BOLLETTINO UFFICIALE

n. 36
DEL 7 SETTEMBRE 2016

Anno LIII n. 36

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

Avvocatura generale dello Stato

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

16_36_1_DPR_161_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 agosto 2016, n. 0161/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. Associazione culturale “Cinemazero” - Pordenone. Approvazione delle modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto n. 015/Pres. del 14 gennaio 1988 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell’Associazione culturale “Cinemazero”, con sede a Pordenone e ne è stato approvato lo statuto;
VISTA la domanda pervenuta in data 22 agosto 2016 con cui il Presidente della predetta Associazione, già iscritta al n. 39 del Registro delle persone giuridiche del Tribunale di Pordenone, ha chiesto l’approvazione delle modifiche statutarie, deliberate dall’Assemblea straordinaria dei soci dell’11 luglio 2016;
VISTO il verbale di detta Assemblea, a rogito del dott. Gaspare Gerardi, notaio in Pordenone, rep. n. 66009, racc. n. 29500, ivi registrato il 2 agosto 2016 al n. 8353/1T;
RILEVATO che le suddette modifiche sono dirette ad adeguare lo statuto a mutate esigenze organizzative;
RICONOSCIUTA l’opportunità di accogliere la richiesta;
VISTO l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche statutarie dell’Associazione culturale “Cinemazero”, con sede a Pordenone, deliberate dall’Assemblea straordinaria dei soci nella seduta dell’11 luglio 2016.
2. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell’iscrizione del presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_36_1_DPR_161_2_ALL1

Statuto dell’Associazione culturale “Cinemazero” - Pordenone

Art. 1

E’ costituita in Pordenone una Associazione culturale, denominata “Cinemazero” avente lo scopo di svolgere, nell’ambito della Regione Friuli Venezia-Giulia, azione di diffusione a qualsiasi livello dei molteplici aspetti delle attività culturali in campo democratico.
L’associazione ha sede in Pordenone all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pordenone e può costituire sedi secondarie.

Art. 2

L'associazione che non si prefigge fini di lucro ha i seguenti scopi:
a) organizzare proiezioni di film, spettacoli teatrali e musicali;
b) consentire ai propri soci l'acquisto di edizioni librarie, audiovisive, discografiche a particolari condizioni di favore;
c) promuovere e organizzare corsi di formazione e aggiornamento per docenti, dibattiti e conferenze con l'intervento di personalità del mondo culturale;
d) elaborare e pubblicare, qualora la necessità di sviluppo dell'associazione lo renda necessario, opuscoli informativi e materiali audiovisivi tendenti a migliorare ed accrescere la maturazione politica e culturale dei propri soci;
e) impegnarsi a promuovere sempre nuove valide soluzioni per occupare il tempo libero dei propri soci;
f) svolgere tutte quelle operazioni immobiliari e mobiliari ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
h) partecipazioni in società o enti che esercitano un'attività analoga o affine a quella dell'associazione.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe.

Art. 4 soci

I soci si distinguono in due categorie
a) soci fondatori identificati nelle persone che hanno costituito l'associazione e che sono menzionati nell'atto costitutivo;
b) soci ordinari.

Art. 5 acquisizione della qualifica di socio e relativi obblighi

I soci fondatori sono identificati nelle persone che hanno costituito l'associazione e che sono menzionati nell'atto costitutivo.
Chiunque intenda divenire socio ordinario deve presentare domanda, su apposito modulo fornito dall'associazione, al consiglio direttivo. Il modulo per la presentazione della domanda da parte dell'aspirante socio dovrà contenere l'espressa accettazione di tutte le norme contenute nello statuto dell'associazione. La domanda deve essere sottoscritta, oltre che dal richiedente o da chi su di esso esercita la potestà se minorenne, anche da due soci presentatori; questi dovranno possedere la qualifica di soci da almeno tre anni. Il socio non potrà presentare più di 3 aspiranti soci ogni anno.
Ciascun socio è tenuto al dovere di collaborazione e lealtà nei confronti dell'associazione e di tutti gli organi della stessa, astenendosi, in particolare, dall'assumere una condotta che possa, in ogni modo, nuocere all'associazione ed a tali organi.
L'ammissione all'associazione da parte dell'aspirante viene decisa dal consiglio direttivo, sentito il parere del comitato dei garanti, con la maggioranza di almeno i due terzi dei suoi componenti, computando anche i consiglieri assenti o astenuti.
L'eventuale non ammissione dovrà essere comunicata all'aspirante socio con le motivazioni che hanno determinato la stessa.
I soci hanno l'obbligo del pagamento di una quota di iscrizione all'associazione e annualmente al versamento di un contributo, entro il 31 marzo, nella misura determinata dal consiglio direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 6 diritti dei soci

I soci hanno diritto di usufruire dei servizi organizzati dall'associazione e di ricevere le eventuali pubblica-

zioni edite da questa, il tutto alle condizioni stabilite dall'associazione.

Art. 7 perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte, recesso od esclusione.
Il recesso deve essere comunicato dal socio mediante lettera raccomandata a.r. entro il 31 dicembre con effetto a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo.
L'esclusione dall'associazione può avere luogo per:
- morosità nel versamento del contributo annuale determinato dal Consiglio direttivo;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione e lealtà nei confronti dell'associazione e dei suoi organi ed in generale con l'osservanza delle norme dello statuto.
L'esclusione viene deliberata, in presenza di gravi motivi, dal Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti computando anche i consiglieri assenti od astenuti. Salvo il caso di morosità nel versamento della quota, è fatto obbligo al consiglio direttivo di comunicare al socio escludendo, mediante lettera raccomandata a.r. l'inizio del procedimento di esclusione invitandolo ad illustrare, di persona o anche tramite scritti, le proprie osservazioni e difese. La comunicazione di cui al periodo precedente deve indicare la data della riunione del consiglio direttivo nel corso della quale il socio escludendo potrà produrre le proprie difese scritte od orali e deve essere inviata almeno quindici giorni prima di tale data.
Contro la delibera della propria esclusione il socio può proporre ricorso, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, da effettuarsi mediante lettera raccomandata a.r., al Comitato dei garanti. E' facoltà del comitato dei garanti ascoltare il socio escludendo. La decisione del Comitato dei garanti è inappellabile.
La sussistenza dei gravi motivi per l'esclusione si considera sempre accertata in caso di morosità nel versamento della quota annuale. La conseguente esclusione non pregiudica il diritto dell'associazione a procedere per l'esecuzione forzata della prestazione dovuta.

Art. 8

Organi dell'associazione sono
a) l'Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente ed il Vice-Presidente;
d) il Comitato dei Garanti.

ASSEMBLEA

Art. 9

L'assemblea dei soci ha competenza nelle seguenti materie:
a) nomina e revoca dei componenti il Consiglio direttivo;
b) nomina e revoca dei componenti il Comitato dei garanti;
c) approvazione del bilancio consuntivo annuale dell'associazione;
d) modificazioni dello statuto;
e) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio della stessa.
Essa si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
La convocazione dell'assemblea spetta al Consiglio direttivo che potrà effettuarla ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
Il Consiglio direttivo deve inoltre procedere alla convocazione dell'assemblea, senza indugio, qualora ne facciano richiesta motivata il Comitato dei garanti, almeno un decimo dei soci o almeno un terzo dei componenti il Consiglio direttivo. Se il Consiglio direttivo non provvede alla convocazione entro trenta giorni dalla richiesta vi provvede il Comitato dei garanti.
La convocazione è fatta mediante lettera ordinaria, fax o posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare, spedita a tutti i Soci all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci dell'associazione, nonché ai componenti del Consiglio direttivo almeno dieci giorni prima dell'adunanza e mediante affissione, sempre entro dieci giorni dall'adunanza, dell'avviso di convocazione nella sede sociale.
L'assemblea di prima convocazione è valida quando il numero degli intervenuti raggiunge la metà dei soci. In seconda convocazione, trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione, l'adunanza si intenderà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per le modificazioni del presente statuto l'assemblea di prima convocazione è valida se costituita da almeno due terzi dei soci iscritti e in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di esercitare il diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci minorenni non hanno il diritto di voto.
Non sono ammesse partecipazioni alle assemblee mediante procure. Le deliberazioni sono validamente

assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10 nomina, composizione, cessazione

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione.
Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.
E' costituito da un numero dispari di membri da cinque a nove eletti tra i soci a maggioranza dei voti dell'Assemblea dei soci.
La maggioranza dei membri del consiglio direttivo è scelta tra persone che non siano lavoratori dipendenti dell'associazione.
Qualora vengano a mancare uno o più componenti, il Consiglio direttivo provvede a convocare l'assemblea per la nomina dei sostituti. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti, il Consiglio direttivo decade ed i componenti rimasti in carica provvedono a convocare l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo provvede, in via esclusiva, alla gestione dell'associazione compiendo tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento degli scopi associativi. Redige annualmente il bilancio consuntivo dell'associazione da sottoporre all'assemblea degli associati, redige ed approva annualmente il bilancio preventivo ed il programma delle attività associative.
Il Consiglio direttivo potrà delegare determinati poteri al presidente o, al vice-presidente. Le riunioni del Consiglio direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 11 Presidente e Vice-presidente

Il Consiglio direttivo provvede a nominare un presidente ed un vice-presidente.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo ed ha la rappresentanza della associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 12 Il Comitato dei garanti è composto da tre a cinque membri nominati dall'assemblea dei soci.

Qualora non nominato dall'assemblea, il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente.
I membri del Comitato dei garanti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono assistere alle adunanze del Consiglio direttivo ed alle assemblee dei soci.
Hanno il compito di controllare le risultanze del bilancio con quelle della contabilità e di esercitare le funzioni di controllo ritenute opportune o loro demandate dallo statuto.

Art. 13

Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo e del Comitato dei garanti.

Art. 14

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_36_1_DPR_162_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 25 agosto 2016, n. 0162/Pres.

Legge regionale 30 settembre 1996 n. 42, articolo 6, comma 5, approvazione del progetto di Parco comunale del Carso Monfalconese.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, "Norme in materia di parchi e di riserve regionali" ed, in particolare, l'articolo 6 ai sensi del quale:
- i Comuni singoli possono istituire parchi comunali;

- i Comuni adottano con apposita deliberazione il progetto di istituzione del parco comunale che costituisce variante al piano regolatore generale comunale;
- il progetto del parco comunale è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Monfalcone del 29 gennaio 2014, n. 6, con cui è stato adottato il progetto del Parco Comunale del Carso Monfalconese in variante n. 48 al PRGC e gli elaborati progettuali allegati alla predetta deliberazione tra cui la Relazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e alla deliberazione della Giunta regionale 2203 del 21 settembre 2007, quale ricompresa all'interno del Rapporto Ambientale;
DATO ATTO che gli elaborati del progetto di Parco adottato, costituenti variante n. 48 al PRGC, sono stati depositati presso l'Ufficio segreteria del Comune dal 26 marzo 2014 al 23 giugno 2014 e l'avviso di adozione della Variante n. 48, con contestuale avvio della procedura di consultazione sulla VAS, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 26 marzo 2014 ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del proprio decreto n. 086/Pres. del 20 marzo 2008 (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5);
VISTO il "parere motivato" per la decisione finale in merito alla procedura di VAS, così come previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale di Monfalcone n. 9 del 7 gennaio 2015;
VISTA la nota del Comune di Monfalcone del 12 gennaio 2015, di cui al prot. STBP/892 del 16 gennaio 2015, di trasmissione alla Regione del progetto del Parco Comunale del Carso Monfalconese in variante n. 48 al PRGC, "con procedura di VAS espletata fino all'art. 16 del DLgs 152/06" ed i relativi elaborati progettuali contenuti nel supporto digitale "Comune di Monfalcone - Parco del Carso", CD 1- CD 2, con particolare riferimento alla cartella "mm) elaborati definitivi istituzione Parco del Carso monfalconese";
VISTA la nota del Servizio Paesaggio e Biodiversità prot. STBP/2415 del 2 febbraio 2015 di avvio del procedimento ai sensi della legge regionale 7/2000;
VISTO il verbale del Comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui al Verbale del 29 giugno 2015, punto 3, con il quale il Comitato medesimo ha espresso parere favorevole all'approvazione del Parco comunale con le seguenti prescrizioni:
"1. Con riguardo alla sentieristica, le tavole di progetto dovranno essere integrate indicando in planimetria le tre diverse tipologie cui associare precisi dimensionamenti, eventuali arredi e tipi di intervento, e in ogni caso dovranno essere mantenute le dimensioni attuali dei sentieri e della viabilità interna;
2. Con riguardo alla sottozona C, prossima al futuro biotopo e interna alla zona 3 (viola), si propone di dettagliare gli aspetti di fruizione cui la stessa è dedicata oppure, preferibilmente, di assimilarla alle restanti zone 4;
3. L'attuazione del parcheggio dell'area ex Cava di via Romana è subordinata alla attuazione delle altre due aree a parcheggio e ad una verifica delle effettive esigenze anche considerando la possibilità di localizzare i parcheggi ivi previsti in altri ambiti più prossimi al perimetro esterno del parco.";
DATO ATTO, in relazione alle prescrizioni di cui sopra, che il Comune non ha trasmesso le integrazioni richieste da ultimo con nota del Servizio paesaggio e biodiversità prot. STBP/18533 del 17 giugno2016, ma che ha fornito, per quanto attiene la prescrizione 1, precisazioni in ordine alla classificazione tipologica dei sentieri con riferimento agli elaborati progettuali (tavola 5 "progetto preliminare AV/AC - sentieri: classificazioni e piano direttore degli interventi" scala 1:10.000) e ritenuto per quanto attiene alle prescrizioni 2 e 3, che esse possano essere recepite in fase esecutiva;
VISTE le note del Commissario regionale agli Usi Civici prot. STBP/33855 del 4 novembre 2015 e prot. STBP/20120 del 6 luglio 2016, con le quali, a fronte delle richieste del Servizio paesaggio e biodiversità prot. STBP/32347 del 16 ottobre 2015 e prot. STBP/38782 del 18 dicembre 2015 di verifica di sussistenza degli usi civici all'interno del perimetro e della relativa compatibilità con le previsioni del Parco, il Commissario medesimo ha ribadito "la compatibilità in linea di massima dell'esercizio dell'uso civico con l'istituzione di un parco naturale", fatta salva l'esigenza dell'autorizzazione regionale ai sensi degli articoli 12 e 24 della legge 1766/1927, "per interventi e manufatti che possano incidere sull'uso civico", quali previsti in una successiva fase attuativa, "previa presentazione di dettagliato progetto esecutivo";
RITENUTO quindi, come specificato dallo stesso Servizio paesaggio e biodiversità nella citata nota prot. STBP/18533 del 17 giugno 2016, di poter "subordinare l'efficacia del piano, nelle porzioni azzonative che prevedono la diversa destinazione d'uso a parcheggio (rif. AREA A - zona 2 e ZONA 1), all'acquisizione da parte del Comune dell'autorizzazione regionale ai sensi degli articoli 12 e 24 della legge 1766/1927 in argomento oppure semplicemente del nullaosta da parte del Servizio Libro fondiario";
DATO ATTO che è in fase di elaborazione il Piano paesaggistico regionale e che in tale ambito è in corso la ricognizione dei beni paesaggistici e, tra questi, delle zone di interesse archeologico di cui all'articolo 142 comma 1 lett. m) del decreto legislativo 42/2004, già oggetto di validazione da parte del Comitato paritetico Stato/Regione e che detto Comitato nella seduta del 21 giugno 2016, con riguardo alla presenza all'interno del perimetro del Parco di cinque abitati protostorici (Castelliere già vincolato de

La Rocca - Castelliere di San Polo-Gradiscata - Castelliere delle Forcate - Castelliere del Monte Golas-abitato di Moschenizza in fase di ricognizione), ha dato indicazione di verificare che le norme del parco medesimo tengano conto di tali beni;
RITENUTO, per quanto sopra, di approvare il progetto di Parco Comunale del Carso Monfalconese in variante n. 48 al PRGC in Comune di Monfalcone con le precisazioni necessarie al fine del puntuale recepimento delle prescrizioni del Comitato tecnico scientifico espresse nella seduta del 29 giugno 2015, delle indicazioni del Comitato paritetico Stato/Regione ci cui alla seduta del 21 giugno 2016 e degli adempimenti connessi alla presenza di zone gravate da uso civico;
VISTO l'elaborato "Allegato 1. Castellieri interni al perimetro del progetto del Parco del Carso Monfalcone" predisposto dal Servizio paesaggio e biodiversità;
VISTO il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione", e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. È approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42 il progetto di Parco Comunale del Carso Monfalconese in variante n. 48 al PRGC in Comune di Monfalcone adottato il 29 gennaio 2015 con la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 con le seguenti precisazioni al fine del puntuale recepimento delle prescrizioni del Comitato tecnico scientifico, delle indicazioni del Comitato paritetico Stato/Regione e degli adempimenti connessi alla presenza di zone gravate da uso civico:
- la sottozona C, interna alla zona 3, va assimilata alle restanti zone 4;
- l'attuazione del parcheggio dell'area ex Cava di via Romana è subordinata alla attuazione delle altre due aree a parcheggio e ad una verifica delle effettive esigenze anche considerando la possibilità di localizzare i parcheggi ivi previsti in altri ambiti più prossimi al perimetro esterno del parco;
- ogni opera e ogni intervento attuativi delle previsioni del Piano devono tener conto della presenza di cinque abitati protostorici (Castelliere già vincolato de La Rocca - Castelliere di San Polo-Gradiscata - Castelliere delle Forcate - Castelliere del Monte Golas - abitato di Moschenizza in fase di ricognizione) di cui all'elaborato "Allegato 1. Castellieri interni al perimetro del progetto del Parco del Carso Monfalcone" allegato al presente provvedimento;
- l'efficacia delle disposizioni di piano riguardanti le porzioni azzonative che prevedono la diversa destinazione d'uso a parcheggio (rif. AREA A - zona 2 e ZONA 1) sono subordinate all'acquisizione da parte del Comune dell'autorizzazione regionale ai sensi degli articoli 12 e 24 della legge 1766/1927 in argomento oppure semplicemente del nullaosta da parte del Servizio Libro fondiario.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

16_36_1_DPR_162_2_ALL1

ALL 1 - CASTELLIERI INTERNI AL PERIMETRO DEL PROGETTO DEL PARCO DEL CARSO MONFALCONE (SCALA 1 : 20.000)

Ricognizione dei Beni Paesaggistici - Zone d'interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lett. m) d.lgs 42/2004. Ulteriori contesti (vidimati al 21.06.2016).

Legenda

Zone d'interesse archeologico - Castellieri

- Area già soggetta a vincolo archeologico
- Ulteriore contesto di Piano Paesaggistico
- Area in corso di ricognizione
- Area soggetta a provvedimento di tutela monumentale ai sensi del D.lgs. 42/2004
- Fascia di rispetto dai corsi d'acqua ai sensi del D.lgs. 42/2004
- Area soggetta a vincolo paesaggistico
- Limiti comunali

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

16_36_1_DAS_AUT LOC_8971_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile 29 agosto 2016, n. 905/AAL

LR 23/1997, art. 23. Comune di Taipana (UD). Sospensione del Consiglio comunale e nomina del Commissario straordinario.

L'ASSESSORE REGIONALE

PREMESSO che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati eletti il Consiglio comunale di Taipana ed il Sindaco nella persona del sig. Claudio Grassato;

VISTA la nota dell'8 agosto 2016 con la quale il Segretario comunale di Taipana trasmette l'atto di dimissioni dalla carica firmato dal Sindaco Claudio Grassato con nota datata e protocollata in data 3 agosto 2016 ed indirizzata al Consiglio comunale di Taipana;

VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

ATTESO che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37-bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio;

ATTESO che in data 24 agosto 2016 le dimissioni del sindaco sono divenute efficaci ed irrevocabili, giusta comunicazione del Comune di Taipana della medesima data;

CONSIDERATO che nella stessa comunicazione il Comune informa che hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, in data 23 agosto 2016, il Vice Sindaco Alan Cecutti e l'Assessore Maurizio Marconi e, in data 24 agosto 2016, l'Assessore Sabrina Semic e il Consigliere Sara Olvina;

CONSTATATO che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 37-bis, comma 1, (dimissioni del sindaco) della legge 8 giugno 1990, n. 142, quale causa di scioglimento del Consiglio comunale;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 1, della citata legge 142/1990, in caso di dimissioni del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e, fino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco;

CONSTATATO che nel Comune di Taipana non è presente l'intera giunta comunale, compreso il vice sindaco, per intervenute dimissioni dei suoi componenti, come sopra precisato;

RICHIAMATO l'articolo 23, comma 6, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, il quale prevede che quando gli organi degli enti locali non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario;

CONSTATATO che le dimissioni del sindaco e la mancanza della figura del vicesindaco reggente determinano l'impossibilità di funzionamento, alla luce della vigente forma di governo degli enti locali, anche dell'organo consiliare;

RITENUTO pertanto che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa del Comune, sussistono motivi di grave e urgente necessità che, ai sensi dell'articolo 39, comma 7 della citata legge 142/1990, in attesa dell'emanazione del decreto di scioglimento dell'organo consiliare, impongono di sospendere il Consiglio comunale per un periodo comunque non superiore a novanta giorni e di nominare, per una durata corrispondente, un Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente;

RITENUTO di individuare nel prof. Maurizio Malduca la persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, la provvisoria amministrazione del Comune;

VISTA la nota del 27 agosto2016, prot. n. 3875/216, con cui la Dirigente scolastica dell'Istituto Statale d'Arte "G. Sello" comunica che nulla osta, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001, al conferimento dell'incarico al prof. Maurizio Malduca;

RICHIAMATO il citato articolo 23, comma 2, della legge regionale 23/1997, il quale prevede che i prov-

vedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari sono adottati dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

DECRETA

1. Il Consiglio comunale di Taipana (UD) è sospeso, con decorrenza immediata e sino alla data dello scioglimento che sarà disposto con decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e, comunque, per una durata non superiore a novanta giorni dalla data del presente decreto.
2. Il prof. Maurizio Malduca è nominato Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune, fino a quando sarà adottato il citato decreto presidenziale e, comunque, per una durata non superiore a quella sopra indicata.
3. Al Commissario sono conferiti i poteri già esercitati dal Sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunali.
4. Al predetto Commissario è riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 23/1997. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori dell'Ente commissariato.
5. Il Commissario è incaricato di provvedere all'esecuzione del presente decreto, che è trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, al Comune di Taipana, al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PANONTIN

16_36_1_DDC_LAV FOR_6069_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università 23 agosto 2016, n. 6069

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 1 occupazione. PPO 2015 Programma specifico n. 9 "Catalogo regionale dell'offerta orientativa". Avviso emanato con decreto 5657/LAVFORU/2015. Approvazione prototipi presentati. Rettifica decreto n. 2796/LAVFORU/2016.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la Legge Regionale n. 76 del 16 novembre 1982 (recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia);
VISTO il DPReg n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011 che approva il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76", di seguito Regolamento;
VISTO il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020, di seguito Programma Operativo, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014;
VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2015", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare il Programma Specifico n. 9 - "Catalogo regionale dell'offerta orientativa" concernente azioni di orientamento educativo, finalizzate ad aumentare la probabilità di successo formativo dei giovani nell'ambito del diritto-dovere ed a sostenere la loro transizione dal sistema dell'istruzione e della formazione a quello del lavoro, ed interventi di miglioramento della preparazione professionale degli operatori del sistema;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, ed in particolare la DGR n.1446 del 17 luglio 2015, relativa all'istituzione dell'Area Istruzione, Alta formazione e Ricerca;
CONSIDERATA la temporanea assenza del Vice Direttore della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università dott.ssa Ketty Segatti;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 3832/LAVFORU del 05/09/2015 di attribuzione degli incarichi dirigenziali sostitutori presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università il quale prevede, in caso di assenza della dott.ssa Ketty Segatti, che le funzioni sostitutorie siano attribuite al Direttore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università;
VISTO il Decreto del Vice Direttore Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 5657/LAVFORU del 20/10/2015, di approvazione di un "Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo - ATS - cui affidare la realizzazione di azioni di orientamento educativo e di preparazione professionale degli operatori e Direttive per lo svolgimento delle stesse";
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 6812/LAVFORU/2015 d.d. 20 novembre 2015, di nomina di una Commissione incaricata di valutare le candidature a soggetto attuatore ed i relativi prototipi, presentati sulla base dei criteri indicati dal citato Avviso;
VISTO il Decreto del Vice Direttore Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 7146/LAVFORU/2015 del 27/11/2015, di approvazione della graduatoria per la selezione dell'associazione temporanea di imprese - ATI, prevista dal suddetto Avviso, da cui si evince che il raggruppamento presentato dall'En.A.I.P. (Ente A.C.L.I. di istruzione professionale) Friuli Venezia Giulia - Trieste risulta collocato al primo posto nella graduatoria, divenendo il soggetto attuatore degli interventi;
VERIFICATO che, in data 18 gennaio 2016, il soggetto attuatore si è costituito in Associazione temporanea di scopo denominata "A.T. EFFE. PI Orientamento 2015-2018", con capofila EnAIP Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Decreto del Vice Direttore Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 2796/LAVFORU/2016 d.d. 21/04/2016, di approvazione di n. 35 operazioni "prototipi" presentate dall'operatore "A.T. EFFE. PI Orientamento 2015-2018" che costituiscono il "Catalogo regionale dell'offerta orientativa" per il 2016;
RILEVATO che, per mero errore materiale, tra le Operazioni approvate con il citato decreto n. 2796/LAVFORU/2016, il prototipo cod. OR1606461044 "Ben-essere a scuola: rivitalizzazione dei cinque sensi. Approccio integrato" risulta ammesso a finanziamento per Euro 2.572,00, quando il finanziamento richiesto dall'Operatore è pari a Euro 1.543,20;
RITENUTO pertanto di rettificare l'importo ammesso a finanziamento per il Prototipo cod. OR1606461044 "Ben-essere a scuola: rivitalizzazione dei cinque sensi. Approccio integrato", che risulta essere di Euro 1.543,20, come riportato in Allegato B parte integrante del presente decreto;
EVIDENZIATO che l'Avviso al paragrafo 15 comma 7 prevede la facoltà, per il soggetto attuatore, di presentare nuovi percorsi, al fine di ampliare il "Catalogo" per raccogliere le buone pratiche esistenti e rispondere alle esigenze del territorio;
DATO ATTO che l'operatore "A.T. Effe.Pi Orientamento 2015/2018" ha presentato in data 01/06/2016 quattordici nuovi prototipi, ed in data 13/06/2016 un quindicesimo prototipo, come da elenco riportato in Allegato A parte integrante del presente decreto;
VISTO il verbale della Commissione nominata con citato Decreto n. 6812/LAVFORU/2015, riferito alla seduta del 20/07/2016, dal quale si evince che le operazioni presentate risultano ammissibili a finanziamento, previa verifica di alcuni elementi a completamento dell'istruttoria;
VISTE le integrazioni richieste al soggetto attuatore in data 22/07/2016, con comunicazione PEC prot. 0061750/P;
DATO ATTO che il soggetto attuatore ha provveduto ad inviare agli uffici competenti la documentazione richiesta, con nota PEC Prot. 11588/REG/PS7LG del 01/08/2016;
RITENUTO che tali integrazioni soddisfano le richieste di approfondimento formulate dalla Commissione;
RITENUTO pertanto di approvare e ammettere a finanziamento n. 15 operazioni "prototipi" presentate dal soggetto attuatore "A.T. EFFE. PI Orientamento 2015-2018", con capofila ENAIP Friuli Venezia Giulia in data 01/06/2016 e 13/06/2016, come riportato in Allegato A parte integrante del presente decreto,
DATO ATTO che tali Operazioni costituiscono l'integrazione al "Catalogo regionale dell'offerta orientativa" per l'anno 2016, insieme al primo gruppo di 35 percorsi approvati con Decreto del Vice Direttore Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università n. 2796/LAVFORU/2016 d.d. 21/04/2016;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso per la selezione di un'Associazione temporanea di scopo - ATS - cui affidare la realizzazione di azioni di orientamento educativo e di preparazione professionale degli operatori e Direttive per lo svolgimento delle stesse, emanato con Decreto del Vice Direttore Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca n. 5657/LAVFORU d.d. 20/10/2015, per le

motivazioni espresse in premessa sono approvate e ammesse a finanziamento n. 15 operazioni "prototipi", presentate dall'Operatore "A.T. EFFE.PI Orientamento 2015-2018", con capofila EnAIP Friuli Venezia Giulia in data 01/06/2016 e 13/06/2016 e riportate in Allegato A parte integrante del presente decreto.
2. Il soggetto attuatore, per la realizzazione delle operazioni "clone" dei prototipi ammessi di cui al Punto 1, deve attenersi alle indicazioni di cui all'Avviso approvato con citato Decreto n. 5657/LAVFORU d.d. 20/10/2015.
3. Le 15 operazioni "prototipi" approvate costituiscono integrazione al "Catalogo regionale dell'offerta orientativa" per l'anno 2016, insieme al primo gruppo di 35 percorsi approvati con Decreto del Vice Direttore Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca n. 2796/LAVFORU/2016 d.d. 21/04/2016.
4. A parziale rettifica di un mero errore materiale nel citato Decreto n. 2796/LAVFORU/2016 d.d. 21/04/2016, l'importo ammesso a finanziamento per il Prototipo cod. OR1606461044 "Ben-essere a scuola: rivitalizzazione dei cinque sensi. Approccio integrato", risulta essere di Euro 1.543,20, come riportato in Allegato B parte integrante del presente decreto.
5. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
Trieste, 23 agosto 2016

MANFREN

16_36_1_DDC_LAV FOR_6069_2_ALL

ALLEGATO A – OPERAZIONI "PROTOTIPI" PRESENTATE DA "A.T. EFFE. PI Orientamento 2015-2018" ED APPROVATE

Codice progetto	Titolo	Operatore	Canale finanziamento	Data presentazione	Costo ammesso
OR1645532001	Qualcuno con cui correre	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2015-2018	FSE 2014/2020 - Orientamento Operatori - Prototipi	01/06/2016	2.259,00
OR1645532002	Prevenzione e contrasto del Cyberbullismo a scuola: interventi e metodologie	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2015-2018	FSE 2014/2020 - Orientamento Operatori - Prototipi	01/06/2016	1.807,20
OR1645532003	BES: quadro normativo, tipologie e strategie educative di supporto	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2015-2018	FSE 2014/2020 - Orientamento Operatori - Prototipi	01/06/2016	2.710,80
OR1645532004	CIP - Ci piace la scuola che piace	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2015-2018	FSE 2014/2020 - Orientamento Operatori - Prototipi	01/06/2016	2.108,40
OR1645532005	Life Design: Orientarsi in contesti mutevoli	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2015-2018	FSE 2014/2020 - Orientamento Operatori - Prototipi	01/06/2016	2.108,40
OR1645532006	Comunicazione efficace: una competenza chiave nel mondo scolastico e professionale	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2015-2018	FSE 2014/2020 - Orientamento Operatori - Prototipi	01/06/2016	1.807,20
OR1645532007	Alternanza scuola-lavoro: competenze e strumenti per il tutor scolastico	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2015-2018	FSE 2014/2020 - Orientamento Operatori - Prototipi	01/06/2016	3.012,00
OR1645532008	Alternanza scuola-lavoro: strumenti per orientare gli studenti	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2015-2018	FSE 2014/2020 - Orientamento Operatori - Prototipi	01/06/2016	1.506,00
OR1645532009	Youngster	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2015-2018	FSE 2014/2020 - Orientamento Studenti - Prototipi	01/06/2016	1.543,20
OR1645532010	Essere on-line? Educare alla reputazione tra digitale e "reale" nell'era dei social media	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2015-2018	FSE 2014/2020 - Orientamento Studenti - Prototipi	01/06/2016	1.543,20
OR1645532011	Imparare a comunicare in modo efficace: come valorizzare il proprio lavoro nel mondo scolastico e professionale	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2015-2018	FSE 2014/2020 - Orientamento Studenti - Prototipi	01/06/2016	1.543,20
OR1645532012	Cooperare è un'impresa - da gruppo di persone a squadra di lavoro motivata	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2015-2018	FSE 2014/2020 - Orientamento Studenti - Prototipi	01/06/2016	1.543,20
OR1645532013	Saper vivere insieme	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2015-2018	Orientamento Studenti - Prototipi	01/06/2016	1.543,20
OR1645532014	Tutti a scuola con espressività	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2015-2018	Orientamento Studenti - Prototipi	01/06/2016	3.858,00
OR1648366001	I processi collaborativi nel gruppo di lavoro degli insegnanti	A.T. EFFE.PI ORIENTAMENTO 2015-2018	FSE 2014/2020 - Orientamento Operatori - Prototipi	13/06/2016	3.012,00

ALLEGATO B – OPERAZIONE APPROVATA CON DECRETO DEL VICE DIRETTORE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA N. 2796/LAVFORU/2016 D.D. 21/04/2016 E RETTIFICATA

Codice progetto	Titolo	Operatore	Canale finanziamento	Data presentazione	Costo ammesso
OR1606461044	BEN-ESSEREASCUOLA- RIVITALIZZAZIONE DEI CINQUE SENSI. APPROCCIO INTEGRATO	A.T. EFFE. PI Orientamento 2015-2018	Orientamento studenti - prototipi	01/02/2016	1.543,20

16_36_1_DDC_LAV FOR_AREA AG REG LAV_6217_1_TESTO

Decreto del Vicedirettore centrale preposto all'Area Agenzia regionale per il lavoro 29 agosto 2016, n. 6217

LR 12/2006, art. 7, commi 8 e 8 bis e DPReg. 147/2016. Approvazione Avviso "Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne - Contributi anno 2016".

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

VISTA la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) articolo 7, commi 8 e 8 bis, come modificati, da ultimo, con legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)", articolo 9, comma 42;
ATTESO che la citata normativa, ai fini di provvedere un sostegno economico, da parte dell'Amministrazione regionale, a progetti diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale, prevede che con regolamento sono determinati criteri e modalità generali riguardanti la concessione di contributi per i menzionati progetti e con il quale sono stabiliti i contenuti di Avvisi pubblici atti ad individuare in particolare, di volta in volta ed in base ad indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari;
VISTO il "Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di progetti diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 8 bis, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12)" , approvato con decreto del Presidente della Regione 20 luglio 2016, n. 147;
RICHIAMATI, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato regolamento ove sono evidenziate le possibili tipologie progettuali e gli ambiti tematici generali cui fare riferimento nell'emanazione degli Avvisi previsti, nonché le possibili natura e caratteristiche dei soggetti promotori dei progetti e beneficiari del contributo da individuarsi in base agli indirizzi della Giunta Regionale;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1573 dd. 26 agosto 2016 con la quale vengono adottati gli indirizzi per l'emanazione di un Avviso pubblico avente come oggetto la concessione di contributi per progetti di "iniziative speciali" volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne;
ATTESO che, in base ai citati indirizzi, sono individuati quali soggetti promotori e beneficiari del contributo, i Comuni del Friuli Venezia Giulia, in forma singola, e le Unioni territoriali intercomunali (UTI) ed è stabilito che i progetti in parola devono prevedere la realizzazione di una o più iniziative di sensibilizzazione territoriale sul tema, da effettuarsi in prossimità della data del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, realizzati in partenariato con una o più associazioni femminili con sede legale o operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia, che gestiscono Centri Antiviolenza aderenti alla rete nazionale "DiRE", o associazioni di volontariato o promozione sociale, iscritte ai registri regionali in base alla Legge 23/2012 ed aventi tra le proprie finalità la previsione di attività volte a contrastare la violenza di genere;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria pari ad € 40.000,00 allocati sul capitolo 4712 del bilancio per l'anno 2016;
RITENUTO pertanto di:
a. approvare l'Avviso "Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne - contributi anno 2016", allegato al presente decreto del quale fa parte integrante e sostanziale;
b. disporre la pubblicazione dello stesso sul bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia, www.regione.fvg.it, alla voce "Bandi e Avvisi della Regione", dove sarà resa disponibile anche la relativa modulistica;

DECRETA

1. E' approvato l'Avviso "Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne - contributi anno 2016", allegato al presente decreto del quale fa parte integrante e sostanziale;
2. E' disposta la pubblicazione dell'Avviso sul bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia, www.regione.fvg.it, alla voce "Bandi e Avvisi della Regione", dove sarà resa disponibile anche la relativa modulistica.
Trieste, 29 agosto 2016

SASSONIA

16_36_1_DDC_LAV FOR_AREA AG REG LAV_6217_2_ALL1

direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
area agenzia regionale per il lavoro

tel + 39 040 3775133
fax + 39 040 3775250
lavoro@certregione.fvg.it
arealavoro@regione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

AVVISO

"Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne – contributi anno 2016"

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), articolo 7, commi 8 e 8bis;
- legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);
- legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative);
- legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale);
- legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di progetti diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 8bis, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 luglio 2016, n. 147;
- "Indirizzi per l'emanazione di un Avviso pubblico riguardante iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne" ex art. 7, comma 8bis, della l.r. 12/2006, approvati con Deliberazione della Giunta regionale n. 1573 del 26 agosto 2016.

§ 1. Oggetto e finalità dell'intervento.

1. Con il presente intervento l'Amministrazione regionale intende sostenere, mediante la concessione di contributi, progetti di "iniziative speciali" volte a promuovere la cultura del rispetto tra i sessi, attraverso la valorizzazione delle differenze ed il contrasto a stereotipi di genere che sviliscono i principi dell'universalità dell'esercizio dei diritti, del rispetto dell'identità, dell'equità nella distribuzione di risorse, poteri e responsabilità.

2. Tali progetti, in base agli indirizzi approvati dalla Giunta regionale per l'anno 2016, debbono riguardare l'ambito tematico specifico del contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne prevedendo, come dettagliato al successivo paragrafo 4, la realizzazione di una o più iniziative di sensibilizzazione territoriale sul tema, da effettuarsi in corrispondenza o in prossimità della data del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

§ 2. Risorse disponibili.

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente Avviso ammontano complessivamente a euro 40.000.

§ 3. Soggetti promotori delle iniziative e beneficiari del contributo.

1. Sono soggetti promotori delle iniziative e possono presentare richiesta per beneficiare del contributo i Comuni del Friuli Venezia Giulia, in forma singola, e le Unioni territoriali intercomunali (UTI) costituite ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in particolare articoli 5, 6 e 7.

§ 4. Richieste ammissibili, accordi di partenariato e caratteristiche delle iniziative.

1. Per ciascun Comune o ciascuna UTI è ammissibile la presentazione di una sola richiesta di contributo la quale deve, a pena di esclusione, contenere:

a) un accordo di partenariato tra l'Ente promotore ed almeno uno dei seguenti soggetti:

1) associazioni femminili che gestiscono Centri Antiviolenza aderenti alla rete nazionale "DiRE – Donne in Rete contro la Violenza", aventi sede legale o sede operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

2) associazioni di volontariato o di promozione sociale, i scritte ai registri regionali in base alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) ed ai relativi regolamenti emanati, rispettivamente, con DPReg 91/2014 e 90/2014, aventi tra le proprie finalità (statutarie, o evidenziate comunque attraverso l'adozione di atti formali) la previsione di attività volte a contrastare la violenza di genere e, se non dotate di personalità giuridica, contare tra i propri soci, iscritti o aderenti almeno dieci persone;

b) un progetto relativo all'iniziativa o alle iniziative che si intendono realizzare.

2. L'accordo di partenariato di cui al punto 1 lettera a) deve essere sottoscritto dalle parti utilizzando il fac-simile disponibile nella MODULISTICA allegata al presente Avviso (Allegato 1- fac-simile accordo di partenariato) e prevedere in particolare:

a) la condivisione della proposta progettuale, con particolare riguardo alle modalità di attuazione delle iniziative descritte nel progetto allegato alla domanda;

b) i contenuti della collaborazione tra i soggetti coinvolti;

c) gli impegni e modalità di messa a disposizione di spazi, competenze e risorse da parte di ciascun soggetto.

3. I progetti per le iniziative di cui al punto 1 lettera b), redatti utilizzando la MODULISTICA allegata al presente Avviso (Allegato 2- domanda di contributo e proposta progettuale), devono in particolare :

a) consistere nella realizzazione di una o più iniziative, riferite al territorio di pertinenza dell'ente locale promotore, aventi le caratteristiche di eventi pubblici di sensibilizzazione territoriale, quali, ad esempio, convegni, workshop, installazioni o spettacoli, da svolgersi in massimo 4 giornate, anche non consecutive, nell'arco temporale massimo di due settimane ed in corrispondenza o in prossimità del 25 novembre 2016;

b) contenere, oltre ad una breve descrizione delle iniziative che si intendono realizzare ed all'indicazione delle date e luoghi previsti, indicazione esplicita del fine specifico perseguito dal progetto e delle modalità attuative (azioni, fasi e tempi propedeutici alla concretizzazione delle iniziative);

c) contenere un dettagliato piano finanziario del progetto, con indicazione analitica dei costi previsti (IVA e ogni altro onere inclusi), suddivisi per macrovoci di spesa, con indicazione anche di quelli imputabili ad altri eventuali contributi concessi dall'Amministrazione regionale, e/o ad altri eventuali finanziamenti pubblici o privati che intendono contribuire alla realizzazione del progetto.

4. Non sono ammessi progetti in cui non sia evidenziata la coerenza tra il fine specifico perseguito dal progetto e le finalità generali previste dal presente Avviso.

§ 5. Spese ammissibili e principi generali per l'ammissibilità delle spese.

1. Sono ammissibili le tipologie di spesa indicate nello specifico all'articolo 7 del Regolamento emanato con DPReg 147/2016, in particolare :

a) spese per compensi di personale contrattualizzato dal beneficiario in via temporanea ed esclusivamente per attività riferite alle iniziative proposte (ad esempio esperti, tecnici, consulenti, relatori, collaboratori) e spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal beneficiario in loro favore;

b) spese per la fornitura di servizi, direttamente imputabili al progetto e correlati alle iniziative proposte (resi, a titolo esemplificativo, da ditte, cooperative, associazioni);

c) canoni di noleggio o locazione e spese di assicurazione per sale o altri spazi utilizzati temporaneamente ed esclusivamente per il progetto qualora non siano già nella disponibilità del soggetto beneficiario o dei soggetti partner delle iniziative;

d) spese per l'acquisto di materiale di consumo e per leasing o noleggio di materiali e beni strumentali, riferibili direttamente ed esclusivamente all'iniziativa proposta (questa tipologia di spese non può superare la misura massima del 30% delle spese ammissibili) ed eventuali spese per il trasporto, la spedizione o assicurazione delle attrezzature;

e) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali (per un importo complessivo non superiore al 5% delle spese ammissibili);

f) spese promozionali, pubblicitarie e di affissione, compresa la stampa dei materiali prodotti qualora non siano realizzate con mezzi propri ed in economia dal soggetto beneficiario o dai soggetti partner delle iniziative.

2. Non sono ammissibili le tipologie di spesa indicate nello specifico all'articolo 8 del Regolamento emanato con DPReg 147/2016, in particolare :

a) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e dei soggetti in partenariato (ad esempio spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua, canoni di locazione, spese condominiali, spese di assicurazione, spese di pulizia e di manutenzione degli immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative, spese telefoniche, spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali, spese postali e bancarie, spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario o ai soggetti in partenariato);

b) retribuzione del personale impiegato nell'amministrazione o nella segreteria del soggetto beneficiario o dei soggetti in partenariato;

c) spese per l'acquisto di beni mobili, immobili o strumentali.

3. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

a) è relativa al progetto finanziato;

b) è generata esclusivamente durante il periodo di durata del progetto finanziato, chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto (calcolato a far data dal giorno di presentazione della domanda) e totalmente pagata entro il termine di presentazione del rendiconto;

c) è sostenuta dal soggetto beneficiario del contributo.

4. Non sono ammesse richieste di contributo per progetti che prevedano oneri finanziari a carico dei destinatari (p.es. tasse, tariffe o altre forme di pagamento, compreso l'eventuale obbligo di acquisto di materiali, per la partecipazione alle iniziative previste).

§ 6. Misura, intensità e cumulabilità del contributo.

1. La misura massima del contributo è stabilita in euro:

a) 2000, nel caso i progetti presentati prevedano lo svolgimento delle iniziative in 1 o 2 giornate, anche non consecutive;

b) 3000, nel caso i progetti presentati prevedano lo svolgimento delle iniziative in 3 o 4 giornate, anche non consecutive;

2. Nei limiti di cui al punto 1, il contributo è concesso per l'intero importo delle spese ammissibili fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ovvero per importo inferiore nel caso di eventuale disponibilità parziale.

3. Il contributo è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici e privati concessi in relazione ed ulteriori spese connesse alla realizzazione della medesima iniziativa.

§ 7. Modalità e termini di presentazione della domanda, trattamento dati.

1. A pena di inammissibilità la domanda di contributo deve:
   a) essere redatta utilizzando la MODULISTICA allegata al presente Avviso (Allegato 2- domanda di contributo e proposta progettuale), disponibile sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia, www.regione.fvg.it, alla voce bandi e avvisi, compilata in tutte le sue parti e contenente tutte le informazioni richieste;
   b) essere inviata, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro e non oltre il 4 novembre 2016, a mezzo posta certificata all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, riportando nell'oggetto la dicitura "Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne – contributi anno 2016";
   c) essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto promotore e beneficiario, Comune o UTI, di cui al paragrafo 3;
   d) essere corredata dall'accordo di partenariato, previsto al paragrafo 4, redatto e sottoscritto in base al fac-simile disponibile nella MODULISTICA allegata al presente Avviso (Allegato 1- fac-simile accordo di partenariato) e da copia fronte retro di documento di identità in corso di validità di tutti i firmatari dell'accordo.

2. Il trattamento dei dati personali, in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003 è effettuato dagli uffici regionali per le finalità inerenti il procedimento di cui al presente bando.

§ 8. Istruttoria e procedure di selezione delle domande, comunicazioni.

1. Gli uffici della struttura competente in materia di pari opportunità, come previsto dall'art. 36, comma 6, della legge regionale 7/2000, dal Regolamento DPReg 147/2016 e dal presente Avviso, effettuano l'attività istruttoria inerente le domande, diretta a verificare in particolare:
   a) l'ammissibilità della domanda;
   b) la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
   c) la conformità tipologica del progetto in relazione alle finalità ed obiettivi richiamati dal presente Avviso;
   d) l'ammissibilità delle spese.

2. In fase istruttoria gli uffici della struttura competente in materia di pari opportunità possono chiedere, a mezzo posta certificata, integrazioni e chiarimenti cui deve essere fornita risposta entro 10 giorni dalla data della richiesta, pena decadenza della domanda.

3. Esaurita la fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della l.r. 7/2000 e dell'articolo 5, comma 1 del Regolamento DPReg 147/2016, il contributo è concesso con decreto del direttore della struttura competente in materia di pari opportunità secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e secondo quanto disposto al paragrafo 6, nei limiti delle disponibilità finanziarie, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. La comunicazione di concessione del contributo e tutte le altre comunicazioni relative al procedimento amministrativo contributivo fra la struttura competente in materia di pari opportunità e il beneficiario avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

§ 9. Erogazione, rendicontazione , controlli e revoche.

1. Il contributo è erogato, compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità e crescita, in un'unica soluzione contestualmente alla concessione del medesimo.

2. Il rendiconto della spesa, redatto ai sensi dell' articolo 42 della l.r. 7/2000, dev'essere prodotto nel termine stabilito dal decreto di concessione e comunque entro e non oltre il 30 marzo 2017.

3. Gli uffici della struttura competente in materia di pari opportunità possono chiedere riscontro del conforme svolgimento delle iniziative previste dal progetto finanziato, verificare l'ottemperanza di tutti gli obblighi e divieti previsti dal presente Avviso e dalla normativa vigente e, in caso di esito negativo, con provvedimento dirigenziale disporre la rideterminazione o la revoca dei contributi concessi e la restituzione delle somme erogate.

4. Con decreto del direttore della struttura competente in materia di pari opportunità sono altresì revocati i contributi concessi a seguito di formale rinuncia del soggetto beneficiario.

§ 10. Variazioni al progetto, obblighi del beneficiario e pubblicità.

1. Eventuali variazioni al cronoprogramma e al piano finanziario, che si rendessero eventualmente necessarie nella fase di attuazione del progetto, devono essere comunicate e autorizzate dal direttore della struttura competente in materia di pari opportunità.
2. Negli avvisi, manifesti o in ogni altro materiale di divulgazione relativo alle iniziative ammesse a contributo devono essere riportati la dicitura "Realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università" e il logo della Regione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Informazioni possono essere richieste alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università – Area Agenzia regionale per il lavoro – Struttura stabile per la programmazione ed il coordinamento degli interventi in materia di parità di genere, contrasto alle discriminazioni e promozione delle pari opportunità:

dott.ssa Franca Parpaiola - tel. 040 3775123 - e-mail: franca.parpaiola@regione.fvg.it
sig.a Marina Rebec - tel. 040 3775147 - e-mail: marina.rebec@regione.fvg.it

Il Vice Direttore centrale
preposto all' Area Agenzia regionale per il lavoro

dott. Giuseppe Sassonia

comunicazione ai sensi dell'art. 14 della l.r. 7 dd. 20.03.2000
responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Sassonia
responsabile dell'istruttoria : dott.ssa Franca Parpaiola

16_36_1_DDC_LAV FOR_AREA AG REG LAV_6217_3_ALL2

Avviso pubblico "Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne – contributi anno 2016" (ai sensi del Regolamento emanato con DPReg. n. 147 del 20 luglio 2016)

MODULISTICA - allegato 1 – fac-simile accordo di partenariato

da inviare in allegato assieme alla domanda di contributo a (PEC) lavoro@certregione.fvg.it:
-compilato e sottoscritto dalle parti
-accompagnato da copia fronte retro di documento in corso di validità di tutti i firmatari dell'accordo
n.b.: il presente fac-simile contiene solo le parti essenziali dell'accordo, ulteriori elementi di accordo possono essere aggiunti dalle parti

ACCORDO DI PARTENARIATO

stipulato per la presentazione e realizzazione del progetto denominato

"____"

in riferimento all'Avviso pubblico "Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne – contributi anno 2016" emanato dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area agenzia regionale per il lavoro - in base al "Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di progetti diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 8 bis, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12", emanato con decreto del Presidente della Regione 20 luglio 2016, n. 147.

Il giorno ____________________________________ in ______________________________________
(data) *(luogo)*

tra le parti:

____
(denominazione Ente locale)

con sede in _______________________________ via ____

codice fiscale ____

nella persona di ____

quale legale rappresentante dell'Ente responsabile dell'attuazione del progetto e beneficiario dell'eventuale contributo

e

____

(denominazione Associazione femminile e Centro Antiviolenza)

aderente alla rete nazionale "DiRE – Donne in Rete contro la Violenza"

con sede in _______________________________ via ____

codice fiscale ____

nella persona di ____

quale Presidente / Legale rappresentante dell'Associazione/Centro Antiviolenza

e

____

(denominazione Associazione)

iscritta, in base alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23, al registro regionale:

- □ delle organizzazioni di volontariato (*DPReg 90/2014*) n. iscrizione ___________________
- □ delle associazioni di promozione sociale (*DPReg 91/2014*) n. iscrizione ____________________

con sede in _______________________________ via ____

codice fiscale ____

nella persona di ____

quale Presidente / Legale rappresentante dell'Associazione

PREMESSO CHE

- la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con decreto del Vicedirettore centrale preposto all'Area agenzia regionale per il lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, ha emanato un Avviso pubblico recante "Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne – contributi anno 2016", ai sensi dell'articolo 10 del regolamento emanato con DPReg 20 luglio 2016, n. 147;

- l'Ente locale firmatario del presente accordo intende, ai sensi del paragrafo 3 del citato Avviso, farsi promotore delle iniziative previste e presentare richiesta di contributo alla Struttura regionale competente;

- il paragrafo 4 del richiamato Avviso prevede che l'Ente locale che presenta la domanda di contributo debba attivare la sottoscrizione di un accordo di partenariato con i soggetti ivi indicati, da allegare alla domanda stessa, in cui si evidenziano e si definiscono, in particolare:

a) la condivisione della proposta progettuale, con particolare riguardo alle modalità di attuazione delle iniziative descritte nel progetto allegato alla domanda;
b) i contenuti della collaborazione tra i soggetti coinvolti;
c) gli impegni e modalità di messa a disposizione di spazi, competenze e risorse da parte di ciascun soggetto;

- l'Associazione e/o Centro Antiviolenza firmatari del presente accordo confermano la disponibilità e l'interesse a sostenere le attività progettuali per le iniziative di cui all'oggetto dichiarandosi in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 3 del Regolamento emanato con DPReg 147/2016 e dal paragrafo 4, comma 1 lettera a)dell'Avviso, in particolare di avere tra le proprie finalità statutarie, o comunque a seguito di adozione di atti formali, la previsione di attività volte a contrastare la violenza di genere e, se non dotati di personalità giuridica, contare tra i propri soci, iscritti o aderenti almeno dieci persone;

SI CONVIENE E SI STIPULA

1. Le premesse sopra riportate fanno parte integrante del presente accordo e risultano note alle parti firmatarie.

2. Con la sottoscrizione del presente accordo, Ente Locale e l'Associazione e/o Centro Antiviolenza firmatari del presente accordo si danno reciprocamente atto e confermano la costituzione di un accordo di partenariato finalizzato alla presentazione di una domanda di contributo relativa al progetto cui il presente accordo fa riferimento, condividendo le finalità e le modalità di attuazione delle iniziative così come descritte nel progetto allegato alla domanda.

3. Le parti concordano di riconoscere l'Ente locale firmatario soggetto responsabile dell'attuazione del progetto e beneficiario del relativo contributo.

4. Gli oneri finanziari sono stabiliti all'interno del piano finanziario, parte integrante della domanda di contributo.

5. Le parti si impegnano a rispettare i seguenti contenuti della collaborazione, con particolare riguardo alla messa a disposizione di spazi, competenze e risorse da parte di ciascun soggetto:

L'Ente locale

- fornirà gli spazi necessari all'organizzazione delle iniziative programmate
- metterà a disposizione personale dipendente dall'Ente stesso per la gestione amministrativa e di coordinamento delle attività in programma
- gestirà le fasi di controllo sulla tempistica ed il rispetto della normativa di riferimento
- ____
- ____

L'Associazione e/o Centro antiviolenza

- contribuiranno alla gestione del progetto rispettando gli indirizzi forniti dall'Ente locale
- ____
- ____

6. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo verranno apportate di concerto tra le parti firmatarie e comunicate tempestivamente all'Amministrazione regionale

7. Il partenariato terminerà automaticamente senza bisogno di alcuna formalità:

- alla completa realizzazione delle attività affidate dalla Direzione competente con liquidazione di ogni pendenza;
- anticipatamente se l'Amministrazione regionale, nell'adempimento delle sue facoltà, decidesse di rivedere i termini di durata del progetto;
- con il verificarsi di una causa di estinzione del rapporto per una delle cause previste dalla legislazione in vigore.

8. ____
____

Letto, confermato e sottoscritto

firme

16_36_1_DDC_LAV FOR_AREA AG REG LAV_6217_4_ALL3

Avviso pubblico "Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne – contributi anno 2016" (ai sensi del Regolamento emanato con DPReg. n. 147 del 20 luglio 2016)

MODULISTICA - allegato 2 – domanda di contributo e proposta progettuale

da inviare a (PEC): lavoro@certregione.fvg.it
riportando nell'oggetto la dicitura "Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne – contributi anno 2016"

Il/la sottoscritto/a ________ ____

nato/a ____ il ____ __

in qualità di **legale rappresentante di**

____

(denominazione Ente locale)

con sede in ______________________________ via ____

codice fiscale ____

CHIEDE

di poter accedere al contributo previsto dall'Avviso pubblico per "Iniziative speciali volte a contrastare la violenza di genere nei confronti delle donne" emanato ai sensi del Regolamento DPReg 147/2016.

A tal fine si impegna, in caso di concessione del contributo, ad osservare, in qualità di beneficiario responsabile dell'attuazione delle iniziative, tutti gli obblighi previsti dall'Avviso e dalla normativa vigente ed ivi richiamata.

Contestualmente indica:

- il seguente nominativo di un referente per comunicazioni relative al progetto presentato:

Referente:	
nominativo:	
numero di telefono:	
indirizzo e-mail:	

Estremi bancari dell'Ente beneficiario per l'accreditamento del contributo
conto corrente n. ____
presso l'Istituto di credito ____
ABI _____________________ CAB _____________________
IBAN ____

- il seguente elenco delle Associazioni che hanno sottoscritto il previsto Accordo di partenariato con l'Ente Locale

Elenco Associazioni
1: 2: 3:

SEZIONE 1 presentazione della domanda

TITOLO DEL PROGETTO

NUMERO DI CUP

FINALITA'

Descrivere brevemente (max 10 righe) le finalità specifiche perseguite dal progetto

INIZIATIVE CHE SI INTENDONO REALIZZARE

Indicare specificatamente le attività suddivise per giornate di attuazione

giornate	data	luogo
1° giornata		
2° giornata		
3° giornata		
4° giornata		

breve descrizione degli eventi:

1° giornata

2° giornata

3° giornata

4° giornata

modalità attuative

Descrivere brevemente azioni, fasi e tempi propedeutici alla realizzazione delle iniziative

PIANO FINANZIARIO
con indicazione analitica dei costi previsti, comprensivi di IVA e di ogni altro onere, suddivisi per macrovoci di spesa

1. piano finanziario – COSTI RISORSE UMANE (per personale non dipendente dal soggetto beneficiario – es. collaboratori professionisti ecc.)	**COSTI**
Specificare nominativo, qualifica, ruolo nel progetto I costi vanno suddivisi per compensi e spese di viaggio, vitto e alloggio	
a) …….	
b) …….	
c) …….	
……….	
……….	

2. piano finanziario – COSTI PER FORNITURA DI SERVIZI	**COSTI**
Specificare nominativo società/azienda/coop. e tipologia di servizio richiesto	
a) …….	
b) …….	
c) …….	
……….	
……….	

3. piano finanziario – COSTI PER NOLEGGIO, LOCAZIONE ED EVENTUALI ASSICURAZIONI PER LOCALI UTILIZZATI (qualora non siano già nella disponibilità del soggetto beneficiario o dei soggetti partner)	**COSTI**
Specificare nominativo fornitore, tipologia del servizio acquisito	
a) …….	
b) …….	
c) …….	
……….	
……….	

4. piano finanziario – COSTI PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, LEASING O NOLEGGIO MATERIALI E BENI STRUMENTALI *(spesa massima consentita 30% delle spese ammissibili)* **COSTI DI TRASPORTO, SPEDIZIONE O ASSICURAZIONE ATTREZZATURE**	**COSTI**
Specificare nominativo fornitore e tipologia di materiale o bene oggetto dell'acquisto, noleggio, spedizione o assicurazione	
a) …….	
b) …….	
c) …….	
……….	
……….	

5. piano finanziario – COSTI DI RAPPRESENTANZA *(spesa massima consentita 5% delle spese ammissibili)* **(es. rinfreschi, catering, allestimenti ornamentali ecc.)**	**COSTI**
Specificare nominativo fornitore e tipologia di servizio richiesto	
a) …….	
b) …….	
c) …….	
……….	
……….	

6. piano finanziario – COSTI PROMOZIONALI, PUBBLICITARI , DI AFFISSIONE E STAMPA MATERIALI **(qualora non realizzati con mezzi propri ed in economia dal soggetto beneficiario o dai soggetti partner)**	**COSTI**
Specificare nominativo fornitore e tipologia di servizio richiesto	
a) …….	
b) …….	
c) …….	
……….	
……….	

7. piano finanziario – RIEPILOGO COSTI	**COSTI**
TOTALE COSTI TABELLA 1	
TOTALE COSTI TABELLA 2	
TOTALE COSTI TABELLA 3	
TOTALE COSTI TABELLA 4	
TOTALE COSTI TABELLA 5	
TOTALE COSTI TABELLA 6	
T O T A L E G E N E R A L E	

16_36_1_DDS_DEM CONS_2246_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 23 agosto 2016, n. 2246/FIN

Art. 4 e 4 bis, LR 17/2009 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108, dd. 18/05/2012 e s.m.i. Sdemanializzazione di un bene ubicato in Comune di Pordenone - Fg. 20, all. D, mapp. 3052 di mq 45.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 dispone il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;

CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;

VISTI gli art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 riguardanti la procedura di sdemanializzazione dei beni di demanio idrico regionale e conseguente alienazione dei beni sdemanializzati;

VISTO il Regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i. concernente "criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009";

PRESO ATTO che il Signor Battistella Graziano, legale rappresentante della Battistella Investimenti srl, ha avanzato istanza in data 12/10/2015 per l'acquisizione di un bene del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione del bene stesso catastalmente identificato in Comune di Pordenone fg. 20 all. D mappale incensito di mq 45 circa;

VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della competente Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa del suolo, espresso con nota prot. 31043/LPP-INO dd. 01/12/2015 con il quale è stata accertata la perdita di funzionalità idraulica dell'area demaniale in questione;

VISTO che il Comune, interpellato ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17 con nota prot. 340 dd. 11/01/2016, non ha manifestato il proprio interesse all'acquisizione del bene nel termine ivi previsto;

VISTA la DGR n. 385 del 11/03/2016 con la quale è autorizzato il trasferimento, previa sdemanializzazione e conseguente procedura ad evidenza pubblica, del bene immobile catastalmente identificato in Comune di Pordenone fg. 20 all. D mappale incensito di mq 45 circa, la cui valutazione provvisoria è pari ad € 2.700,00 (duemilasettecento/00) esclusi gli oneri fiscali;

ACCERTATO che con Tipo frazionamento 66750/2016 si è provveduto al censimento del bene richiesto, ora identificato al fg. 20 all. D del Comune di Pordenone con mappale n. 3052 di mq 45;

RITENUTO di procedere alla sdemanializzazione del bene in argomento secondo i criteri di cui alla citata legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 concernente la "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale";

VISTO il DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

1. è sdemanializzato - secondo la procedura disciplinata dall'art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi

degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i. - il bene demaniale catastalmente identificato in Comune di Pordenone fg. 20 all. D mappale n. 3052 di mq 45;
2. il predetto bene sarà intestato a nome di "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
3. ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è disposto l'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali di proprietà dell'Amministrazione regionale.
Trieste, 23 agosto 2016

PASQUALE

16_36_1_DDS_DEM CONS_2247_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica 23 agosto 2016, n. 2247/FIN

Art. 4 e 4 bis, LR 17/2009 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108, dd. 18/05/2012 e s.m.i. Sdemanializzazione di beni ubicati in Comune di Ronchis. Foglio 13, mappale 962 di mq. 970 - Foglio 14, mappali 633 e 634 di complessivi mq. 2335 - Foglio 17, mappali 935, 936, 937, 938 e 939 di complessivi mq. 6807 - Foglio 18, mappale 383 di mq. 2415.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 dispone il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di tutti i beni immobili dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le opere pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto;
CONSIDERATO che i beni incensiti, allibrati negli atti del Catasto in partita speciale 4 "acque esenti da estimo" sono stati oggetto di specifico verbale di consegna n. 1 dd. 17 gennaio 2002 tra lo Stato e la Regione, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001 n. 265;
VISTI gli art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 riguardanti la procedura di sdemanializzazione dei beni di demanio idrico regionale e conseguente alienazione dei beni sdemanializzati;
VISTO il Regolamento di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i. concernente "criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009";
PRESO ATTO che il Comune di Ronchis ha avanzato istanza con nota prot. 6696 in data 19/12/2013 per l'acquisizione di beni del demanio idrico regionale, previa sdemanializzazione degli stessi, catastalmente identificati in Comune di Ronchis, ai fogli 13, 14, 17 18, mappali incensito di mq. 12.502 circa, relativi ai canali Latisanotta, Ronchis e Ronchis 2;
VISTO il parere tecnico vincolante alla sdemanializzazione della Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio difesa del suolo, espresso con nota prot. 10216 del 02/04/2014 con il quale è stata accertata la perdita di funzionalità idraulica dei beni in argomento;
VISTA la DGR n. 1655 del 12/09/2014 con la quale è autorizzato il trasferimento a titolo gratuito per finalità di pubblico interesse, previa sdemanializzazione dei beni catastalmente identificati in Comune di Ronchis, ai fogli 13, 14, 17, 18, mappali incensiti di mq. 12.502 circa, relativi ai canali Latisanotta, Ronchis e Ronchis 2, il cui valore è determinato provvisoriamente in € 187.530,00 (centottantasettemilacinquecentotrenta/00) esclusi gli oneri fiscali;
ACCERTATO che con Tipi di Frazionamento catastale n.ri 92277/2016 e 92278/2016 ed Inserimento Intestazioni catastali n.ri 74242/2016 e 74243/2016 si è provveduto al censimento dei beni richiesti, ora identificati in Comune di Ronchis al foglio 13 con mappale 962 di mq. 970, al foglio 14 con mappale 633 di mq. 1250 e mappale 634 di mq. 1085, al foglio 17 con mappali 935 di mq. 2510, mappale 936 di

mq. 210, mappale 937 di mq. 646, mappale 938 di mq. 1380, mappale 939 di mq. 2061, al foglio 18 con mappale 383 di mq. 2415;
RITENUTO di procedere alla sdemanializzazione dei beni in argomento secondo i criteri di cui alla citata legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e smi e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 concernente la "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale" e smi;
VISTO il DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale;

DECRETA

1. Sono sdemanializzati - secondo la procedure disciplinata dall'art. 4 e 4 bis della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 e relativo "Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009" di cui al DPReg. n. 0108 dd. 18/05/2012 e s.m.i. - i beni demaniali catastalmente identificati in Comune di Ronchis al
- foglio 13, mappale 962 di mq. 970
- foglio 14, mappale 633 di mq. 1250
- foglio 14, mappale 634 di mq. 1085
- foglio 17, mappale 935 di mq. 2510
- foglio 17, mappale 936 di mq. 210
- foglio 17, mappale 937 di mq. 646
- foglio 17, mappale 938 di mq. 1380
- foglio 17, mappale 939 di mq. 2061
- foglio 18, mappale 383 di mq. 2415;

2. I predetti beni saranno intestati a nome di "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia".
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17, è disposto l'aggiornamento dell'inventario dei beni demaniali di proprietà dell'Amministrazione regionale.
Trieste, 23 agosto 2016

PASQUALE

16_36_1_DDS_PROG GEST_6092_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 24 agosto 2016, n. 6092

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo 2014/2020. "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2016" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 333/2016. Programma specifico n. 52/16 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati. Approvazione operazioni presentate nel mese di giugno 2016 e prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 16 novembre 1982 n. 76, ed in particolare l'articolo 52 che autorizza l'Amministrazione regionale a predisporre il piano annuale di formazione professionale e gli altri interventi a carattere speciale, finalizzando gli stessi all'accesso al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il DPReg n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011 che approva il "Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76," di seguito Regolamento, che ha abrogato il precedente regolamento emanato con DPReg. 87/Pres. Del 29/04/2010 che a sua volta ha abrogato il regolamento emanato con DPReg 9 gennaio 2008 n. 7/Pres.;
VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - 2014/2020 - della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 333 del 4 marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni con la quale è stato approvato il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2016", di seguito PPO 2016, che prevede, fra l'altro, la realizzazione del programma specifico n. 52/16 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati;
VISTO il decreto n. 3239/LAVFORU del 5 maggio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 del 18 maggio 2016, con il quale è stato emanato l'avviso per la presentazione delle operazioni a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia - Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020, in attuazione del programma specifico n. 52/16 - Percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati del PPO 2016;
VISTO il decreto n. 4634/LAVFORU del 20 giugno 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 29 giugno 2016, con il quale sono state apportate modifiche all'Avviso;
PRECISATO che le operazioni devono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica della Struttura attuatrice lavoro@certregione.fvg.it entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno di ciascun mese di operatività dello sportello ed entro il termine ultimo del 31 ottobre 2016, salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili;
PRECISATO che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle operazioni relative ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati ammontano ad euro 1.000.000,00;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono approvate sulla base del documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par. 2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta dell'11 giugno 2015;
VISTE le operazioni riferite ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati presentate dal 1° giugno al 30 giugno 2016;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle operazioni di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 2 agosto 2016;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che sono state presentate 7 operazioni, tutte ammesse alla valutazione, delle quali 2 risultano rinunciate prima della valutazione comparativa, per cui risultano approvabili 5 operazioni;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni riferite ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:
- graduatoria delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni escluse (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione a finanziamento di 5 operazioni riferite ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati per complessivi euro 33.480,00;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:
Capitolo S/3631 - competenza 2016 - euro 4.212,00
Capitolo S/3632 - competenza 2016 - euro 9.828,00
Capitolo S/3633 - competenza 2016 - euro 14.040,00
Capitolo S/3634 - competenza 2016 - euro 810,00
Capitolo S/3635 - competenza 2016 - euro 1.890,00
Capitolo S/3636 - competenza 2016 - euro 2.700,00
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è di complessivi euro 966.520,00;
RICORDATO che le operazioni devono concludersi entro il 31 dicembre 2017;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
PRECISATO inoltre che i soggetti attuatori ai quali compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
VISTA la Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e conta-

bilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2015;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito dell'esame delle operazioni riferite ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati presentate nel mese di giugno 2016, sono approvati i seguenti documenti:

- graduatoria delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
- elenco delle operazioni escluse (allegato 2 parte integrante);

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 5 operazioni riferite ai percorsi di formazione per la riqualificazione di lavoratori occupati per complessivi euro 33.480,00.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della regione:

Capitolo S/3631 - competenza 2016 - euro	4.212,00
Capitolo S/3632 - competenza 2016 - euro	9.828,00
Capitolo S/3633 - competenza 2016 - euro	14.040,00
Capitolo S/3634 - competenza 2016 - euro	810,00
Capitolo S/3635 - competenza 2016 - euro	1.890,00
Capitolo S/3636 - competenza 2016 - euro	2.700,00

4. Le operazioni devono concludersi entro il 31 dicembre 2017.
5. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 24 agosto 2016

FERFOGLIA

16_36_1_DDS_PROG GEST_6092_2_ALL

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI APPROVATE
(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

1420QLO16PS52

FSE 2014/2020 - PERCORSI DI FORMAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI LAVORATORI OCCUPATI - 2016 ps 52

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	SOLUZIONI DI DOMOTICA AVANZATA PER LE RESIDENZE ASSISTITE	FP1654561002	SYNTHESI FORMAZIONE	2016	10.800,00	7.560,00	79
2	METODOLOGIE DI PROGETTAZIONE VIRTUALE PER IL SISTEMA CASA	FP1654561003	SYNTHESI FORMAZIONE	2016	10.800,00	6.480,00	75
3	SISTEMI DI PROGETTAZIONE VIRTUALE IN 3D PER L'ARREDO	FP1654561001	SYNTHESI FORMAZIONE	2016	10.800,00	6.480,00	73
4	MODELLAZIONE TRIDIMENSIONALE CON SOLIDWORKS	FP1654550002	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE	2016	10.800,00	5.400,00	72,5
5	PROGETTAZIONE CON INVENTOR PER INNOVARE	FP1654559001	ARSAP - IMPRESA SOCIALE	2016	10.800,00	7.560,00	70,5
			Totale con finanziamento		54.000,00	33.480,00	
			Totale		54.000,00	33.480,00	
			Totale con finanziamento		54.000,00	33.480,00	
			Totale		54.000,00	33.480,00	

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI ESCLUSE

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Descrizione	Operatore
1420QLO16PS52	FP1654550001	GESTIRE CON EFFICACIA LE RETI E LE PRASSI PER LA PROGETTAZIONE INTEGRATA	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE
1420QLO16PS52	FP1654550003	METODICHE, PRASSI E STRUMENTI DI PROGETTAZIONE INTEGRATA NELL APPROCCIO TAILOR MADE	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L IMPRESA SOCIALE

16_36_1_DDS_PROG GEST_6093_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 24 agosto 2016, n. 6093

LR 76/82, articolo 9, lettera "b" - Avviso per la presentazione di richieste di finanziamento per attività di assistenza ai partecipanti ai corsi di istruzione e formazione professionale ed ai percorsi previsti dalla legge regionale n. 22/2007 emanato con decreto 6036/LAVFORU del 22/08/2016. Correzione errori materiali.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

VISTO l'Avviso allegato quale parte integrante al decreto 6036/LAVFORU del 22 agosto 2016, con il quale sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, la valutazione ed il finanziamento delle attività di assistenza agli allievi di cui all'articolo 9 comma 1, lettera b) della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, da realizzarsi con riferimento alle attività corsuali previste nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale 2015/2016;

RILEVATO che agli articoli 7 comma 1) e 8 comma 1) dell'Avviso, in luogo della data di emanazione del D.P.Reg. 140/Pres. (7 luglio 2016) è indicata da data del BUR nel quale lo stesso D.P.Reg. è stato pubblicato (20 luglio 2016);

RITENUTO di provvedere alla correzione degli errori materiali rilevati;

DECRETA

1) All'Avviso allegato quale parte integrante al decreto 6036/LAVFORU del 22 agosto 2016, con il quale sono stabiliti termini e modalità per la presentazione, la valutazione ed il finanziamento delle attività di assistenza agli allievi di cui all'articolo 9 comma 1, lettera b) della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, da realizzarsi con riferimento alle attività corsuali previste nell'ambito del Piano regionale di formazione professionale 2015/2016, sono apportate le seguenti correzioni:

a) Al comma 1) dell'articolo 7, le parole "D.P.Reg. 140/Pres. del 20 luglio 2016" sono sostituite dalle parole "D.P.Reg. 7 luglio 2016, n. 140/Pres., pubblicato sul BUR n. 29 del 20 luglio 2016".-

b) Al comma 1) dell'articolo 8, le parole "D.P.Reg. 140/Pres. del 20 luglio 2016" sono sostituite dalle parole "D.P.Reg. 7 luglio 2016, n. 140/Pres., pubblicato sul BUR n. 29 del 20 luglio 2016".-

2) Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 agosto 2016

FERFOGLIA

16_36_1_DDS_PROG GEST_6144_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 25 agosto 2016, n. 6144

Legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 6, comma 4 - "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta". Finanziamento di 40 operazioni formative aziendali PMI a favore di lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000 - Mese di novembre 2015 approvate con decreto n.

1102/LAVFORU del 29 febbraio 2016 e prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982 recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge n. 53 dell'8 marzo 2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", e in particolare l'articolo 6, comma 4, in base al quale le Regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori e che, per tali fini, viene ripartita annualmente tra le Regioni una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236;
VISTO il decreto n. 5530/LAVFORU del 15 ottobre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 28 ottobre 2015, con il quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di operazioni formative aziendali a favore dei lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000;
VISTO il decreto n. 1102/LAVFORU del 29 febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 9 marzo 2016, con il quale sono state approvate 135 operazioni formative aziendali P.M.I., presentate nel mese di novembre 2015 e non ammesse a finanziamento 40 operazioni per esaurimento delle risorse rese disponibili dall'avviso;
VISTA la nota prot. 11758 del 2 agosto 2016 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali conferma la possibilità di utilizzare i fondi residui di cui al DD 829/Segr D.G./2012 - art. 9 Legge 236/93, prendendo atto che la natura delle attività formative di cui all'Avviso più sopra citato sono del tutto assimilabili a quelle finanziabili ai sensi della citata L. 236/93;
RITENUTO pertanto di ammettere a finanziamento le 40 operazioni di cui sopra e precisamente dal n. 24 al n. 35 (53 ENTI PMI 2015) e dal n. 73 al n. 100 (53 PMI 2015) approvate con il citato decreto n. 1102/LAVFORU /2016 e dettagliatamente descritte nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di procedere alla prenotazione della spesa a carico dei capitoli 5815 e 5817 del bilancio regionale per la somma complessiva di euro 225.323,93 come indicato nell'allegato A;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa citate è autorizzato il finanziamento di 40 operazioni e precisamente dal n. 24 al n. 35 (53 ENTI PMI 2015) e dal n. 73 al n. 100 (53 PMI 2015) approvate con decreto n. 1102/LAVFORU del 29 febbraio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 9 marzo 2016 e non finanziate per esaurimento delle risorse rese disponibili dall'avviso di cui al decreto n. 5530/LAVFORU del 15 ottobre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 28 ottobre 2015, per complessivi euro 225.323,93 come dettagliatamente descritte nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Per le motivazioni in premessa citate è autorizzata la spesa di complessivi euro 225.323,93, per il finanziamento delle operazioni descritte nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento.
3. La spesa di euro 225.323,93 è prenotata a carico dei capitoli di spesa del bilancio regionale come di seguito indicato, come precisato a livello di ciascuna operazione nell'allegato A e come specificato nell'allegato contabile parte integrante:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso
5815	182.123,98
5817	43.199,95

4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 25 agosto 2016

FERFOGLIA

16_36_1_DDS_PROG GEST_6144_2_ALL

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI APPROVATE
(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

53 ENTI PMI 2015

LEGGE 53/2000 - ENTI SU COMM. PMI (prevalente) 2015

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	MANUTENZIONE DI AREE VERDI ATTRAVERSO LA GREEN E LA BLUE ECONOMY	FP1593189009	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2015	5.760,00	3.456,00	75
2	GESTIRE UN'ORGANIZZAZIONE CONSAPEVOLE E RESPONSABILE	FP1593147003	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2015	5.399,99	3.779,99	75
3	GESTIRE UN'ORGANIZZAZIONE CONSAPEVOLE E RESPONSABILE	FP1593147006	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2015	8.639,99	6.047,99	75
4	QUALIFICAZIONE ED INNOVAZIONE DEL PROCESSO MANUTENTIVO: FOCUS UNI 11414 E UNI EN 15628	FP1593243001	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2015	7.199,92	4.679,95	74,5
5	AUTOMATIZZARE I PROCESSI D'IMPRESA	FP1593147002	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2015	5.400,00	3.780,00	74
6	LA LEAN PER LA GESTIONE DI MAGAZZINO E PRODUZIONE	FP1593251001	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2015	9.000,00	6.300,00	74
7	TECNICHE DI COMUNICAZIONE E GESTIONE DEL CLIENTE NELL'ATTIVITA' DI RISTORAZIONE	FP1592986003	F.A.T.A. S.C.A.R.L.	2015	4.320,00	3.024,00	73,5
8	LINGUA INGLESE PER IL CLIL	FP1593257002	ASSOCIAZIONE CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CNOS-FAP BEARZI	2015	5.400,00	3.240,00	73
9	L'IMPLEMENTAZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO SECONDO IL D.LGS. 231/2001	FP1593251002	I.R.E.S. - ISTITUTO DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA IMPRESA SOCIALE	2015	9.000,00	6.300,00	72
10	INNOVARE L'IMPRESA CON STRUMENTI INFORMATICI AVANZATI	FP1593147005	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2015	5.400,00	3.780,00	71
11	IL CONTROLLO INFORMATIZZATO DELLA PRODUZIONE - BASE	FP1593217003	SYNTHESI FORMAZIONE	2015	9.000,00	6.300,00	69,5
12	IL CONTROLLO INFORMATIZZATO DELLA PRODUZIONE - AVANZATO	FP1593217004	SYNTHESI FORMAZIONE	2015	9.000,00	6.300,00	69,5
			Totale con finanziamento		83.519,90	56.987,93	
			Totale		83.519,90	56.987,93	

53 PMI 2015

LEGGE 53/2000 - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale 2015

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	TECNICHE D'INTEGRAZIONE TRA PROCESSI FORMATIVI E SERVIZI PER IL LAVORO	FP1593255002	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2015	5.400,00	3.780,00	75
2	MARKETING & RELAZIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI	FP1593124002	GEASS S.R.L.	2015	9.000,00	6.300,00	75

3	PRATICHE SOCIALMENTE RESPONSABILI NELLA SUPPLY CHAIN	FP1593129001	SALUMIFICIO DENTESANO S.P.A.	2015	9.000,00	6.300,00	74,5
4	ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE - TEMPI E METODI	FP1593108002	LUCE S.R.L.	2015	9.000,00	6.300,00	74,5
5	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE (D.LGS 231/2001)	FP1593126002	OMNIADOC S.P.A.	2015	9.000,00	6.300,00	74,5
6	TECNICHE DI PROJECT MANAGEMENT	FP1593255001	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2015	9.000,00	6.300,00	74
7	STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE	FP1593150001	ARCA S.R.L.	2015	9.000,00	6.300,00	73,5
8	VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA QUALITÀ E SISTEMA AZIENDA	FP1593160001	MART S.R.L.	2015	9.000,00	6.300,00	73,5
9	TEAM IN ACTION: GRUPPI DI LAVORO EFFICACI PER LO SVILUPPO DI IMPRESA	FP1593159001	JULIA GAS S.R.L.	2015	9.000,00	6.300,00	73,5
10	INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA E NUOVI MERCATI	FP1593111002	AUSSAFER DUE S.R.L.	2015	9.000,00	5.400,00	73,5
11	MARKETING & RELAZIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI	FP1593081001	ARCHETIPO S.R.L.	2015	9.000,00	6.300,00	73,5
12	MARKETING & RELAZIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI	FP1593108001	LUCE S.R.L.	2015	9.000,00	6.300,00	73,5
13	LA STRATEGIA SIX SIGMA PER LA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI	FP1593115001	HIGH-TECH S.R.L.	2015	9.000,00	6.300,00	73,5
14	PENSARE SNELLO PER INNOVARE E COMPETERE	FP1593115002	HIGH-TECH S.R.L.	2015	9.000,00	6.300,00	73,5
15	LEAN MANIFACTURING - APPROCCIO E STRUMENTI ORGANIZZATIVI	FP1593200002	O.T.P. SRL	2015	9.000,00	6.300,00	73,5
16	BUSINESS ENGLISH	FP1592316001	R.M.S. S.R.L.	2015	8.640,00	5.184,00	72,5
17	INTRODUZIONE ALLA LEAN PRODUCTION IN AZIENDA	FP1593150002	ARCA S.R.L.	2015	9.000,00	6.300,00	72,5
18	APPLICARE I PRINCIPI DELLA LEAN PRODUCTION AL CONTESTO AZIENDALE	FP1593160002	MART S.R.L.	2015	9.000,00	6.300,00	72,5
19	ETICA E INFORMATION SECURITY MANAGEMENT	FP1593126001	OMNIADOC S.P.A.	2015	9.000,00	6.300,00	72,5
20	LA GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN ALL'INTERNO DI UN PERCORSO CSR	FP1593074001	KRISTALIA S.R.L.	2015	9.000,00	6.300,00	72,5
21	PRATICHE SOCIALMENTE RESPONSABILI NELLA SUPPLY CHAIN	FP1593131001	ART& GRAFICA S.N.C. DI GANIS LUIGI E LIAN PAOLINO	2015	9.000,00	6.300,00	72,5
22	IL SISTEMA INTEGRATO ISO 27001 - ISO 9001	FP1593133002	CEU SRL	2015	9.000,00	6.300,00	72,5
23	BUSINESS ENGLISH INTERMEDIATE	FP1592314002	REFRION S.R.L.	2015	8.640,00	5.184,00	71,5
24	FINANZA PER NON SPECIALISTI	FP1592985001	TESOLIN S.R.L.	2015	6.840,00	4.788,00	71,5
25	L'INNOVAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI	FP1593135002	CABEL ENERGY S.R.L.	2015	9.000,00	6.300,00	70,5
26	INTERNATIONAL MARKETS	FP1593206001	R.G.R. S.R.L.	2015	9.000,00	6.300,00	70
27	TECNICHE E STRUMENTI DI VENDITA MULTIMEDIALE	FP1593206002	R.G.R. S.R.L.	2015	9.000,00	6.300,00	70
28	SVILUPPO EXPORT: BUSINESS ENGLISH AND CONVERSATION - LIVELLO A1+	FP1593232001	CBS.EST S.R.L.	2015	9.000,00	5.400,00	69,5
				Totale con finanziamento	245.520,00	168.336,00	
				Totale	245.520,00	168.336,00	
				Totale con finanziamento	329.039,90	225.323,93	
				Totale	329.039,90	225.323,93	

16_36_1_DDS_PROG GEST_6172_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 26 agosto 2016, n. 6172

Legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 6, comma 4 - "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta". Finanziamento operazioni formative aziendali PMI a favore di lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000 - Mese di dicembre 2015 approvate con decreto n. 1709/LAVFORU del 22 marzo 2016 e prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982 recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge n. 53 dell'8 marzo 2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", e in particolare l'articolo 6, comma 4, in base al quale le Regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori e che, per tali fini, viene ripartita annualmente tra le Regioni una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236;
VISTO il decreto n. 5530/LAVFORU del 15 ottobre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 28 ottobre 2015, con il quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di operazioni formative aziendali a favore dei lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000;
VISTO il decreto n. 1709/LAVFORU del 22 marzo 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 6 aprile 2016, con il quale sono state approvate 21 operazioni formative aziendali P.M.I., presentate nel mese di dicembre 2015 e non ammesse a finanziamento per esaurimento delle risorse rese disponibili dall'avviso;
VISTA la nota prot. 11758 del 2 agosto 2016 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali conferma la possibilità di utilizzare i fondi residui di cui al DD 829/Segr D.G./2012 - art. 9 Legge 236/93, prendendo atto che la natura delle attività formative di cui all'Avviso più sopra citato sono del tutto assimilabili a quelle finanziabili ai sensi della citata L. 236/93;
RITENUTO pertanto di ammettere a finanziamento le 21 operazioni approvate con il citato decreto n. 1709/LAVFORU/2016 e dettagliatamente descritte nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di procedere alla prenotazione della spesa a carico dei capitoli 5815 e 5817 del bilancio regionale per la somma complessiva di euro 115.828,38 come indicato nell'allegato A;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2015 e successive

modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa citate è autorizzato il finanziamento di 21 operazioni approvate con decreto n. 1709/LAVFORU del 22 marzo 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 6 aprile 2016 e non finanziate per esaurimento delle risorse rese disponibili dall'avviso di cui al decreto n. 5530/LAVFORU del 15 ottobre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 28 ottobre 2015, per complessivi euro 115.828,38, come dettagliatamente descritte nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Per le motivazioni in premessa citate è autorizzata la spesa di complessivi euro 115.828,38, per il finanziamento delle operazioni descritte nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. La spesa di euro 115.828,38 è prenotata a carico dei capitoli di spesa del bilancio regionale come di seguito indicato, come precisato a livello di ciascuna operazione nell'allegato A e come specificato nell'allegato contabile parte integrante:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso
5815	93.186,00
5817	22.642,38

4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 26 agosto 2016

FERFOGLIA

16_36_1_DDS_PROG GEST_6172_2_ALL

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

53 ENTI PMI 2015

LEGGE 53/2000 - ENTI SU COMM. PMI (prevalente) 2015

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	STRUMENTI INNOVATIVI PER GESTIRE I SOGGETTI AUTISTICI LIEVI	F15100441002	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2015	3.780,00	2.646,00	87
2	DIVERSITY MANAGEMENT: GESTIONE DELLE DIVERSITA' E DELL'INCLUSIONE - ED. A	FP1593538001	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2015	5.759,63	4.031,74	73,5
3	DIVERSITY MANAGEMENT: GESTIONE DELLE DIVERSITA' E DELL'INCLUSIONE - ED. B	FP1593538002	I.F.O.R. - ISTITUTO FORMAZIONE E OCCUPAZIONE REGIONALE	2015	5.760,00	4.032,00	73,5
4	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - STEP 1	F15101606001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2015	9.000,00	5.400,00	73
5	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - STEP 2	F15101606002	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2015	9.000,00	5.400,00	73
			Totale con finanziamento		33.299,63	21.509,74	
			Totale		33.299,63	21.509,74	

53 PMI 2015

LEGGE 53/2000 - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale 2015

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SICUREZZA DEI PROCESSI AZIENDALI	FP1598915002	EASY MEC SRL	2015	9.000,00	6.300,00	77
2	STRUMENTI PER LA LEAN OFFICE	F15102174002	ESTECO SPA	2015	9.000,00	5.400,00	76,5
3	PROGRAMMAZIONE FUORI LINEA PER SISTEMI ROBOTIZZATI (ROBOTSTUDIO)	FP1598913001	PLANET AUTOMATION S.R.L.	2015	9.000,00	6.300,00	76
4	AZIENDA GREEN: GLOBAL GAP E CERTIFICAZIONE DI FILIERA	F15102153001	POMIS S.S. SOCIETA' AGRICOLA	2015	9.000,00	6.300,00	75,5
5	LA SALDATURA SECONDO ISO UNI EN 3834 E UNI EN 1090	FP1598915001	EASY MEC SRL	2015	9.000,00	6.300,00	75
6	SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E GESTIONE DELLA SAFETY	F15102162001	OFFICINE FORGIARINI DI FORGIARINI ERMO E ROMANO	2015	9.000,00	6.300,00	74,5
7	LINGUA INGLESE PER L'AZIENDA INTERNAZIONALE	F15102159001	MATTIAZZI NEVIO E C. SNC	2015	7.200,00	5.040,00	74,5
8	MODELLAZIONE SOLIDA PER L'INGEGNERIZZAZIONE DEL PRODOTTO	F15102159002	MATTIAZZI NEVIO E C. SNC	2015	9.000,00	6.300,00	74,5
9	BUSINESS INTELLIGENCE - STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	F15102174001	ESTECO SPA	2015	9.000,00	5.400,00	71,5
10	LA SALDATURA SECONDO NORME EUROPEE	FP1598907001	PELFA GROUP S.R.L.	2015	9.000,00	6.300,00	71,5
11	WELDING ROBOTS	F15102158001	EURO 2000 DI DAL BO GIORGIO & LESIZZA MARIA S.N.C.	2015	9.000,00	6.300,00	71,5
12	MODELLAZIONE SOLIDA APPLICATA ALLA FRESATURA DEL LEGNO	F15102172001	PENTA LEGNO S.R.L.	2015	9.000,00	6.300,00	71,5

13	CAD CAM PER CENTRI DI LAVORO	F15102177001	INTERIOR BELTRAMINI S.R.L.	2015	9.000,00	6.300,00	71,5
14	LINGUA INGLESE PER LA GESTIONE DELLE RELAZIONI NEI PROGETTI INTERNAZIONALI	F15102545001	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2015	5.398,05	3.778,64	70,5
15	DESIGN STRUTTURALE CON MASTERCAM	FP1598909001	L.M.B. S.R.L.	2015	9.000,00	5.400,00	70,5
16	LA SALDATURA CON FILO ANIMATO	FP1598907002	PELFA GROUP S.R.L.	2015	9.000,00	6.300,00	68,5
			Totale con finanziamento		138.598,05	94.318,64	
			Totale		138.598,05	94.318,64	
			Totale con finanziamento		171.897,68	115.828,38	
			Totale		171.897,68	115.828,38	

16_36_1_DDS_PROG GEST_6173_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 26 agosto 2016, n. 6173

Legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 6, comma 4 - "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta". Finanziamento di 5 operazioni formative aziendali G.I. a favore di lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000 - mese di dicembre 2015 approvate con decreto n. 1710/LAVFORU del 22 marzo 2016 e prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982 recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge n. 53 dell'8 marzo 2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", e in particolare l'articolo 6, comma 4, in base al quale le Regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori e che, per tali fini, viene ripartita annualmente tra le Regioni una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236;
VISTO il decreto n. 5530/LAVFORU del 15 ottobre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 28 ottobre 2015, con il quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di operazioni formative aziendali a favore dei lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000;
VISTO il decreto n. 1710/LAVFORU del 22 marzo 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 6 aprile 2016, con il quale sono state approvate 12 operazioni formative aziendali G.I., presentate nel mese di dicembre 2015 e non ammesse a finanziamento 5 operazioni per esaurimento delle risorse rese disponibili dall'avviso;
VISTA la nota prot. 11758 del 2 agosto 2016 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali conferma la possibilità di utilizzare i fondi residui di cui al DD 829/Segr D.G./2012 - art. 9 Legge 236/93, prendendo atto che la natura delle attività formative di cui all'Avviso più sopra citato sono del tutto assimilabili a quelle finanziabili ai sensi della citata L. 236/93;
RITENUTO pertanto di ammettere a finanziamento le 5 operazioni di cui sopra e precisamente dal n. 3 al n. 7 (53 GI 2015) approvate con il citato decreto n. 1710/LAVFORU/2016 e dettagliatamente descritte nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di procedere alla prenotazione della spesa a carico del capitolo 5815 del bilancio regionale per la somma complessiva di euro 21.240,00 come indicato nell'allegato A;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per

l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa citate è autorizzato il finanziamento di 5 operazioni, precisamente dal n. 3 al n. 7 (53 GI 2015), approvate con decreto n. 1710/LAVFORU del 22 marzo 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 14 del 6 aprile 2016 e non finanziate per esaurimento delle risorse rese disponibili dall'avviso di cui al decreto n. 5530/LAVFORU del 15 ottobre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 28 ottobre 2015, per complessivi euro 21.240,00, come dettagliatamente descritte nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Per le motivazioni in premessa citate è autorizzata la spesa di complessivi euro 21.240,00, per il finanziamento delle operazioni descritte nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. La spesa di euro 21.240,00 è prenotata a carico del capitolo di spesa 5815 del bilancio regionale, come precisato a livello di ciascuna operazione nell'allegato A e come specificato nell'allegato contabile parte integrante.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 26 agosto 2016

FERFOGLIA

16_36_1_DDS_PROG GEST_6173_2_ALL

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI APPROVATE
(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

53 GI 2015

LEGGE 53/2000 - GRANDI IMPRESE Monoaziendale 2015

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	INGLESE TECNICO	F15101560001	BOFROST* ITALIA S.P.A.	2015	9.000,00	4.500,00	74,5
2	DATA ANALYSIS E POWERPIVOT ED.A	F15100498002	LIMACORPORATE S.P.A.	2015	7.560,00	3.780,00	74,5
3	BUSINESS ENGLISH ED.3	F15100498001	LIMACORPORATE S.P.A.	2015	8.280,00	4.140,00	74,5
4	COACHING EVOLUTION	F15100864001	BROVEDANI S.P.A.	2015	8.640,00	4.320,00	74
5	LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE DEI PROGETTI NAVALI	F15102555001	NAVALIMPIANTI - S.P.A.	2015	9.000,00	4.500,00	70,5
			Totale con finanziamento		42.480,00	21.240,00	
			Totale		42.480,00	21.240,00	
			Totale con finanziamento		42.480,00	21.240,00	
			Totale		42.480,00	21.240,00	

16_36_1_DDS_PROG GEST_6174_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 26 agosto 2016, n. 6174

Legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 6, comma 4 - "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta". Finanziamento operazioni formative aziendali PMI a favore di lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000 - Mese di gennaio 2016 approvate con decreto n. 2195/LAVFORU del 7 aprile 2016 e prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982 recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge n. 53 dell'8 marzo 2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", e in particolare l'articolo 6, comma 4, in base al quale le Regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori e che, per tali fini, viene ripartita annualmente tra le Regioni una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236;
VISTO il decreto n. 5530/LAVFORU del 15 ottobre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 28 ottobre 2015, con il quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di operazioni formative aziendali a favore dei lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000;
VISTO il decreto n. 2195/LAVFORU del 7 aprile 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 20 aprile 2016, con il quale è stata approvata 1 operazione formativa aziendale P.M.I., presentata nel mese di gennaio 2016 e non ammessa a finanziamento per esaurimento delle risorse rese disponibili dall'avviso;
VISTA la nota prot. 11758 del 2 agosto 2016 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali conferma la possibilità di utilizzare i fondi residui di cui al DD 829/Segr D.G./2012 - art. 9 Legge 236/93, prendendo atto che la natura delle attività formative di cui all'Avviso più sopra citato sono del tutto assimilabili a quelle finanziabili ai sensi della citata L. 236/93;
RITENUTO pertanto di ammettere a finanziamento 1 operazione approvata con il citato decreto n. 2195/LAVFORU/2016 e dettagliatamente descritta nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di procedere alla prenotazione della spesa a carico del capitolo 5815 del bilancio regionale per la somma complessiva di euro 5.292,00 come indicato nell'allegato A;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa citate è autorizzato il finanziamento di 1 operazione approvata con decreto n. 2195/LAVFORU del 7 aprile 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 20 aprile 2016 e non finanziata per esaurimento delle risorse rese disponibili dall'avviso di cui al decreto n. 5530/LAVFORU del 15 ottobre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 28 ottobre 2015, per complessivi euro 5.292,00, come dettagliatamente descritta nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Per le motivazioni in premessa citate è autorizzata la spesa di euro 5.292,00, per il finanziamento dell'operazione descritta nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. La spesa di euro 5.292,00 è prenotata a carico del capitolo di spesa 5815 del bilancio regionale, come precisato nell'allegato A e come specificato nell'allegato contabile parte integrante.

4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 agosto 2016

FERFOGLIA

16_36_1_DDS_PROG GEST_6174_2_ALL

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI APPROVATE
(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

53 PMI 2015

LEGGE 53/2000 - PICCOLE E MEDIE IMPRESE Monoaziendale 2015

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore		Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	L'AUTOMATIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI	FP1605148001	QUATTRIN S.R.L.		2016	7.560,00	5.292,00	70,5
				Totale con finanziamento		7.560,00	5.292,00	
				Totale		7.560,00	5.292,00	
				Totale con finanziamento		7.560,00	5.292,00	
				Totale		7.560,00	5.292,00	

16_36_1_DDS_PROG GEST_6175_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 26 agosto 2016, n. 6175

Legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 6, comma 4 - "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta". Finanziamento operazioni formative aziendali GI a favore di lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000 - Mese di gennaio 2016 approvate con decreto n. 2196/LAVFORU del 7 aprile 2016 e prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982 recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;

VISTA la legge n. 53 dell'8 marzo 2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", e in particolare l'articolo 6, comma 4, in base al quale le Regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori e che, per tali fini, viene ripartita annualmente tra le Regioni una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTO il decreto n. 5530/LAVFORU del 15 ottobre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 28 ottobre 2015, con il quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di operazioni formative aziendali a favore dei lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000;

VISTO il decreto n. 2196/LAVFORU del 7 aprile 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 20 aprile 2016, con il quale sono state approvate 4 operazioni formative aziendali G.I., presentate nel mese di gennaio 2016 e non ammesse a finanziamento per esaurimento delle risorse rese disponibili dall'avviso;

VISTA la nota prot. 11758 del 2 agosto 2016 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali conferma la possibilità di utilizzare i fondi residui di cui al DD 829/Segr D.G./2012 - art. 9 Legge 236/93, prendendo atto che la natura delle attività formative di cui all'Avviso più sopra citato sono del tutto assimilabili a quelle finanziabili ai sensi della citata L. 236/93;

RITENUTO pertanto di ammettere a finanziamento le 4 operazioni approvate con il citato decreto n. 2196/LAVFORU/2016 e dettagliatamente descritte nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di procedere alla prenotazione della spesa a carico dei capitoli 5815 e 5817 del bilancio regionale per la somma complessiva di euro 13.680,00 come indicato nell'allegato A;

PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016);

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016);

VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa citate è autorizzato il finanziamento di 4 operazioni approvate con decreto n. n. 2196/LAVFORU del 7 aprile 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 20 aprile 2016 e non finanziate per esaurimento delle risorse rese disponibili dall'avviso di cui al decreto n. 5530/LAVFORU del 15 ottobre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 28 ottobre 2015, per complessivi euro 13.680,00, come dettagliatamente descritte nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Per le motivazioni in premessa citate è autorizzata la spesa di complessivi euro 13.680,00, per il finanziamento delle operazioni descritte nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. La spesa di euro 13.680,00 è prenotata a carico dei capitoli di spesa del bilancio regionale come di seguito indicato, come precisato a livello di ciascuna operazione nell'allegato A e come specificato nell'allegato contabile parte integrante:

Capitolo	spesa autorizzata esercizio in corso
5815	8.280,00
5817	5.400,00

4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 agosto 2016

FERFOGLIA

16_36_1_DDS_PROG GEST_6175_2_ALL

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI APPROVATE

(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

53 ENTI GRANDI 2015

LEGGE 53/2000 - ENTI SU COMM. GRANDI (prevalente) 2015

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	SVILUPPARE E INNOVARE LE PERFORMANCE AZIENDALI IN UN CLIMA DI BENESSERE PRODUTTIVO	FP1605618001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2016	5.400,00	2.700,00	76
2	LO STILE DI LEADERSHIP EMPOWERING PER L'INNOVAZIONE E L'OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORO	FP1605618002	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2016	5.400,00	2.700,00	75
			Totale con finanziamento		10.800,00	5.400,00	
			Totale		10.800,00	5.400,00	

53 GI 2015

LEGGE 53/2000 - GRANDI IMPRESE Monoaziendale 2015

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	DATA ANALYSIS E POWERPIVOT ED.B	FP1605556001	LIMACORPORATE S.P.A.	2016	7.560,00	3.780,00	74,5
2	MODELLI ORGANIZZATIVI EX LEGE 231/01 PER L'AZIENDA RESPONSABILE E PARTECIPATA	FP1604793001	MESTIERI & MESTIERI - SOCIETA' COOPERATIVA	2016	9.000,00	4.500,00	73
			Totale con finanziamento		16.560,00	8.280,00	
			Totale		16.560,00	8.280,00	
			Totale con finanziamento		27.360,00	13.680,00	
			Totale		27.360,00	13.680,00	

16_36_1_DDS_PROG GEST_6176_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 26 agosto 2016, n. 6176

Legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 6, comma 4 - "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta". Finanziamento operazioni formative aziendali GI a favore di lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000 - Mese di febbraio 2016 approvate con decreto n. 2850/LAVFORU del 22 aprile 2016 e prenotazione fondi.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982 recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge n. 53 dell'8 marzo 2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città", e in particolare l'articolo 6, comma 4, in base al quale le Regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori e che, per tali fini, viene ripartita annualmente tra le Regioni una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236;
VISTO il decreto n. 5530/LAVFORU del 15 ottobre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 28 ottobre 2015, con il quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di operazioni formative aziendali a favore dei lavoratori destinatari di congedo ai sensi della legge 53/2000;
VISTO il decreto n. 2850/LAVFORU del 22 aprile 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 4 maggio 2016, con il quale sono state approvate 2 operazioni formative aziendali G.I., presentate nel mese di febbraio 2016 e non ammesse a finanziamento per esaurimento delle risorse rese disponibili dall'avviso;
VISTA la nota prot. 11758 del 2 agosto 2016 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali conferma la possibilità di utilizzare i fondi residui di cui al DD 829/Segr D.G./2012 - art. 9 Legge 236/93, prendendo atto che la natura delle attività formative di cui all'Avviso più sopra citato sono del tutto assimilabili a quelle finanziabili ai sensi della citata L. 236/93;
RITENUTO pertanto di ammettere a finanziamento le 2 operazioni approvate con il citato decreto n. 2850/LAVFORU/2016 e dettagliatamente descritte nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di procedere alla prenotazione della spesa a carico del capitolo 5815 del bilancio regionale per la somma complessiva di euro 4.680,00 come indicato nell'allegato A;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016);
VISTO il Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli anni 2016/2018 e per l'anno 2016 approvato con delibera della Giunta regionale n. 2647 del 29 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

1. Per le motivazioni in premessa citate è autorizzato il finanziamento di 2 operazioni approvate con decreto n. 2850/LAVFORU del 22 aprile 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 4 maggio 2016 e non finanziate per esaurimento delle risorse rese disponibili dall'avviso di cui al decreto n. 5530/LAVFORU del 15 ottobre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 28 ottobre 2015, per complessivi euro 4.680,00, come dettagliatamente descritte nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Per le motivazioni in premessa citate è autorizzata la spesa di euro 4.680,00, per il finanziamento delle operazioni descritte nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. La spesa di euro 4.680,00 è prenotata a carico del capitolo di spesa 5815 del bilancio regionale, come precisato a livello di ciascuna operazione nell'allegato A e come specificato nell'allegato contabile parte integrante.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 26 agosto 2016

FERFOGLIA

16_36_1_DDS_PROG GEST_6176_2_ALL

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA DELLE OPERAZIONI APPROVATE
(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

53 ENTI GRANDI 2015

LEGGE 53/2000 - ENTI SU COMM. GRANDI (prevalente) 2015

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
1	MIGLIORARE LA QUALITÀ NELL'ASSISTENZA GERIATRICA ED. B	FP1610106002	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2016	4.680,00	2.340,00	74
2	MIGLIORARE LA QUALITÀ NELL'ASSISTENZA GERIATRICA ED. A	FP1610106001	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2016	4.680,00	2.340,00	74
			Totale con finanziamento		9.360,00	4.680,00	
			Totale		9.360,00	4.680,00	
			Totale con finanziamento		9.360,00	4.680,00	
			Totale		9.360,00	4.680,00	

16_36_1_DDS_PROG GEST_6178_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 26 agosto 2016, n. 6178

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 28/15 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS - Misure compensative. Operazioni formative a valere sull'asse 1 - Occupazione - e sull'asse 3 - Istruzione e formazione. Modifica parziale al decreto n. 3779/LAVFORU del 23/05/16.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 7818/LAVFORU del 3 dicembre 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 del 16 dicembre 2015, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di candidature e di prototipi formativi per la realizzazione delle operazioni che si realizzano a valere sull'Asse 1 - Occupazione - e asse 3 - Istruzione e formazione del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Programma specifico n. 28/15 - Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS - Misure compensative - del documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modificazioni;

PRECISATO che con il citato Avviso si perviene alla individuazione di un unico soggetto per la realizzazione nel periodo 2015/2018 (anni formativi 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) sull'intero territorio regionale delle operazioni formative relative alle Misure compensative per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario;

VISTO il decreto n. 299/LAVFORU del 03/02/16 con il quale è stata individuato, quale affidatario e soggetto attuatore delle operazioni formative, l'AT Misure compensative OSS 28/15, Associazione Temporanea formata da En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia (soggetto capofila) con sede a Trieste, Fondazione Opera Sacra Famiglia con sede a Pordenone, INDAR con sede a Udine, CRAMARS con sede a Tolmezzo e I.R.E.S. - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia con sede a Udine;

PRECISATO che tale Avviso prevede l'attivazione di due tipologie di operazioni formative da realizzare, così individuate: prototipo formativo A (durata 252 ore) e prototipo formativo B (durata 500 ore), a valere sull'asse prioritario 1 - Occupazione, e sull'asse prioritario 3 - Istruzione e formazione;

RICHIAMATO il decreto n. 3779/LAVFORU del 23 maggio 2016 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni relative a "Percorsi di formazione per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio sanitario - OSS - Misure compensative" presentate dall'AT Misure compensative OSS 28/15 nei mesi di marzo ed aprile 2016;

EVIDENZIATO che, con il succitato decreto n. 3779/LAVFORU/2016 sono state approvate, tra le altre, le seguenti operazioni:

Asse	1
Codice	FP1618117001
Titolo	Misure compensative per il conseguimento della qualifica di O.S.S. - Prototipo B
Contributo assegnato	55.220,00

Asse	3
Codice	FP1618117002
Titolo	Misure compensative per il conseguimento della qualifica di O.S.S. - Prototipo B
Contributo assegnato	55.220,00

CONSTATATO che, per mero errore materiale, l'operazione FP1618117001 è stata associata all'asse 1 anziché all'asse 3, mentre l'operazione FP1618117002 è stata associata all'asse 3 anziché all'asse 1;

RITENUTO di correggere il suddetto errore materiale;

SPECIFICATO che la citata correzione non implica alcuna altra variazione in ordine alle operazioni sopraccitate;

PRECISATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed

integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la variazione dell'asse associato alle operazioni sottoelencate approvate con decreto n. 3779/LAVFORU del 23 maggio 2016:

Asse	3
Codice	FP1618117001
Titolo	Misure compensative per il conseguimento della qualifica di O.S.S. - Prototipo B
Contributo assegnato	55.220,00

Asse	1
Codice	FP1618117002
Titolo	Misure compensative per il conseguimento della qualifica di O.S.S. - Prototipo B
Contributo assegnato	55.220,00

2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 26 agosto 2016

FERFOGLIA

16_36_1_DDS_PROG GEST_6205_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 26 agosto 2016, n. 6205

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 26 agosto 2016.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
VISTE le successive delibere della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014, n. 1396 del 24 luglio 2014, n. 1578 del 29 agosto 2014, n. 1854 del 10 ottobre 2014, n. 1958 del 24 ottobre 2014, n. 2286 del 28 novembre 2014, n. 2490 del 18 dicembre 2014, n. 450 del 13 marzo 2015 e n. 797 del 30 aprile 2015, n. 905 del 15 maggio 2015, n. 1523 del 31 luglio 2015, n. 1958 del 9 ottobre, n. 2346 del 27 novembre 2015, n. 2601 del 29 dicembre 2015, n. 277 del 25 febbraio 2016, e n. 651 del 22 aprile 2016, ed il decreto del Direttore centrale n. 4332/LAVFORU del 10 giugno 2016, di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della giunta regionale n. 651 del 22 aprile 2016;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, modificata con delibera della Giunta regionale n. 1397 del 24 luglio 2014, con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1451 del 1° agosto 2014, modificata con delibera della Giunta regionale n. 1577 del 29 agosto 2014, con la quale sono state approvate le misure per la gestione finanziaria dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica da realizzare nell'ambito di PIPOL;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 450 del 13 marzo 2015 di modifica tecnico operativa alle modalità di gestione riguardanti l'organizzazione dei tirocini per destinatari di fascia 4;

VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTI i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;
PRECISATO che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste
Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale
per ATI 2: Gorizia
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
per ATI 3: Udine
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
per ATI 4: Pordenone
Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale
VISTO il decreto n. 4793/LAVFOR.FP del 4 agosto 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale";
VISTI i successivi decreti di modifica n. 8763/LAVFOR.FP e n. 8766/LAVFOR.FP del 12 dicembre 2014, n. 801/LAVFOR.FP del 15 aprile 2015, n. 1562/LAVFORU del 21 maggio 2015, n. 3812/LAVFORU del 3 settembre 2015, n 3781/LAVFORU del 23 maggio 2016, n. 4072/LAVFORU del 1° giugno 2016, n. 4347/LAVFORU del 10 giugno 2016 e n. 5867/ LAVFORU del 12 agosto 2016;
VISTO il decreto n. 6006/LAVFOR.FP del 2 settembre 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari in mobilità geografica (in Italia o all'estero)";
VISTI i successivi decreti di modifica n. 6119/LAVFOR.FP del 15 settembre 2014, n. 34/LAVFOR.FP del 19 gennaio 2015, n. 387/LAVFOR.FP dell'11 marzo 2015 e n. 1253/LAVFORU del 15 maggio 2015;
PRECISATO che le sopraccitate Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio sono rivolti alle fasce di utenza 2, 3, 4 e 5 con fonte di finanziamento PON IOG (Programma Operativo Nazionale - Iniziativa per l'Occupazione Giovanile) e PAC (Piano di Azione e Coesione);
EVIDENZIATO che i tirocini sono organizzati, a seconda della fascia di appartenenza, dalle Province, dalle Università di Trieste e di Udine, e dalle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio relativi alle fasce 2, 3 e 4 siano presentati in via telematica mentre per quelli relativi alla fascia 5 si applica l'usuale procedura di presentazione;
PRECISATO che, ai sensi della Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13, dal 1° luglio 2015 le funzioni in materia di lavoro svolte dalle Province, compresa la gestione dei Centri per l'impiego, sono di competenza della Regione, che le esercita attraverso l'Agenzia regionale per il lavoro;
PRECISATO che la situazione contabile per la realizzazione dei progetti formativi di tirocinio per le fasce 2, 3 e 4 è esposta nella tabella sottodescritta suddivisa per fascia di utenza e per ambito territoriale:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
10.325.618,00	2.779.892,00	970.818,00	4.456.760,00	2.118.148,00

EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del Regolamento emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;
RICHIAMATO il decreto n. 6882/LAVFORU del 23 novembre 2015 con il quale, in esecuzione della succitata delibera n. 450 del 13 marzo 2015, ed ai soli fini della gestione tecnico informatica delle operazioni, è stato disposto che lo stanziamento di euro 1.500.000,00 destinato al finanziamento di tirocini

per giovani laureai è suddiviso in base provinciale nei seguenti termini:

Provincia di Trieste	euro 650.000,00	Provincia di Gorizia	euro 75.000,00
Provincia di Udine	euro 700.000,00	Provincia di Pordenone	euro 75.000,00

RICHIAMATA la delibera n. 2346 del 27 novembre 2015 con la quale, fermo restando l'importo complessivo di euro 10.325.618,00, ai tirocini riservati alla fascia 4 per giovani laureati viene destinata la somma di euro 2.500.000,00, ed a seguito della quale la situazione contabile è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
10.325.618,00	2.799.892,14	1.110.817,98	4.286.759,56	2.128.148,32

EVIDENZIATO che con la delibera n. 651 del 22 aprile 2016 ed il successivo decreto n. 4347/LAVFORU del 10 giugno 2016, è stato disposto uno stanziamento di euro 144.000,00 destinato al finanziamento di progetti formativi di tirocinio relativi alla fascia 3 organizzati dalla Scuole nell'ambito di FIxO ed a seguito del quali la situazione contabile è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
9.551.618,00	2.650.612,14	809.455,98	4.283.687,56	1.807.862,32

Fascia 3 Scuole FIXO	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
144.000,00	RISORSE INDIVISE			

EVIDENZIATO che con la delibera n. 1235 del 1° luglio 2016 ed il successivo decreto n. 5867/LAVFORU del 12 agosto 2016, il riparto finanziario per i tirocini è stato modificato, riservando la quota di 200.000,00 euro per il finanziamento di progetti formativi di tirocinio presentati dagli enti di formazione accreditati in FVG ed a seguito dei quali la situazione contabile è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
9.351.618,00	2.604.612,14	787.455,98	4.199.687,56	1.759.862,32

Fascia 3 Scuole FIXO	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
144.000,00	RISORSE INDIVISE			

RICHIAMATO il decreto n. 5949/LAVFORU del 19 agosto 2016 con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 19 agosto 2016, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
2.169.178,13	847.630,92	290.956,81	309.833,62	720.756,78

Fascia 3 Scuole FIXO	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
141.216,00	RISORSE INDIVISE			

EVIDENZIATO che alla data odierna (26 agosto 2016) risultano presentati e valutati i progetti formativi di tirocinio presentati dai soggetti promotori entro il 26 agosto 2016;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e finanziati (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 17 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 31.430,00 di cui 3 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per complessivi euro 5.400,00, 5 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 8.532,00, 2 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per complessivi euro 4.898,00, e 7 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 12.600,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fasce 2, 3 e 4	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
1.937.748,13	796.732,92	263.556,81	213.233,62	664.224,78

Fascia 3 Scuole FIXO	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
141.216,00	RISORSE INDIVISE			

PRECISATO inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul

Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio, presentati e valutati entro il 26 agosto 2016, è approvato il seguente documento:
- elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e finanziati (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 17 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 31.430,00 di cui 3 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Gorizia per complessivi euro 5.400,00, 5 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Pordenone per complessivi euro 8.532,00, 2 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Trieste per complessivi euro 4.898,00, e 7 progetti formativi di tirocinio che si realizzano nell'ambito territoriale di Udine per complessivi euro 12.600,00.
3. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PON IOG.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 26 agosto 2016

FERFOGLIA

16_36_1_DDS_PROG GEST_6205_2_ALL1

ALLEGATO 1 Elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati

PROVINCIA DI GORIZIA

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato
N° 68442	22/08/2016	Tirocini	FP20160068442001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI CANTIERE EDILE	1.800,00
N° 68443	22/08/2016	Tirocini	FP20160068443001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTA ESTETICA DI BASE	1.800,00
N° 69402	25/08/2016	Tirocini	FP20160069402001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (GO)	TIROCINIO IN ADDETTO GESTIONE MACCHINARI CNC	1.800,00

Totale progetti PROVINCIA DI GORIZIA: 3 **5.400,00**

PROVINCIA DI PORDENONE

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato
N° 68582	23/08/2016	Tirocini	FP20160068582001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN FRESATURA A CONTROLLO NUMERICO	1.800,00
N° 68634	23/08/2016	Tirocini	FP20160068634001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTO UFFICIO TECNICO E PROGETTAZIONE	1.440,00
N° 68968	24/08/2016	Tirocini	FP20160068968001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ASSISTENTE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA	1.692,00
N° 69320	25/08/2016	Tirocini	FP20160069320001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN TECNICO GRAFICO E STAMPATORE	1.800,00
N° 69535	26/08/2016	Tirocini	FP20160069535001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (PN)	TIROCINIO IN ADDETTA ALLA SEGRETERIA	1.800,00

Totale progetti PROVINCIA DI PORDENONE: 5 **8.532,00**

PROVINCIA DI TRIESTE

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato
N° 69044	24/08/2016	Tirocini ex	FP20160069044001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN CALL CENTER OPERATOR	3.818,00
N° 69395	25/08/2016	Tirocini	FP20160069395001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (TS)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLE RELAZIONI COMMERCIALI	1.080,00

Totale progetti PROVINCIA DI TRIESTE: 2 **4.898,00**

PROVINCIA DI UDINE

N° protocollo	Data protocollo	Misura	Codice progetto	Proponente	Titolo progetto	Contributo approvato
N° 68266	22/08/2016	Tirocini	FP20160068266001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE	1.800,00

N° 68819	23/08/2016	Tirocini	FP20160068819001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN AIUTO CUOCO	1.800,00
N° 68951	24/08/2016	Tirocini	FP20160068951001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN TORNITORE MECCANICO	1.800,00
N° 69351	25/08/2016	Tirocini	FP20160069351001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO ALLA SEGRETERIA	1.800,00
N° 69357	25/08/2016	Tirocini	FP20160069357001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN GRAFICO STAMPATORE	1.800,00
N° 69362	25/08/2016	Tirocini	FP20160069362001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO AL SERVIZIO BAR - M.M.	1.800,00
N° 69367	25/08/2016	Tirocini	FP20160069367001	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA (UD)	TIROCINIO IN ADDETTO OPERATIVO (RICOSTRUZIONE UNGHIE) - L.V.	1.800,00
Totale progetti PROVINCIA DI UDINE: 7						**12.600,00**
Totale progetti: 17						**31.430,00**

16_36_1_DDS_PROG GEST_6231_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 29 agosto 2016, n. 6231

Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di tirocinio in Italia o all'estero presentati e valutati nella prima quindicina di agosto 2016. Fascia 5 - Finanziamento PAC regionale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l'approvazione del "Piano d'azione per il sostegno all'accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro", di seguito Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla emanazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 che ha ricondotto ad un'unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all'attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
VISTE le successive delibere della Giunta regionale n. 827 dell'8 maggio 2014, n. 1396 del 24 luglio 2014, n. 1578 del 29 agosto 2014, n. 1854 del 10 ottobre 2014, n. 1958 del 24 ottobre 2014, n. 2286 del 28 novembre 2014, n. 2490 del 18 dicembre 2014, n. 450 del 13 marzo 2015 e n. 797 del 30 aprile 2015, n. 905 del 15 maggio 2015, n. 1523 del 31 luglio 2015, n. 1958 del 9 ottobre, n. 2346 del 27 novembre 2015, n. 2601 del 29 dicembre 2015, n. 277 del 25 febbraio 2016, n. 651 del 22 aprile 2016, il decreto del Direttore centrale n. 4332/LAVFORU del 10 giugno 2016 e la delibera della Giunta regionale n. 1235 del 1° luglio 2016, di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014;
PRECISATO che il testo vigente del programma risulta dall'elaborato allegato alla delibera della Giunta regionale n. 1235 del 1° luglio 2016;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, modificata con la delibera della Giunta regionale n. 1397 del 24 luglio 2014, con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle attività di carattere formativo PIPOL;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1451 del 1° agosto 2014, modificata con delibera della Giunta regionale n. 1577 del 29 agosto 2014, con la quale sono state approvate le misure per la gestione finanziaria dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica da realizzare nell'ambito di PIPOL;
VISTO il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 12 febbraio 2014, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
VISTI i successivi decreti di modifica n. 635/LAVFOR.FP del 10 febbraio 2014 e n. 974/LAVFOR.FP del 24 febbraio 2014;
PRECISATO che il succitato Avviso prevede la selezione di quattro Associazioni Temporanee di Imprese - ATI con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d'impresa, ad operare su un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio regionale;
VISTO il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall'Avviso:
per ATI 1: Trieste: Soggetto Attuatore delle Attività di carattere formativo di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità con capofila IRES Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa Sociale
per ATI 2: Gorizia: Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità con capofila Comitato regionale dell'ENFAP del Friuli Venezia Giulia
per ATI 3: Udine: Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
per ATI 4: Pordenone: Soggetto Attuatore Attività Formative di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. - Impresa Sociale
VISTO il decreto n. 4793/LAVFOR.FP del 4 agosto 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul territorio regionale";

VISTI i successivi decreti di modifica n. 8763/LAVFOR.FP e n. 8766/LAVFOR.FP del 12 dicembre 2014, n. 801/LAVFOR.FP del 15 aprile 2015, n. 1562/LAVFORU del 21 maggio 2015, n. 3812/LAVFORU del 3 settembre 2015, n. 3781/LAVFORU del 23 maggio 2016, n. 4072/LAVFORU del 1° giugno 2016, n. 4347/LAVFORU del 10 giugno 2016 e n. 5867/LAVFORU del 12 agosto 2016;
EVIDENZIATO che con decreto n. 3781/LAVFORU del 23 maggio 2016, e successive modifiche ed integrazioni, sono state approvate le direttive per la realizzazione di tirocini extracurricolari anche in mobilità geografica sul territorio regionale per progetti di tirocinio presentati dall'11 giugno 2016;
VISTO il decreto n. 6006/LAVFOR.FP del 2 settembre 2014 con il quale è stato approvato il documento denominato "Piano Integrato di Politiche per l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari in mobilità geografica (in Italia o all'estero)";
VISTI i successivi decreti di modifica n. 6119/LAVFOR.FP del 15 settembre 2014, n. 34/LAVFOR.FP del 19 gennaio 2015, n. 387/LAVFOR.FP dell'11 marzo 2015 e n. 1253/LAVFORU del 15 maggio 2015;
PRECISATO che le sopraccitate Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio sono rivolti alle fasce di utenza 2, 3, 4 e 5 con fonte di finanziamento PON IOG (Programma Operativo Nazionale - Iniziativa per l'Occupazione Giovanile) e PAC (Piano di Azione e Coesione);
EVIDENZIATO che i tirocini sono organizzati, a seconda della fascia di appartenenza, dai Centri per l'impiego regionali, dalle Università di Trieste e di Udine, e dalle ATI selezionate per l'attuazione delle attività di carattere formativo di PIPOL;
PRECISATO che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio relativi alle fasce 2, 3 e 4 siano presentati in via telematica mentre per quelli relativi alla fascia 5 si applica l'usuale procedura di presentazione;
VISTA la sopra menzionata delibera della Giunta regionale n. 2346 del 27 novembre 2015 di modifica ed integrazione alla DGR 731/2014 con la quale sono stati fissati gli importi dei fondi PAC necessari per la realizzazione delle attività di formazione per la fascia 5 ed è stato disposto un ulteriore stanziamento di euro 802.000,00 - risorse regionali, come precisato nella seguente tabella suddivisa per ambito territoriale:

Fascia 5 PAC	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
1.200.000,00	276.000,00	132.000,00	504.000,00	288.000,00

Fascia 5 risorse regionali	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
802.000,00	184.200,00	89.000,00	335.800,00	193.000,00

Fascia 5 Totale	Trieste Totale	Gorizia Totale	Udine Totale	Pordenone Totale
2.002.000,00	460.200,00	221.000,00	839.800,00	481.000,00

EVIDENZIATO che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del sistema di ammissibilità con l'applicazione dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007/2013 nella seduta del 13 dicembre 2007 e di cui all'articolo 11 del Regolamento emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 ed al paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche;
RICHIAMATO il decreto n. 5756/LAVFORU del 4 agosto 2016 con il quale sono stati approvati i progetti formativi di tirocinio in Italia o all'estero presentati dai soggetti promotori entro il termine della seconda quindicina di luglio 2016, ed a seguito del quale e della delibera della Giunta regionale n. 2346 del 27 novembre 2015 la disponibilità finanziaria è la seguente:

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
298.724,66	26.626,00	81.266,00	94.235,00	96.597,66

EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione dei progetti formativi di tirocinio in Italia o all'estero presentati dai soggetti promotori entro il termine della prima quindicina di agosto 2016, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 29 agosto 2016;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che sono stati presentati 2 progetti formativi di tirocinio che sono stati valutati positivamente e sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio sul territorio regionale presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante)

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 2 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 8.636,00, di cui di 1 progetto formativo di tirocinio che si realizza nell'ambito territoriale di Trieste per euro 4.318,00 e 1 progetto formativo di tirocinio che si realizza nell'ambito territoriale di Udine per euro 4.318,00;
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:

Fascia 5	Trieste	Gorizia	Udine	Pordenone
290.088,66	22.308,00	81.266,00	89.917,00	96.597,66

PRECISATO che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
PRECISATO ancora che i finanziamenti assegnati sono riferiti al contributo dovuto al soggetto promotore (euro 500,00 x n. tirocini) e all'indennità spettante al tirocinante;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di tirocinio, presentati dai soggetti promotori entro il termine della prima quindicina di agosto 2016, è approvato il seguente documento:
- elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);

2. L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 2 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 8.636,00, di cui di 1 progetto formativo di tirocinio che si realizza nell'ambito territoriale di Trieste per euro 4.318,00 e 1 progetto formativo di tirocinio che si realizza nell'ambito territoriale di Udine per euro 4.318,00.
3. Alla spesa si fa fronte nell'ambito del PAC.
4. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 29 agosto 2016

FERFOGLIA

16_36_1_DDS_PROG GEST_6231_2_ALL1

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE

PAC-TIROCINI ALL'ESTERO FASCIA 5

PAC - TIROCINI ALL'ESTERO FASCIA 5

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	
ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TIROCINIO ESTERO IN ASSISTENTE ALLE RICERCHE DI MERCATO - R.P.	FP1666487001	2016	4.318,00	4.318,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			4.318,00	4.318,00	
	Totale ATI 1 TS - IRES FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			4.318,00	4.318,00	
ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'						
1	TIROCINIO IN TECNICHE DI TELEMARKETING - S.V.	FP1665530001	2016	4.318,00	4.318,00	AMMESSO
	Totale con finanziamentoATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			4.318,00	4.318,00	
	Totale ATI 3 UD - EN.A.I.P. FVG - PROGETTO GIOVANI E OCCUPABILITA'			4.318,00	4.318,00	
	Totale con finanziamento PAC-TIRESTE-F5			8.636,00	8.636,00	
	Totale PAC-TIRESTE-F5			8.636,00	8.636,00	
	Totale con finanziamento			8.636,00	8.636,00	
	Totale			8.636,00	8.636,00	

16_36_1_DDS_PROG GEST_6233_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 29 agosto 2016, n. 6233

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo 2014/2020. "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2016". Programma specifico 46/16: percorsi integrati per l'inserimento lavorativo di neolaureati. Approvazione delle graduatorie delle candidature presentate ed individuazione del soggetto attuatore del progetto "Academy" - Scadenza avviso 9 agosto 2016.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 4829/LAVFORU del 27/06/2016, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 27 del 06/07/2016, con il quale è stato approvato l'Avviso per la selezione di un unico soggetto affidatario per la realizzazione sul territorio regionale delle operazioni relative al progetto finalizzato all'inserimento lavorativo di neolaureati denominato "ACADEMY";
EVIDENZIATO che il progetto ACADEMY si realizza a valere sull'Asse 1 - Occupazione del Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del programma specifico n. 46 - Percorsi integrati per l'inserimento lavorativo di neolaureati - del documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2016", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 333 del 04/03/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
PRECISATO che l'Avviso prevede la presentazione di proposte progettuali da parte dei soggetti che intendono candidarsi alla realizzazione delle attività previste dall'Avviso stesso (di seguito candidature) e che ogni soggetto avente titolo può presentare una sola candidatura;
PRECISATO che ogni candidatura può essere presentata da un ente pubblico non territoriale o privato, non costituito in raggruppamento, avente tra i propri fini statutari la formazione professionale;
PRECISATO che le candidature devono essere presentate alla Struttura attuatrice per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it entro il girono 09/08/2016, ore 12:00;
PRECISATO che, entro la scadenza del termine stabilito dall'Avviso, sono pervenute le seguenti candidature:

- FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE - PORDENONE
- FONDAZIONE ALBERTO SIMONINI - REGGIO NELL'EMILIA
- IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA SRL IMPRESA SOCIALE - PORDENONE
- E.N.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE

EVIDENZIATO che le candidature vengono valutate sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla valutazione delle candidature presentate in base all'Avviso di cui si tratta, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 25 agosto 2016;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che gli enti "Fondazione Opera Sacra Famiglia - Impresa sociale - Pordenone" (27,4 punti) e "Fondazione Alberto Simonini - Reggio nell'Emilia" (11,4 punti) non hanno superato la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria (35 punti);
CONSIDERATO che la valutazione delle ulteriori due candidature presentate determina la seguente graduatoria:
a. E.N.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE, con una valutazione pari a punti 42,8
b. IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA SRL IMPRESA SOCIALE - PORDENONE, con una valutazione pari a punti 38,8
EVIDENZIATO che, in base alla graduatoria, è ammessa a finanziamento la candidatura presentata da E.N.A.I.P. (Ente A.C.L.I. istruzione professionale) Friuli Venezia Giulia - Trieste;
EVIDENZIATO che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione;
PRECISATO inoltre che il soggetto cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta matura il diritto al finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approva-

to con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle candidature presentate entro il 9 agosto 2016, è approvata la graduatoria costituente Allegato A parte integrante del presente Decreto.
2. In base alla graduatoria, è ammessa a finanziamento la proposta progettuale presentata da E.N.A.I.P. (Ente A.C.L.I. istruzione professionale) Friuli Venezia Giulia - Trieste.
3. E' inoltre approvato l'elenco delle candidature non approvate per non aver raggiunto la soglia minima di punteggio, costituente allegato B del presente decreto.
4. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 29 agosto 2016

FERFOGLIA

16_36_1_DDS_PROG GEST_6233_2_ALL1

Allegato A
Graduatoria delle candidature approvate

PROTOCOLLO	PROPONENTE	TITOLO OPERAZIONE	DATA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA	DATA AMMISSIBILITA'. ALLA SELEZIONE	VALUTAZIONE
LAVFORU 65718/A del 5 agosto 2016	E.N.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE	POR FSE 2014/2020 - PROGRAMMA SPECIFICO 46/16 - PERCORSI INTEGRATI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI NEO LAUREATI	5 agosto 2016	9 agosto 2016	42,8 Ammessa al finanziamento
LAVFORU 65463/A del 4 agosto 2016	IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO FRIULI VENEZIA GIULIA SRL IMPRESA SOCIALE - PORDENONE	POR FSE 2014/2020 - PROGRAMMA SPECIFICO 46/16 - PERCORSI INTEGRATI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI NEO LAUREATI	4 agosto 2016	9 agosto 2016	38,8

16_36_1_DDS_PROG GEST_6233_3_ALL2

Allegato B
Elenco delle candidature non approvate

PROTOCOLLO	PROPONENTE	TITOLO OPERAZIONE	DATA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA	DATA AMMISSIBILITA'. ALLA SELEZIONE	VALUTAZIONE
LAVFORU 65400/A del 4 agosto 2016	FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE - PORDENONE	POR FSE 2014/2020 - PROGRAMMA SPECIFICO 46/16 - PERCORSI INTEGRATI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI NEO LAUREATI	4 agosto 2016	9 agosto 2016	27,4
LAVFORU 65406/A del 4 agosto 2016	FONDAZIONE ALBERTO SIMONINI - REGGIO NELL'EMILIA	POR FSE 2014/2020 - PROGRAMMA SPECIFICO 46/16 - PERCORSI INTEGRATI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI NEO LAUREATI	4 agosto 2016	9 agosto 2016	11,4

16_36_1_DGR_1542_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 22 agosto 2016, n. 1542
Recepimento Accordo Stato-Regioni 83/CSR/2014 su tartarughe marine.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge 503, 5 agosto 1981, Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979);
CONSIDERATA Legge 42, 25 gennaio 1983, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979;
VISTA la Legge 874, 19 dicembre 1975, Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973);
ALLA LUCE della Direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,;
VISTO il protocollo relativo alle Zone Particolarmente Protette e all diversità biologica nel Mediterraneo della Convenzione di Barcellona (Protocollo SPA/BIO) del 1995,
CONSIDERATO il Regolamento (CE) n 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;
TENUTO CONTO del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio; Il Regolamento n. 865/2006 della Commissione stabilisce le modalità per l'applicazione del Regolamento n. 338/97;
VISTO il Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983: Attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazionale di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione.
CONSIDERATA la Legge 150, 7 febbraio 1992: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3.03.1973;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 Gennaio 2002. Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali protette previsto dall'art. 5, comma 5bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
ALLA LUCE del Decreto del Presidente della Repubblica 357, 8 settembre 1997, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
CONSIDERATO il Decreto Ministeriale 21.05.1980 (Ministero della Marina Mercantile). Regolamento della cattura dei cetacei, delle testuggini e dello storione comune;
VISTA la Circolare Ministeriale 07.06.1986 (Ministero della Marina Mercantile, Direzione Generale Pesca Marittima) n. 6227716. Segnalazione spiaggiamento cetacei, foche e tartarughe marine;
TENUTO CONTO del Decreto Ministeriale del 03.05.89 (Ministero della Marina Mercantile). Disciplina della cattura di cetacei, testuggine e storioni;
Circolare Ministeriale 09.03.1993 (Ministero Risorse Agricole, Alimentari e Forestali) n. 6220563 Segnalazione spiaggiamento cetacei;
VISTA la Ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni ai sensi della modifica dell'art. 117 della Costituzione;
VISTA l'intesa espressa il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con la quale è stata approvata la Strategia Nazionale per la Biodiversità (SNB), documento predisposto ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica;
CONSIDERATA la Strategia dell'UE sulla biodiversità fi no al 2020 COM(2011) 244, approvata con le conclusioni del Consiglio UE (giugno e dicembre 2011) e del Parlamento UE (aprile 2012);
VISTO il decreto ministeriale 6 giugno 2011, che istituisce il Comitato Paritetico per la Biodiversità, l'Osservatorio Nazionale per la Biodiversità e il Tavolo di Consultazione quali organi di governante della Strategia Nazionale per la Biodiversità;
PRESO ATTO che la Strategia Nazionale per la Biodiversità individua la Conferenza Stato-Regioni qua-

le sede di discussione e decisione politica in merito alla stessa Strategia e il Comitato paritetico quale organo a supporto della Conferenza Stato-Regioni, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e delle Regioni e Province Autonome;
VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano concludere, in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO lo schema di linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici, approvato dal richiamato Comitato Paritetico per la biodiversità, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 11537/GAB del 4 giugno 2014, e diramato dalla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni con nota prot. n. 2340 del 10 giugno 2014;
CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 24 giugno 2014 la Regione Piemonte, in qualità di Coordinatrice della Commissione ambiente ed energia, ha presentato una nota tecnica con la quale ha confermato l'approvazione delle linee guida espressa dal Comitato paritetico, evidenziando in particolare l'assenso tecnico delle Regioni Piemonte, Abruzzo, Puglia, Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna, a cui si sono aggiunte, nel corso della riunione, le Regioni Basilicata, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Lazio e Campania;
VISTO l'Accordo Rep. 83/CSR del 10/07/2014, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, concernente lo schema di linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici.
RITENUTO di recepire il sopra citato Accordo di Conferenza Stato-Regioni 83/CSR/2014;
RITENUTO di individuare, in considerazione dei contenuti dell'Accordo 83/CSR/2014, il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Friuli Venezia Giulia quale struttura competente e deputata al coordinamento delle attività di recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine spiaggiate lungo le coste della Regione Friuli Venezia Giulia, tenuto anche conto della normativa inerente gli aspetti veterinari, come ai con particolare riferimento a:
- Smaltimento carcasse: Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 Contiene le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;
- Autorizzazione per l'esercizio dell'ambulatorio veterinario: Testo Unificato delle Leggi Sanitarie, Accordo Stato Regioni 26/11/2003;
- Detenzione di Farmaci: D.L. 6 aprile 2006 n. 193 e che attua la Direttiva 2004/28/CE e abroga; .Lgs 24/7/2007 n. 143;
- Carico scarico farmaci Stupefacenti: L. n. 49 del 21-02-2006 e modifiche della normative sugli stupefacenti - Obblighi dei medici veterinari e D.M. 10 marzo 2006 (approvazione del nuovo ricettario per la prescrizione dei farmaci stupefacenti);
- Benessere animale: L.R. della Regione Friuli Venezia Giulia n. 20/2012 " Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione."
CONSIDERATO che l'attività di coordinamento, ai sensi delle linee guida di cui all'Accordo Stato Regioni 83/2014, verrà svolta di concerto con:
- il Servizio Paesaggio e Biodiversità (Ufficio Studi Faunistici), Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Edilizia della Regione Friuli Venezia Giulia;
- le Capitanerie di Porto del Friuli Venezia Giulia competenti per territorio;
- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Sezioni Territoriali del Friuli Venezia Giulia;
- le Aziende per l'Assistenza Sanitaria e le Aziende Sanitarie Universitarie Integrate (ASUI) competenti per territorio;
- l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Regione Friuli Venezia Giulia;
- l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale del Friuli Venezia Giulia;
- il/i centri di recupero animali selvatici (CRAS) del Friuli Venezia Giulia autorizzati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) al prelievo, la detenzione e la manipolazione di tartarughe marine in deroga ai divieti del DPR 357/97;
- le associazioni di volontariato che operano nell'ambito della protezione degli animali autorizzate dal MATTM in deroga ai divieti del DPR 357/97 al solo prelievo ed alla manipolazione delle tartarughe marine finalizzati esclusivamente al loro trasporto ai CRAS.
RITENUTO, altresì, in considerazione dei contenuti dell'Accordo 83/CSR/2014, di rinviare a successivo atto del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria la disciplina e il protocollo di coordinamento da attuarsi nella Regione Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda gli spiaggiamenti di tartarughe marine ai sensi delle linee guida 89/2013 di cui al medesimo Accordo;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, di concerto con l'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio,
all'unanimità,

DELIBERA

1. di recepire l'Accordo del 10 luglio 2014 (Rep. Atti n. 83/CSR), ed il relativo schema di linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione ai fini scientifici 89/2013 che si allegano quali parti integranti della presente deliberazione;
2. di individuare, in considerazione dei contenuti dell'Accordo 83/CSR/2014, il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Friuli Venezia Giulia quale struttura competente e deputata al coordinamento delle attività di recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine e spiaggiate lungo le coste della Regione Friuli Venezia Giulia, tenuto anche conto della normativa inerente gli aspetti veterinari sopra menzionata;
3. di rinviare a successivo atto del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria la disciplina e il protocollo di coordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda gli spiaggiamenti di tartarughe marine ai sensi delle linee guida 89/2013 di cui al relativo Accordo Stato Regioni;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione della Protezione della Natura e del Mare quali Autorità Competenti Nazionali;
5. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione in forma integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_36_1_DGR_1542_2_ALL1

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Accordo sullo schema di linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici.

Repertorio n. 83/CSR del 10 luglio 2014

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nell'odierna seduta del 10 luglio 2014

VISTA la Convenzione sulla diversità biologica (CBD), fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio1994, n.124;

VISTO lo *Strategic plan* 2020 e gli *Aichi targets* adottati nel 2010 in Giappone alla X Conferenza delle Parti della CBD;

VISTA l'intesa espressa il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con la quale è stata approvata la Strategia Nazionale per la Biodiversità (SNB), documento predisposto ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica;

VISTA la Strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020 COM(2011) 244, approvata con le conclusioni del Consiglio UE (giugno e dicembre 2011) e del Parlamento UE (aprile 2012);

VISTO il decreto ministeriale 6 giugno 2011, che istituisce il Comitato Paritetico per la Biodiversità, l'Osservatorio Nazionale per la Biodiversità e il Tavolo di Consultazione quali organi di *governance* della Strategia Nazionale per la Biodiversità;

PRESO ATTO che la Strategia Nazionale per la Biodiversità individua la Conferenza Stato-Regioni quale sede di discussione e decisione politica in merito alla stessa Strategia e il Comitato paritetico quale organo a supporto della Conferenza Stato-Regioni, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e delle Regioni e Province Autonome;

VISTO l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano concludere, in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

RR

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO lo schema di linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici, approvato dal richiamato Comitato Paritetico per la biodiversità, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 11537/GAB del 4 giugno 2014, e diramato dalla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni con nota prot. n. 2340 del 10 giugno 2014;

RITENUTA necessaria l'approvazione delle predette linee guida mediante accordo ai sensi del richiamato art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, data la competenza sia regionale sia statale delle tematiche trattate, al fine di avviare concrete e coordinate azioni, anche legislative, volte all'attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 24 giugno 2014 la Regione Piemonte, in qualità di Coordinatrice della Commissione ambiente ed energia, ha presentato una nota tecnica con la quale ha confermato l'approvazione delle linee guida espressa dal Comitato paritetico, evidenziando in particolare l'assenso tecnico delle Regioni Piemonte, Abruzzo, Puglia, Valle d'Aosta, Sicilia e Sardegna, a cui si sono aggiunte, nel corso della riunione, le Regioni Basilicata, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Molise, Lazio e Campania;

TENUTO CONTO che nella predetta nota la Regione Puglia, in particolare, ha espresso alcune osservazioni che il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha assicurato che verranno prese in considerazione nel prosieguo dei lavori del Comitato paritetico;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno espresso all'unanimità il loro accordo sulle predette linee guida;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle Linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici (allegato 1), trasmesse dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. 11537/GAB del 4 giugno 2014, di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Antonio Naddeo

IL PRESIDENTE
Maria Carmela Lanzetta

RR

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Linee Guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici
MANUALI E LINEE GUIDA
89/2013
3

Linee Guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici

Manuali e Linee Guida 89/2013

Informazioni Legali
L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le persone che agiscono per suo conto non sono responsabili per l'uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo manuale.

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma
www.isprambiente.gov.it

ISPRA, Manuali e Linee Guida 89/2013
ISBN 978-88-448-0608-8

Elaborazione grafica
ISPRA

Grafica di copertina: Franco Iozzoli
Immagine di copertina: Massimo Demma / ISPRA

Coordinamento editoriale:
Daria Mazzella
ISPRA – Settore Editoria

Luglio 2013

A cura di:

Giulia Mo[1], Francesca Montalto[2], Maria Tiziana Serangeli[2], Eugenio Duprè[2]

[1] ISPRA
[2] Direzione per la Protezione della Natura e del Mare - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Hanno partecipato e contribuito alla redazione del documento i componenti del "Gruppo di lavoro ristretto sulle tartarughe marine":

Hanno partecipato per le Istituzioni:
Cristina Avanzo (Corpo Forestale dello Stato)
Carla Barbera (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)
Gianluca Bianco (Reparto Ambientale Marino)
Emilio Casale (Reparto Ambientale Marino)
Marco Mei (Corpo Forestale dello Stato)
Giulia Mo (ISPRA)
Massimo Poli (Reparto Ambientale Marino)

Hanno partecipato per le Associazioni e gli Istituti:
Roberto Argano (Unione Zoologica Italiana)
Flegra Bentivegna (Stazione Zoologica Anton Dohrn)
Alessandro Bortolotto (Centro Studi Cetacei)
Paolo Casale (Unione Zoologica Italiana)
Simona Clò (Centro Turistico Studentesco e Giovanile)
Irene Galante (Centro Turistico Studentesco e Giovanile)
Fulvio Garibaldi (Società Italiana di Biologia Marina)
Claudia Gili (Centro Studi Cetacei)
Sandro Luchetti (Legambiente)
Nino Morabito (Legambiente)
Stefano Nannarelli (Centro Turistico Studentesco e Giovanile)
Massimiliano Rocco (WWF-Italia)

Supervisione scientifica del Gruppo di lavoro
Leonardo Tunesi e Giulia Mo (ISPRA)

Ringraziamenti

Si ringraziano per i contributi e pareri:
Umberto Agrimi (Istituto Superiore di Sanità)
Andrea De Lucia (IAMC-CNR Oristano)
Vincenzo Iannuzziello (ASL 5, Montalbano Jonico)
Costanza Lega (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Segreteria Tecnica)
Laura Mancini (Istituto Superiore di Sanità)

Indice

PREMESSA

Le presenti linee guida, sono una versione aggiornata e revisionata del documento elaborato nel Marzo 2007 dal "Gruppo di lavoro ristretto sulle tartarughe marine" coordinato dall'ISPRA per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Grazie alla proficua collaborazione tra Istituzioni, Enti di ricerca e Associazioni, si è arrivati alla stesura di un documento condiviso, che possa dare contributi concreti alla conservazione delle tartarughe marine e quindi all'attuazione della Strategia Nazionale della Biodiversità (SNB).

Il documento è stato approvato all'unanimità il 23 aprile 2013 dal Comitato Paritetico per la Biodiversità, organo di *governance* della SNB, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.

1. INTRODUZIONE

Le tartarughe marine, incluse nella Direttiva 92/43/CEE "*Habitat*", recepita con DPR 357/97 e s.m.i. possono essere oggetto di specifiche deroghe ai divieti di prelievo, cattura, e detenzione previsti dalla Direttiva. L'inclusione delle tartarughe marine nell'Allegato IV della Direttiva prevede inoltre l'obbligo da parte del Paese Membro di svolgere attività di sorveglianza del loro stato di conservazione nonché della loro cattura o uccisione accidentale.

In merito alle strutture di recupero della fauna selvatica, la legge 157/92 stabilisce per la fauna omeoterma il ruolo delle Regioni per ciò che attiene l'emanazione di norme indirizzate al soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Visti i numerosi centri di recupero per le tartarughe marine, vista l'attuale lacuna normativa in materia di centri di recupero per la fauna selvatica non omeoterma, nonché il notevole interesse scientifico suscitato da queste specie, si è ritenuto opportuno procedere alla formulazione di Linee Guida specifiche per indicare e uniformare metodi e strutture implicati nelle attività di soccorso e ricerca riguardanti le tartarughe marine. Tenuto conto che si tratta di specie esposte a numerose pressioni di origine antropogenica, che ne determinano la frequente necessità di ospedalizzazione ai fini riabilitativi e di rilascio, pare quanto mai opportuna la definizione di *standard* nazionali riguardanti la gestione e l'ospedalizzazione al fine di garantire misure idonee di trattamento delle stesse tartarughe marine a beneficio del benessere animale e della conservazione della specie.

Questo documento è quindi mirato ad identificare le migliori pratiche da applicare durante le attività di soccorso, recupero ed auspicato rilascio di tartarughe marine in difficoltà, le attività di recupero di carcasse, la registrazione dei dati inerenti il ritrovamento e detenzione di una tartaruga marina, le attività che prevedono la manipolazione ai fini scientifici e l'individuazione dei requisiti necessari ai centri di recupero per lo svolgimento delle loro attività secondo principi di competenza scientifica e rispetto della fauna.

Inoltre, il Ministero dell'Ambiente, in questi ultimi anni, ha sollecitato le Regioni a razionalizzare e coordinare le attività inerenti le tartarughe marine con particolare riferimento ai Centri di recupero e soccorso (CRAS), limitandone la proliferazione e riducendo la dispersione delle risorse. Attualmente alcune Regioni hanno formalizzato dei coordinamenti territoriali dei CRAS al fine di ottimizzare la loro operatività sul territorio, prevenendo così conflitti tra le diverse strutture come è avvenuto in passato. Le Regioni inoltre, insieme agli altri soggetti coinvolti a vario titolo nella conservazione delle tartarughe marine, si sono impegnate all'adozione volontaria delle presenti Linee Guida.

La definizione di attività di ricerca e di conservazione, ai fini del presente documento, è la seguente:

<u>Attività di conservazione</u>
Attività che, tramite effetti diretti o indiretti, hanno una probabilità di influire positivamente sulla crescita *in situ* della popolazione di una specie, interrompendo o invertendo o impedendo il manifestarsi di un *trend* negativo.

<u>Attività di ricerca</u>
Attività svolte nell'ambito di un progetto di ricerca (con obiettivi e metodi definiti), escluse le attività che prevedono pratiche sperimentali invasive, che abbiano come prodotto ultimo la comunicazione dei risultati alla comunità scientifica, tramite comunicazione congressuale, pubblicazione su riviste scientifiche, o *report*.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI (INTERNAZIONALI E NAZIONALI) INERENTI LE TARTARUGHE MARINE PRESENTI NEI MARI ITALIANI

Il presente capitolo è volto a verificare la procedura legittima che consenta la gestione delle tartarughe marine recuperate in caso di pesca accidentale e spiaggiamenti di esemplari vivi o morti, nonché la manipolazione delle tartarughe marine ai fini scientifici. Al fine di individuare lo strumento più idoneo per l'adozione e la disciplina di gestione delle specie di fauna selvatica è importante ripercorrere brevemente le disposizioni vigenti contenute nelle norme internazionali e nazionali. In questa sezione in alcuni casi viene citato direttamente il testo della legge in questione, mentre in altri casi vengono riportati, in maniera riassuntiva, gli aspetti che riguardano la protezione, la gestione e la conservazione delle specie marine protette, tra cui le tartarughe marine.

2.1. Strumenti legislativi internazionali inerenti le tartarughe marine

L'Unione Europea ha emanato precise e puntuali direttive, nonché regolamenti, volti a tutelare e conservare gli habitat naturali e la fauna selvatica, tra cui anche le tartarughe marine. L'Italia ha dato attuazione a queste direttive con proprie leggi ed ha aderito e ratificato le Convenzioni internazionali che vincolano il nostro paese alla tutela concreta delle specie indicate. Le tartarughe marine sono protette ai sensi di alcuni leggi, derivanti dalla ratifica di convenzioni internazionali e da una direttiva e un regolamento comunitari, che ne prevedono una protezione rigorosa. La Tabella 2.1 schematizza l'inclusione delle specie, regolarmente presenti nei mari italiani, negli allegati di tali strumenti legislativi.

Tabella 2.1 - *Inclusione delle tartarughe marine, regolarmente presenti nel Mediterraneo, negli allegati delle Direttive, Convenzioni internazionali e Regolamenti Comunitari*

Nome della specie	Inclusione in Direttive, Regolamenti Comunitari e Convenzioni internazionali							
	Be2	Cms1	Cms2	Cit I	Ha II	Ha IV	Spa2	R. 1967
Caretta caretta	*	*	*	*A	*	*	*	*
Chelonia mydas	*	*	*	*A	*	*	*	*
Dermochelys coriacea	*	*	*	*A		*	*	*

Legenda agli allegati della tabella 2.1:

- ***Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), 1979***

Be2 = Allegato II: "*Specie di fauna strettamente protette*"

- ***Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica (Convenzione di Bonn), 1979***

Cms1 = Appendice I: "*Specie migratorie che sono in pericolo*"
Cms2 = Appendice II: "*Specie migratorie che hanno uno stato di conservazione non favorevole e che richiedono accordi internazionali per la loro conservazione e gestione*"

- ***Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione di Washington), 1973***

Cit I = Appendice I: "*Specie gravemente minacciate di estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio*"
(nota: la sigla A indica l'inclusione della specie nell'appendice A stabilite dai regolamenti CE sulla CITES)

- ***Direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche***

Ha II = Allegato II: "*Specie animali e vegetali d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione*"
Ha IV = Allegato IV: "*Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa*"
(nota: gli allegati della Direttiva *92/43/CEE* sono elencati con i codici I-IV ma nel D.P.R. 375/97, che recepisce la Direttiva, la numerazione degli allegati è cambiata nelle lettere A-D. Pertanto, nel suddetto D.P.R., l'allegato II diventa Allegato B e l'allegato IV diventa l'Allegato D)

- ***Protocollo relativo alle Zone Particolarmente Protette e alla Diversità Biologica nel Mediterraneo della Convenzione di Barcellona (Protocollo SPA/BIO), 1995***

Spa2 = Annesso 2: "*Specie minacciate o in pericolo*"

- ***Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94***

R. 1967 = specie trattate nell'ambito dell'articolo 3 del Regolamento

2.1.1. Convenzione di Berna

(Legge 503, 5 agosto 1981, Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979)

La convenzione internazionale formulata a Berna il 19.09.1979, concernente "*la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa*" (di seguito denominata Convenzione di Berna) è stata ratificata in Italia con Legge 5 agosto 1981, n. 503, la quale riporta il testo integrale della Convenzione stessa. La convenzione di Berna è stata formulata nell'ambito del Consiglio d'Europa con lo scopo di assicurare la conservazione di flora e fauna selvatiche e i loro habitat naturali con particolare riguardo alle specie vulnerabili e minacciate di estinzione.

Il testo della convenzione prevede che i paesi firmatari adottino misure di conservazione per la flora e la fauna elencata nei suoi annessi, nonché degli habitat importanti alla conservazione delle specie. In particolare si presta attenzione alle specie e agli habitat di specie vulnerabili/in pericolo di estinzione/endemiche. I paesi si impegnano a pianificare e monitorare lo stato di conservazione di flora e di fauna e si impegnano a promuovere l'educazione in questa materia.

L'articolo 5 della Convenzione stabilisce i divieti che le parti si impegnano a far rispettare tramite opportune leggi e regolamenti per le specie di flora selvatica mentre, l'articolo 6 stabilisce i divieti previsti per le specie in Allegato II: "*Specie di fauna rigorosamente protette*". Inoltre la convenzione prevede la salvaguardia degli habitat con particolare attenzione alla protezione di aree di svernamento, migrazione, raduno, alimentazione e muta.

I divieti stabiliti previsti per le specie di cui all'Allegato II, ed illustrati all'articolo 6, sono:

"Ogni parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietata per queste specie:

a) Qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale;
b) Il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione e di riposo;
c) Il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente convenzione;
d) La distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;
e) La detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo [...]".

L'articolo 9 prevede che ogni Parte Contraente potrà derogare alle disposizioni degli articoli 4-7 della Convenzione stessa per specifici motivi quali: la protezione della flora e della fauna, la prevenzione di danni alla natura e altre forme di proprietà, nell'interesse della salute e la sicurezza pubblica e per fini di ricerca/educativi, per il ripopolamento/reintroduzione delle specie in questione, e consentendo una cattura selettiva ed entro limiti precisati.

Questo importante atto sopranazionale è stato in parte attuato con l'adozione in Italia della Legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*". Tuttavia è da segnalare che tale legge e tutti i suoi riferimenti di regolamentazione si riferiscono alla fauna selvatica omeoterma. Pertanto l'attuazione della Convenzione di Berna, promulgata tramite la legge n. 157, si può applicare solo ai mammiferi e all'avifauna selvatica, tralasciando tutte le altre specie di fauna e di flora considerate rigorosamente protette ai sensi della Convenzione di Berna, tartarughe marine incluse.

2.1.2. Convenzione di Bonn

(Legge 42, 25 gennaio 1983, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979)

La Convenzione sulla Conservazione delle Specie Migratrici, appartenenti alla fauna selvatica è stata adottata a Bonn nel 1979 ed è entrata in vigore in Italia nel 1983. L'obiettivo di tale convenzione è quello di conservare le specie migratrici e i loro habitat nell'ambito dell'intera area di distribuzione, attraverso l'adozione di specifici accordi e di efficaci misure di protezione per le specie considerate in pericolo di estinzione. La Convenzione di Bonn individua due categorie di specie migratrici elencate nell'Appendice I e nell'Appendice II. Nella prima sono inserite le specie che richiedono una immediata protezione, mentre nell'Appendice II figurano le specie per le quali gli Stati si sforzano di stipulare accordi con altri Stati per assicurarne la conservazione e la gestione.

2.1.3. Convenzione di Washington

(Legge 874, 19 dicembre 1975, Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973)

La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (di seguito nominata CITES) del 3.3.1973, ratificata in Italia nel 1975, è stata recepita dalla Comunità Europea con Regolamento (CE) n. 3626/82, sostituito con Regolamento (CE) 338/97 del 9.12.1996 che ne fornisce una più completa e precisa attuazione. In Italia la Legge 150 del 7 febbraio 1992, modificata da ultimo dal decreto legislativo n. 275 del 18 maggio 2001, recepisce la normativa CITES, prevedendo un regime di sanzioni per le violazioni. La CITES è nata dall'esigenza di controllare il commercio di esemplari di fauna e flora (vivi, morti o parti e prodotti derivati), in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme alla distruzione degli ambienti naturali nei quali vivono, una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione in natura di numerose specie. La Convenzione, pertanto, è un accordo internazionale che regolamenta il commercio di fauna e flora in via di estinzione comprendendo anche i sottoprodotti o derivati dalle medesime.

La Convenzione elenca alcune specie animali e vegetali in tre appendici, secondo il loro grado di rischio di estinzione in natura. L'Appendice I, "*Specie minacciate d'estinzione*", comprende quelle specie gravemente minacciate di estinzione per le quali è rigorosamente vietato il commercio. La loro utilizzazione è consentita solo per circostanze eccezionali. L'Appendice II, "*Specie il cui commercio, è regolamentato*" riguarda le specie il cui commercio è regolamentato per evitare sfruttamenti incompatibili con la loro sopravvivenza. L'Appendice III invece comprende specie protette da singoli stati, e iscritte nell'appendice, per regolamentare le esportazioni dai loro territori.

Lo strumento comunitario che recepisce questa convenzione (Regolamento CE n. 338/97) la regolamenta e formula dei nuovi allegati identificati con le seguenti sigle: A, B, C e D. Questo permette di controllare anche le popolazioni europee di specie che non sono necessariamente incluse nelle appendici CITES a livello globale ma che la Comunità Europea intende tutelare in maniera più restrittiva tramite lo strumento della CITES, oltre ad impedire l'introduzione nella U.E. di specie esotiche che possano mettere in pericolo quelle autoctone. Le specie in Allegato A comprendono tutte le specie elencate in Appendice I, alcune specie di Appendice II e Appendice III per le quali l'Unione Europea ha adottato misure più restrittive, nonché alcune specie non listate nella CITES. L'allegato B comprende tutte le specie presenti in Appendice II, alcune specie presenti in Appendice III ed alcune specie non listate nella CITES. L'Allegato C include tutte le altre specie listate in Appendice III. L'Allegato D include alcune specie listate in Appendice III per le quali l'Unione Europea ritiene necessario condurre un'attenta attività di monitoraggio, nonché alcune specie non listate nella CITES.

In Italia l'attuazione della Convenzione di Washington è affidata al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con il supporto del Ministero del Commercio Internazionale e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF), per tramite del Corpo Forestale dello Stato (CFS). Questo ultimo, tramite il Servizio CITES, cura la gestione amministrativa ai fini del rilascio della certificazione di riesportazione e di riconoscimento delle

nascite in cattività, oltre all'attività di enforcement e controllo sul territorio dell'applicazione della normativa CITES. Il Servizio CITES è strutturato in un Servizio Centrale, presso l'Ispettorato Generale del Corpo forestale dello Stato a Roma, e in 41 Uffici periferici, oltre ad altri 5 istituiti presso le Regioni a Statuto Speciale e la Provincia autonoma di Bolzano. Il Servizio Centrale ha funzioni di assistenza operativa, di coordinamento e di indirizzo per l'attività degli uffici periferici di concerto con il MATTM, di consulenza tecnico-scientifica nonché di rapporto con Enti e Organismi Internazionali. Gli Uffici periferici si differenziano in 27 Uffici territoriali, con funzione di certificazione, accertamento infrazioni e controllo territoriale, e in 19 Nuclei Operativi presso le Dogane, con funzione di verifica merceologica, controllo documentale e verifica della movimentazione commerciale nonché collaborazione nell'accertamento di illeciti.

Tutte le tartarughe marine presenti nei mari italiani, sono elencate in Appendice I e nell'Allegato A e ricevono dunque la massima protezione: ne è vietato l'acquisto, l'offerta per l'acquisto, l'acquisizione ai fini commerciali, l'esposizione ai fini commerciali, l'uso ai fini commerciali, l'offerta e il trasporto ai fini dell'alienazione (rif. Art. 1, Reg. CE 338/97). A norma dell'art. 1 della L. 150/1992, come novellato, in ultimo dal decreto legislativo n. 275/2001, è punito chiunque "*in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/1997*", tra l'altro, "*trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) n. 338/97* [...]" e "*detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta autorizzazione*". A norma dell'art. 4 della L. 150/92, in caso di violazione dei divieti indicati è disposta sempre la confisca dell'esemplare; qualora venga confiscato l'esemplare vivo si procede, sentita la Commissione scientifica CITES, "*all'affidamento a strutture pubbliche o private anche estere*"; mentre nel caso di confisca dell'esemplare morto è disposta "*la conservazione ai fini didattici o scientifici, o la loro distruzione*".

Quanto sopra esposto non sembra contemplare la necessità di intervento della Commissione scientifica CITES nel caso, come quello in esame, in cui gli esemplari siano accidentalmente recuperati dal mare o spiaggiati, e poi siano detenuti o trasportati da strutture pubbliche autorizzate, non ai fini commerciali ma per la loro cura e riabilitazione. Infatti, tale fattispecie di "prelievo" dalla natura non sembra normato dalla legislazione CITES.

Si elenca di seguito, una breve sintesi dei principali strumenti legislativi, comunitari e nazionali, che possono essere applicati alle tartarughe marine e in particolar modo alla regolamentazione delle modalità inerenti la loro importazione ed esportazione ai fini del commercio.

2.1.3.1. Strumenti comunitari

Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

Il Regolamento n. 338/97 sostituisce il Regolamento precedente n. 3626/82 che già applicava la Convenzione ed introduce norme più restrittive per il commercio di esemplari di fauna e di flora (nei due allegati A e B sono state inserite specie che non sono incluse nelle Appendici della Convenzione, ma per le quali l'Unione Europea ha inteso estendere la tutela normata dalla Convenzione stessa). Il Regolamento n. 865/2006 della Commissione stabilisce le modalità per l'applicazione del Regolamento n. 338/97.

L'articolo 8, comma 1 del Regolamento CE 338/97 stabilisce i seguenti divieti per le specie in Allegato A: acquisto, offerta di acquisto, acquisizione, esposizione ai fini commerciali, uso a scopo di lucro e alienazione, detenzione, offerta o trasporto ai fini dell'alienazione. Il regolamento stabilisce che tali specie possono essere tuttavia esportate/importate dalla/nella Comunità purché munite di una specifica licenza.

Le licenze di importazione possono essere concesse per le specie in allegato A (art.4), qualora l'Autorità Scientifica CITES abbia stabilito che:

- L'introduzione/esportazione non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie;
- Per fini scientifici o di allevamento/riproduzione dai quali la conservazione della specie può trarre un beneficio o ricerca/istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie;
- Per altri fini non pregiudizievoli alla sopravvivenza della specie interessata;
- Gli esemplari siano stati ottenuti nel rispetto delle leggi vigenti e da una appropriata licenza di esportazione (qualora si tratti di importazione);

- La sistemazione prevista nel luogo di destinazione per esemplari vivi è attrezzata adeguatamente;
- L'esemplare in questione non verrà utilizzato per fini prevalentemente commerciali;
- Non vi sono altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino il rilascio delle licenze;
- Nel caso di introduzioni dal mare, la spedizione avverrà in maniera da ridurre al minimo il rischio di lesioni o il danno alla salute o il maltrattamento dell'esemplare in questione.

Le licenze di esportazione possono essere concesse per le specie in Allegato A (art. 5 comma 1-3), qualora l'Autorità Scientifica abbia stabilito che:
- La cattura o raccolta di esemplari in natura o la loro esportazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione;
- Gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sul territorio del paese interessato;
- La spedizione è tale da ridurre il rischio minimo di lesioni o danno alla salute o maltrattamento;
- Gli esemplari non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali;
- Vi sia una valida licenza di importazione;
- L'organo di gestione dello Stato Membro ha accertato l'insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione.

2.1.3.2. *Strumenti nazionali*

Legge 874, 19 dicembre 1975. La legge 874 è la legge di ratifica della Convenzione stessa.

Decreto Ministeriale 31 dicembre 1983. Attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e del regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunità europea della convenzione di Washington sul commercio internazionale di flora e fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione.

Legge 150, 7 febbraio 1992. Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3.03.1973.

La Legge 150 ordina e disciplina sotto il profilo sanzionatorio i reati relativi ai divieti posti dalla Convenzione. Gli articoli 4 comma 2, 5, 6, 8 bis, 12 ter sono stati modificati e integrati dall'articolo 4 della Legge 9 dicembre 1998 n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale) e successivamente dal D.L. n.2, del 12 gennaio 1993 (Modifiche e integrazioni alla Legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione) nonché dalla Legge n. 59, del 13. marzo 93 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione). La più recente integrazione della legge 150 è stata portata dal D.L. 275, 18 maggio 2001.

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 275. Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette a norma dell'articolo 5 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il decreto modifica alcuni articoli della legge 7 febbraio 1992, n. 150. In particolare, il decreto sostituisce il testo degli articoli 1, 2 e 4, integra l'articolo 3 e inserisce un nuovo articolo inerente le sanzioni penali in materia di importazioni di pellicce animali (art.5). L'articolo 1 stabilisce, al comma 1, le sanzioni (arresto da 3-12 mesi e ammenda da €7.746 a €77.468) per chi viola i seguenti divieti per le specie incluse nell'Allegato A:
- Importazione, esportazione, riesportazione esemplari senza il certificato di licenza ovvero di documenti non validi ai sensi dell'art.11 del Reg. CE 338/97;
- Omissione delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari oggetto di commercio;
- Utilizzo di esemplari in maniera difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- Trasporto o transito, anche per conto di terzi, di esemplari senza la licenza di importazione;

- Il commercio di piante riprodotte artificialmente;
- Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita per fini commerciali o la cessione di esemplari senza la prescritta documentazione;

L'art. 1, stabilisce inoltre (comma 2) che, in caso di recidiva, è previsto l'arresto da 3 a 24 mesi e l'ammenda (da €10.329 a €103.291) e qualora l'illecito dovesse essere condotto nell'ambito di una attività di impresa, oltre alla condanna di cui sopra, è prevista la sospensione della licenza per un periodo da 6 a 18 mesi. Qualora sia implicata l'importazione, l'esportazione o riesportazione di oggetti derivati da esemplari di specie di cui all'Allegato A, si applica la sanzione amministrativa da €1.549 a €9.296.

In caso di violazione dei divieti di cui agli art.1 e 2, è sempre prevista la confisca degli esemplari. Per gli esemplari vivi, la Commissione Scientifica CITES può procedere al rinvio allo stato esportatore, all'affidamento a strutture pubbliche/private, o vendita mediante asta pubblica. Per gli esemplari morti invece, la stessa Commissione può prevedere la conservazione ai fini didattici/scientifici o la distruzione dell'esemplare (art. 4).

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 Gennaio 2002. Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali protette previsto dall'art. 5, comma 5bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Il decreto stabilisce i soggetti tenuti a dotarsi di registro, numerato e vidimato prima del suo utilizzo dal Servizio certificazione CITES del CFS, sul quale annotare, entro il 31 gennaio 2002, gli esemplari delle specie della flora e della fauna selvatica di cui agli allegati A e B del regolamento CE n. 338\97 e successive modificazioni. L'annotazione sul registro di qualsiasi variazione degli esemplari detenuti andrà riportata entro trenta giorni dalla variazione medesima. Le sanzioni per coloro che non rispettassero i termini suddetti oscillano tra €3.098 e €9.296. I soggetti al quale questo decreto si indirizza sono, tra l'altro, "*chiunque utilizzi detenga o esponga esemplari a fini di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento fatte salve le disposizioni della L.157/1992*".

2.1.4. Direttiva 92/43/CEE, "Habitat"

(Decreto del Presidente della Repubblica 357, 8 settembre 1997, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
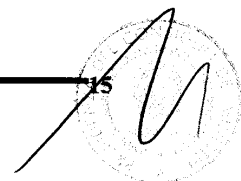
Il D.P.R. 357/97 regolamenta l'attuazione della Direttiva "*Habitat*" 92/43/CEE in Italia. Le specie elencate negli allegati B, D, ed E (Allegati II, III e IV nel testo della Direttiva CEE) sono specie di interesse comunitario, e sono considerate tali perché ritenute in pericolo, vulnerabili, rare o endemiche. Le specie elencate in allegato B (Allegato II nel testo della Direttiva) sono "*specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione*". Alcune di queste sono evidenziate come specie prioritarie per le quali l'Unione ha una particolare responsabilità (la tartaruga comune è una di queste).

Spetta alle Regioni e le Province autonome l'adozione di misure di monitoraggio sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat naturali di interesse comunitario, in particolar modo quelli prioritari. In particolare, le Regioni e le Province autonome rappresentano le amministrazioni preposte a instaurare un monitoraggio continuo delle catture e delle uccisioni accidentali rispetto alle quali devono trasmettere un rapporto annuale al MATTM. Le linee guida per il monitoraggio delle specie e degli habitat sono definite tramite decreto del MATTM, sentito il parere del MiPAAF e l'ISPRA (già INFS) (art.7).

Le specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa sono elencate nell'allegato D. I divieti previsti per la fauna presente in questo allegato sono stabiliti nell'articolo 8:

"Art.8-Tutela delle specie faunistiche

1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera A), al presente regolamento, è fatto divieto di:

a) Catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale.

b) *Perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione.*
c) *Distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale.*
d) *Danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.*
2. *Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a) è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.*
3. *I divieti di cui al comma 1, lettera a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.*
4. *Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'Ambiente.*
5. *In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'Ambiente promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione."*

Il MATTM, sentito il parere dell'ISPRA (già INFS), autorizza le deroghe ai divieti previsti dalla norma per fini di protezione, per la prevenzione di danni specifici, per interesse della sanità, la sicurezza pubblica, inclusi i motivi socio-economici e a fini didattici, di ricerca, per il ripopolamento e la reintroduzione. Le deroghe concesse sono trasmesse con cadenza biennale alla CEE (art.11).

"Art. 11 – Deroghe
1. *Il Ministero dell'ambiente, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9, e 10 comma 3, lettera a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità:*
a) *Per proteggere la fauna e la flora selvatica e conservare gli habitat naturali.*
b) *Per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà.*
c) *Nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, incluso motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente.*
d) *Per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante.*
e) *Per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D.*
2. *Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:*
a) *L'uso di mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a).*
b) *Qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).*
3. *Il Ministero dell'Ambiente trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare:*
a) *Le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati.*
b) *I mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro attuazione.*
c) *Le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe.*
d) *L'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione.*
e) *Le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti."*

2.1.4.1. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120

(Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE)

Il D.P.R. 120/2003 apporta alcune modifiche al D.P.R. 357/97 identificando, nello specifico, il compito del MATTM nella definizione di linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e le deroghe delle specie rigorosamente protette. In particolare, l'art. 8 stabilisce che:

"Art. 8
Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357
1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 è sostituito dal seguente:
Art. 7 (Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie).
1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente regolamento.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1 [...]".

2.1.5. Protocollo SPA/BIO

(Legge 175, 27 maggio 1999. Protocollo relativo alle Zone Particolarmente Protette e alla Diversità Biologica nel Mediterraneo della Convenzione di Barcellona)

Il protocollo comprende l'istituzione di aree protette importanti per potere conservare le componenti della diversità biologica nonché di ecosistemi specifici del Mediterraneo o habitat di specie minacciate e di interesse scientifico, estetico e culturale garantendone la protezione. Le aree protette, denominate ASPIM, possono essere costituite da zone marine costiere sotto la giurisdizione dei Paesi o zone parzialmente/interamente in alto mare.

I paesi che aderiscono si impegnano a mantenere in buono stato di conservazione la flora e la fauna marina e a garantire massima protezione alle specie elencate negli annessi del protocollo e a sviluppare Piani d'Azione Nazionali per la conservazione delle specie protette. Per le specie in Appendice 2, "*Lista di specie in pericolo o minacciate*", il protocollo prevede che i paesi garantiscano misure di protezione e di conservazione per le specie vietandone l'uccisione, il commercio, ed il disturbo durante i periodi di riproduzione, migrazione, svernamento ed altri periodi in cui gli animali sono sottoposti a stress fisiologici. In particolare, gli art. 11 e 12 stabiliscono che:

"Parte III
Articolo 11
2. Le Parti identificano fanno l'inventario, nelle zone sottoposte alla loro sovranità o giurisdizione nazionale, delle specie animali e vegetali in pericolo o minacciate, e concedono a tali specie lo statuto di specie protette[...].
3. Per quanto riguarda le specie animali protette, le Parti controllano e, ove necessario, vietano:
a) La cattura, il possesso, l'uccisione (ivi compreso, per quanto possibile, la cattura, l'uccisione ed il possesso fortuito), il commercio, il trasporto e l'esposizione per fini commerciali di tali specie, delle loro uova, parti e prodotti;
b) Nella misura del possibile, ogni perturbazione della fauna selvatica, in particolare durante i periodi di riproduzione, d'incubazione, d'ibernazione o di migrazione ed in ogni altro periodo biologico critico;
[...]

5. Per quanto concerne le specie vegetali protette e le loro parti e prodotti, le Parti controllano e se del caso vietano ogni forma di distruzione o di perturbazione, ivi compreso la raccolta, il raccolto, il taglio, lo sradicamento, il possesso, il commercio, il trasporto e l'esposizione di tali specie per fini commerciali;

Articolo 12
1. Le Parti adottano misure concertate per garantire la protezione e la preservazione delle specie animali e vegetali che figurano negli annessi al presente Protocollo relative alla Lista delle specie in pericolo o minacciate e nella lista delle specie il cui sfruttamento è regolamentato.

2. Le Parti garantiscono la massima protezione possibile, ed il ripristino delle specie animali e vegetali enumerate nell'annesso relativo alla Lista delle specie in pericolo o minacciate, adottando a livello nazionale le misure previste ai punti 3 e 5 dell'articolo 11 del presente protocollo [...]".

e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo [...]".

2.1.6. Regolamento 1967/2006/CE

(Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94)

Il Regolamento 1967 stabilisce all'articolo 3, comma 1 il divieto di cattura, detenzione, trasbordo, e lo sbarco intenzionale delle specie marine protette indicate dall'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE. Il comma 2 stabilisce che la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di esemplari può essere consentito in caso di attività inerenti il recupero e la riabilitazione di esemplari catturati accidentalmente purché la detenzione sia stata segnalata alle autorità nazionali competenti.

2.2. Normativa nazionale inerente le tartarughe marine

Si riporta di seguito, un elenco dei principali strumenti legislativi nazionali che trattano la materia di tutela e protezione delle tartarughe marine ma che esulano dal diretto contesto degli strumenti legislativi internazionali precedentemente trattati.

2.2.1. Tutela delle tartarughe marine

2.2.1.1. Decreto Ministeriale 21.05.1980

(Ministero della Marina Mercantile). Regolamento della cattura dei cetacei, delle testuggini e dello storione comune

Il decreto specifica che è vietato pescare, detenere, trasportare, commerciare le specie in questione se non con autorizzazione del Ministero della Marina Mercantile.

2.2.1.2. Circolare Ministeriale 07.06.1986

(Ministero della Marina Mercantile, Direzione Generale Pesca Marittima) n. 6227716. Segnalazione spiaggiamento cetacei, foche e tartarughe marine

2.2.1.3. Legge 25 agosto 1988, n. 381. Modificazioni alla legge 963, 14.07.65, concernente la pesca marittima

La Legge 381, introducendo l'articolo 5c, pone le basi per la maggiore tutela di tutte quelle specie la cui cattura, detenzione, trasporto, o commercio è interdetta ai sensi della normativa nazionale vigente. Nello specifico, la legge prevede l'applicazione di specifiche sanzioni che possono essere applicate nel caso di non rispetto dei divieti previsti per le specie protette, intese come le specie identificate in seno alla Direttiva 92/43/CEE "*Habitat*", Convenzione di Berna e Convenzione di Barcellona, e che non sono contemplate dalla legge 157/92 (legge per la protezione della fauna selvatica omeoterma). Gli articoli 5 e 6 citano il seguente:

Art. 5 - L'articolo 15 della legge 963 è sostituito da:
" *Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine e assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:*"
[...]
c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministro della Marina Mercantile [...]
Art. 6 - L'art. 24 della L. 963 è sostituito da:
"*2. 1. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera c, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da un mese ad un anno, o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.*"

2.2.1.4. Decreto Ministeriale del 03.05.89 (Ministero della Marina Mercantile). Disciplina della cattura di cetacei, testuggine e storioni

Il Decreto stabilisce all'art.1, il divieto di pesca, detenzione, trasporto, commercio dei suddetti taxa (cetacei (*Cetacea*), testuggini (*Testudinata*), storioni (*Acipenseridae*)) se non con autorizzazione del Ministero della Marina Mercantile ed il parere della Commissione Consultiva della pesca marittima e la "*Consulta della Difesa del Mare*". L'Art. 2, stabilisce che "*Chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti*". Il D.M. si riferisce alla legge 31.12.1982, n. 979 per la Difesa del Mare che stabilisce la competenza dell'Ispettorato Centrale Difesa del Mare ed il ruolo tecnico scientifico ISPRA nella tutela e monitoraggio dell'ambiente marino. Con questo D.M. si permette la cattura delle specie in oggetto, per motivate esigenze conservazionistiche faunistiche o per ragioni di ricerca scientifica.

2.2.1.5. Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

L'art. 6 della legge 157 rappresenta l'unico riferimento normativo nazionale inerente i centri di recupero per la fauna selvatica, e stabilisce che: "*Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà*". Viene così delegata alle Regioni la competenza di normare in materia e sono così definite le finalità principali di tali centri; ossia il soccorso finalizzato al rilascio in natura degli individui riabilitati. Tale legge, però, riguarda solo la fauna omeoterma, lasciando un vuoto normativo sulla restante fauna, tra cui le tartarughe marine. Di prassi l'autorizzazione di tali strutture rimane comunque di competenza Regionale.

2.2.1.6. Circolare Ministeriale 09.03.1993 (Ministero Risorse Agricole, Alimentari e Forestali) n. 6220563 Segnalazione spiaggiamento cetacei

2.2.2. Ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni ai sensi della modifica dell'art. 117 della Costituzione

L'art. 69, comma 1, lett. B) del Decreto legislativo 112/98, recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali*", stabilisce il mantenimento in capo allo Stato dei compiti relativi "*alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette* [...] *nonché alla tutela della biodiversità della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria*". Inoltre spettano allo Stato anche le "*attività di vigilanza, sorveglianza, monitoraggio e controllo finalizzate all'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1*" (art. 69, comma 2). Inoltre, i "*compiti di cui al comma 1 lett. B)* [...] *sono esercitati sentita la Conferenza unificata*" (art. 69, comma 3) e restano in capo allo Stato tutte le funzioni connesse di organizzazione, programmazione, vigilanza e polizia. Ai sensi dell'art. 70 invece, "*tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni dell'art. 69* [...] *sono conferite alle regioni e agli enti locali*". Tali disposizioni, dunque, oltre a stabilire la competenza amministrativa esclusiva dello Stato nelle attività che interessano la tutela della biodiversità, sanciscono ancora l'obbligo dello Stato italiano di uniformarsi alle norme contenute nelle convenzioni e accordi internazionali sottoscritti.

Inoltre, l'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla Legge costituzionale n. 3/2001, prevede al comma 2, lett. S, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Con le sentenze n. 407 e 536 del 2002 la Corte costituzionale interpreta la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (nelle diverse accezioni di salubrità dell'ambiente riferita alla persona umana la prima, e tutela della natura intesa come valore in sé la seconda) non come una materia, ma come un valore costituzionalmente protetto, per il perseguimento del quale lo Stato è chiamato a dettare *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale incidenti anche sulle competenze legislative regionali e ciò in virtù del superiore interesse nazionale di cui all'art.5 della Costituzione. Ciò non toglie, al contrario, che le stesse regioni possano introdurre discipline di maggior tutela afferenti ad ambiti materiali di propria competenza (art. 117, 3 e 4 comma) confinanti o sovrapposti con la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, purché si muovano nell'ambito degli *standard* previsti da leggi dello Stato e garantiscano più intensamente l'integrità ambientale.

2.3. Normativa inerente aspetti veterinari

2.3.1. Smaltimento Carcasse

Lo smaltimento delle carcasse di tartarughe marine, specie non considerata specificatamente dalla normativa vigente sullo smaltimento delle carcasse di animali, necessita di una collocazione ben precisa, addirittura di linee guida in caso di ritrovamento.

2.3.1.1. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009

Contiene le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 è indirizzato alla gestione dei sottoprodotti animali al fine di evitare i rischi che questi prodotti potrebbero comportare da un punto di vista sanitario. Il regolamento riconosce in tal senso lo smaltimento dei cadaveri animali come rischio potenziale di trasmissione di infezione per la salute pubblica, gli animali e l'ambiente. Il regolamento si applica agli animali selvatici solo qualora questi siano sospetti di essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali (in questo caso il Regolamento riconosce la fauna selvatica come materiale di Categoria 1). Le carcasse di tartarughe marine sono da considerarsi come materiale di Categoria 1 solo qualora siano sospette di particolari agenti patogeni trasmissibili all'uomo o ad altri animali. In tal caso, l'art.12 del Regolamento stabilisce che le loro carcasse o loro sottoparti devono essere smaltite come segue:

a) smaltiti come rifiuti mediante incenerimento:
- direttamente, senza trasformazione preliminare; o
- dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l'autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;
b) recuperati o smaltiti mediante coincenerimento, qualora i materiali di categoria 1 siano rifiuti:
- direttamente, senza trasformazione preliminare; o
- dopo la trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l'autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante;

L'art. 16 del Regolamento stabilisce che, in deroga alle indicazioni sulle modalità di smaltimento, i sottoprodotti animali possono essere utilizzati ai fini di attività di ricerca purchè queste siano svolte in condizioni idonee a garantire il controllo di rischi per la popolazione umana e gli animali e purché siano successivamente smaltiti in modo sicuro. L'art.19 del Regolamento 1069/2009 prevede che l'autorità competente possa concedere deroghe a quanto previsto dall'art.12 e, nel caso della fauna selvatica ascrivibile alla Categoria 1, permettere lo smaltimento attraverso incenerimento o sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, sotto controlli ufficiali al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali.

L'applicazione del Regolamento 1069/2009 per quanto riguarda le tartarughe marine implica che lo smaltimento delle carcasse di corpi interi o parti sia comunque garantita mediante metodi sicuri quali l'incenerimento al fine di limitare qualunque tipo di contagio potenziale verso essere umani, fatto salvo diverse indicazione derivante dalla autorità sanitaria regionale o locale.

Poiché il regolamento può essere applicato, per definizione, solo ai corpi interi o alle parti di tartarughe marine sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, non include le tartarughe marine morte per cause traumatiche.

Il comportamento da adottare di fronte al ritrovamento di esemplari morti di tartarughe marine è il seguente:
a) Si procede all'invio della carcassa agli Istituti di ricerca per gli esami del caso;
b) Se, invece, è possibile determinare la causa (sospetto di malattia trasmissibile all'uomo o agli animali) si può procedere sia come sopra per fini di ricerca, sia alla distruzione per incenerimento mediante consegna a ditta per lo smaltimento dei materiali di categoria 1.

2.3.2. Autorizzazione per l'esercizio dell'ambulatorio veterinario

2.3.2.1. Testo Unificato delle Leggi Sanitarie

Il Testo Unificato delle Leggi Sanitarie, n. 1265 del 27.07.1934, modificato dal DPR 10.06.1955 n. 854, stabilisce che l'apertura e l'esercizio dell'ambulatorio veterinario devono essere autorizzati dal Sindaco a seguito del rilascio del nulla osta igienico sanitario dei locali da parte del Servizio Veterinario naturalmente d'intesa con i Servizi d'Igiene Pubblica.

2.3.2.2. Accordo Stato Regioni, 26.11.2003

Le strutture che possono essere autorizzate ad intervenire ai fini veterinari, sono identificate dalle Linee Guida stabilite dall'Accordo tra Stato e Regioni, datato 26.11.2003 (GU 23.12.2003, n. 297) il quale determina sei categorie di strutture:
A) Studio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
B) Ambulatorio veterinario esercitato in forma sia singola che associata;
C) Clinica veterinaria e casa di cura veterinaria;
D) Ospedale veterinario;
E) Laboratorio veterinario di analisi;
F) Strutture veterinarie mobili.

I requisiti strutturali e tecnologici variano in rapporto alla struttura veterinaria e sono riportati nel suddetto Accordo. Si riporta di seguito un riassunto delle caratteristiche e dei requisiti previsti per le suddette strutture.

A. STUDIO VETERINARIO

Lo studio veterinario è una struttura ove il medico veterinario, generico o specialista, esplica la sua attività professionale in forma privata e personale. Qualora due o più medici veterinari, generici o specialistici, esplicano la loro attività professionale in forma privata ed indipendente, pur condividendo ambienti comuni, lo studio veterinario assume la denominazione di studio veterinario associato.

Requisiti strutturali: sala di attesa, area per adempimenti amministrativi, locale adibito ad attività professionale e servizi igienici. Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, armadietto per la detenzione dei farmaci, attrezzature, strumentazioni.

Requisiti minimi impiantistici: nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione; impianto idrico.

Requisiti minimi tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici adeguati alla specifica attività da svolgere. Il titolare dello studio autorizzato (con accesso degli animali) deve prioritariamente ottenere l'autorizzazione sanitaria da parte dell'Autorità Sanitaria competente, previo parere del Servizio di Sanità Animale della ASL competente per territorio.

B. AMBULATORIO VETERINARIO

Si tratta di una struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione propria ed autonoma in cui si forniscono prestazioni professionali, con l'accesso di animali, da uno o più medici veterinari, generici o specialisti, senza ricovero di animali oltre a quello giornaliero.

Requisiti strutturali: l'ambulatorio deve essere dotato di locali distinti per la sala d'attesa, e per l'attività professionale, nonché di servizi igienici. Pavimenti e pareti con spigoli ed angoli arrotondati e con materiali lavabili e disinfettabili fino a 2 metri. Deve essere prevista anche un'area per adempimenti amministrativi.

Prestazioni erogabili: cliniche, diagnostiche, chirurgiche, terapeutiche ed immunologiche, che non comportano la degenza oltre quella giornaliera. Qualora nell'ambulatorio vengano erogate prestazioni chirurgiche di tipo ortopedico, queste devono essere eseguite in un locale separato; locale per la degenza giornaliera dotato di gabbie o box.

Gestione: singola o associata o societaria: negli ultimi due casi deve essere prevista la figura di un medico veterinario con la qualifica di Direttore sanitario responsabile. Il titolare che intende avviare un ambulatorio veterinario deve prioritariamente ottenere l'autorizzazione sanitaria da parte dell'Autorità Sanitaria competente, previo parere del Servizio Area Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL competente per territorio.

Dotazioni minime strumentali: Le dotazioni minime strumentali stabilite dalle linee guida riguardano quelle per la chirurgia semplice e la chirurgia ortopedica. Nel caso in cui l'ambulatorio non sia dotato di apparecchio radiologico proprio, ma risulti formalmente convenzionato con una vicina struttura che ne sia in possesso ed altresì sia dotato di un erogatore di ossigeno, ma non di anestesia gassosa, l'attività di questo ambulatorio è limitata, per quanto riguarda le prestazioni chirurgiche, all'espletamento della sola chirurgia semplice. Tale limitazione deve essere specificata nella autorizzazione sanitaria.

Requisiti minimi impiantistici: nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione, impianto idrico.

C. CLINICA VETERINARIA E CASA DI CURA VETERINARIA

Si tratta di una struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui sono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti, e nella quale è prevista la degenza di animali oltre quella giornaliera. La clinica veterinaria – casa di cura veterinaria individua un Direttore sanitario medico veterinario. La clinica veterinaria – casa di cura veterinaria deve poter fornire un'assistenza medico chirurgica di base e/o di tipo specialistico.

Requisiti strutturali: clinica/casa di cura devono essere dotate di locali distinti per la sala d'attesa, per l'attività clinica, per l'attività chirurgica, per i servizi igienici e di adeguati ambienti per la degenza ed un locale riservato per i casi di malattie infettive e diffusive. Spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, armadietto per la detenzione dei farmaci, di attrezzature, di strumentazioni. Pavimenti e pareti con spigoli ed angoli arrotondati e con materiali lavabili e disinfettabili fino a 2 metri. I locali e le attrezzature per la degenza devono essere a norma con le leggi per il benessere animale.

Prestazioni erogabili: tutte quelle relative all'attività professionale.

Il titolare che intende avviare una clinica e/o casa di cura deve ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità Sanitaria competente previo parere vincolante del Servizio Veterinario Area Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL competente per territorio.

Dotazioni minime strumentali: Le dotazioni minime strumentali stabilite dalle linee guida riguardano quelle per la chirurgia semplice e la chirurgia ortopedica previste per l'ambulatorio veterinario di cui al punto B. Inoltre, le linee guida prevedono che le cliniche siano dotate di un analizzatore d'urgenza, compreso quello effettuato tramite i kit diagnostici, e di un elettrocardiografo.

Requisiti minimi organizzativi:

- Orario di attività;
- Presenza di almeno un medico veterinario durante lo svolgimento dell'attività e in caso di degenza degli animali;
- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del Direttore sanitario;

Requisiti minimi impiantistici: nella sala d'attesa e nei locali operativi deve essere assicurata adeguata illuminazione e ventilazione; impianto idrico, telefono.

D. OSPEDALE VETERINARIO

L'ospedale veterinario è una struttura veterinaria avente individualità ed organizzazione proprie ed autonome in cui vengono fornite prestazioni professionali da più medici veterinari generici o specialisti, e nella quale sono previsti: la degenza di animali oltre quella giornaliera, il servizio di pronto soccorso sull'arco delle 24 ore con presenza continuativa nella struttura di almeno un medico veterinario, i servizi di diagnostica di laboratorio.

Requisiti strutturali: l'ospedale deve essere dotato di locali distinti per la sala d'attesa, per l'attività clinica, per l'attività chirurgica, per l'attività diagnostica, per il laboratorio, per i servizi igienici, un locale dove il personale medico incaricato dell'attività di pronto soccorso possa riposare, ambienti adeguati per la degenza, ed una struttura d'isolamento riservata per i casi di malattie infettive e diffusive; spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, armadietto per la detenzione dei farmaci, attrezzature, strumentazioni, tutti i pavimenti e pareti con spigoli ed angoli arrotondati e con materiali lavabili e disinfettabili fino a 2 metri. I locali e le attrezzature per la degenza devono essere a norma con le leggi per il benessere animale.

Prestazioni erogabili: tutte quelle relative all'attività professionale.

Gestione: la gestione può essere associata o societaria, in ambedue i casi deve essere prevista la figura di un medico veterinario come Direttore sanitario. Il titolare che intende avviare un ospedale veterinario deve ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità Sanitaria competente previo parere vincolante del Servizio Veterinario Area Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL competente per territorio.

Dotazioni minime strumentali: le dotazioni minime strutturali sono simili a quelle previste per la Clinica Veterinaria/Casa di Cura Veterinaria, di cui al punto C. Inoltre, gli ospedali veterinari dovranno essere muniti anche di una centralina per monitorare la frequenza cardiaca, respiratoria e pressione arteriosa e dovranno assicurare lo svolgimento di servizi di diagnostica ecografica ed endoscopica.

Le cliniche e case di cura e gli ospedali privati che rivolgano la loro attività agli animali da reddito dovranno essere dotati di stalle, scuderie, box e paddock idonei alle specie considerate, di travagli per la visita e la terapia degli animali, nonché, per quanto concerne il cavallo, di box di anestesia e risveglio e di spazi da impiegare per la diagnosi di quelle patologie che richiedono il movimento controllato di questi animali.

Requisiti minimi organizzativi:
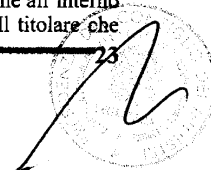
- Orario di apertura per le attività di pronto soccorso;
- Presenza di almeno un medico veterinario sull'arco delle 24 ore;
- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del Direttore sanitario.

E. LABORATORIO VETERINARIO DI ANALISI

Il laboratorio veterinario di analisi è una struttura veterinaria dove si possono eseguire, per conto di terzi e con richiesta veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico-chimico, immunologico, virologico, microbiologico, citologico ed istologico su liquidi e materiali biologici animali, con rilascio di relativi referti. Nel laboratorio di analisi non è consentito alcun tipo di attività clinica o chirurgica su animali.

Requisiti strutturali: il laboratorio di analisi deve essere dotato della sala di accettazione, di servizi igienici e di adeguati ambienti ed attrezzature per l'attività che si esplica nel laboratorio; ambiente separato per il lavaggio e la sterilizzazione della vetreria; spazi o armadi destinati al deposito di materiale d'uso, reagenti, attrezzature, strumentazioni; pavimenti e pareti con spigoli ed angoli arrotondati e con materiali lavabili e disinfettabili fino a 2 metri.

Gestione: la direzione responsabile può essere affidata anche a biologi o chimici, purché all'interno della struttura sia assicurata in organico almeno la presenza di un medico veterinario. Il titolare che

intende avviare un laboratorio veterinario di analisi deve ottenere l'autorizzazione da parte dell'Autorità Sanitaria competente previo parere vincolante del Servizio Veterinario Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL competente per territorio.

Dotazioni minime strumentali: Per le analisi di carattere fisico-chimico e/o ematologico e/o immunologico, microbiologico e/o citologico ed istologico sono richieste tra le seguenti strumentazioni, quelle necessarie in relazione al tipo di attività espletata:

- Laboratorio contenente le strutture di base quali ad esempio banconi, cappe, vetrerie, bilance analitiche, microscopio ecc.;
- Apparecchio per ematologia e materiale allestimento strisci di sangue;
- Apparecchio per chimica clinica;
- Sieri specifici, *kit* diagnostici ed apparecchio per sierologia;
- Stufa e paraffina, microtomo;
- *Kit* diagnostici ed apparecchiature idonee per esame chimico-fisico di liquidi e materiali biologici di origine animale quali urine, feci, latte, liquidi cavitari;
- Per le analisi microbiologiche occorre la strumentazione di base per la microbiologia quale: banconi, cappa a flusso laminare, stufa a secco, bilance, autoclave, microscopio, vetreria sterile, ecc.

Requisiti minimi organizzativi:

- Orario di apertura
- Identificazione e comunicazione all'utenza del nominativo del Direttore sanitario.

F) STRUTTURE VETERINARIE MOBILI

Sono ammesse strutture veterinarie mobili private, per il soccorso di animali feriti, utilizzate per lo svolgimento di attività organicamente collegate ad una o più delle strutture veterinarie regolamentate dalle presenti linee guida vincolanti. Le strutture veterinarie mobili di proprietà delle Aziende Sanitarie – Unità Sanitarie Locali possono essere utilizzate, oltre che per il soccorso di animali feriti o gravi, anche per le finalità di cui alla L. 281/91 e della L.R. 6/93 nel corso di campagne programmate e/o stabilite dalla Regione o dalla Azienda Sanitaria – Unità sanitaria Locale. Tali strutture devono essere specificatamente autorizzate da parte della ASL competente in relazione alla struttura veterinaria di riferimento.

Requisiti strutturali minimi: interno lavabile e disinfettabile, armadietto fisso destinato al deposito di materiale d'uso, farmaci, attrezzature e strumentazioni di pronto intervento. Rispetto delle norme sul benessere animale durante il trasporto.

COMUNICAZIONE

I titolari delle strutture individuate dalle presenti linee guida vincolanti devono comunicare, entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, all'Ordine Provinciale dei Medici Veterinari competente per territorio l'attivazione della propria struttura.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

I requisiti minimi individuati dalle presenti linee guida vincolanti, trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e di ampliamento o trasformazione di strutture già esistenti. Per ampliamento si intende un aumento della superficie di almeno il 10% della struttura esistente; per trasformazione si intende la modifica della tipologia della struttura già autorizzata con o senza lavori sugli edifici o parti di essi. I Servizi Veterinari delle ASL dovranno effettuare la vigilanza sulla permanenza dei requisiti minimi delle strutture, ai fini del buon andamento delle attività sanitarie e relativo controllo, con una verifica di controllo complessivo almeno ogni cinque anni.

NORMA TRANSITORIA

Le strutture già autorizzate al momento dell'entrata in vigore delle presenti linee guida, dovranno essere adeguate a quanto previsto dalle stesse, entro il termine indicato dal Servizio Veterinario e comunque non oltre il 31.12.2006. I Servizi Veterinari delle ASL dovranno sottoporre a controllo tutte le strutture esistenti presenti nel territorio di rispettiva competenza, entro 6 mesi dall'emanazione delle presenti linee, al fine di verificarne la rispondenza delle caratteristiche: in caso negativo, saranno fatte le dovute prescrizioni e saranno specificati i relativi tempi di adeguamento, che comunque non potranno andare oltre il 31.12.2006.

2.3.3. *Detenzione di farmaci*

Per quanto riguarda i farmaci veterinari e gli stupefacenti stoccati presso un centro di recupero è necessario far riferimento alle seguenti leggi:

2.3.3.1. Decreto legislativo 27.01.1992, n.119, modificato dal decreto legislativo 24.02.1997, n.47 e Decreto del Ministero della Sanità 16.05.2001, n.306

Tali strumenti stabiliscono, tra le altre cose, le norme sull'utilizzo dei farmaci ai fini veterinari e prevedono l'obbligo di un registro di scarico e carico dei farmaci per le strutture per le strutture che detengono animali ai fini riabilitativi.

2.3.3.2. Legge 685 del 22.12.1975 – Decreto del Presidente della .Repubblica 309 del 09.10.1990 - Legge 12 08.02.2001 Carico scarico farmaci stupefacenti

In particolare per quel che concerne gli stupefacenti è necessario il registro degli stupefacenti, che deve essere vidimato annualmente dal sindaco o dal responsabile dell'ufficio farmacologico della ASL di competenza. In generale, è consigliabile che tutti i farmaci siano chiusi in un armadio farmaceutico di cui il veterinario abbia la chiave, e che copia della stessa sia consegnata anche al biologo.

2.4. Normativa regionale inerente i centri di recupero

2.4.1. Decreto Regionale Siciliano del 17 dicembre 1997, 3212

Il Decreto disciplina e identifica le condizioni necessarie per l'istituzione dei centri di recupero e dei centri di primo soccorso e le modalità di soccorso, la detenzione temporanea, il recupero e la reimmissione in natura di mammiferi uccelli, e testuggini di terra e di acqua dolce. Identifica all'art. 3 che un successivo provvedimento identificherà le modalità per il soccorso, la detenzione, recupero e liberazione delle tartarughe marine. Si elenca di seguito, una breve sintesi dei requisiti previsti nell'allegato A del suddetto decreto per i centri di recupero e i centri di primo soccorso.

Allegato A
A) CENTRI DI RECUPERO
I centri di recupero fauna selvatica sono dislocati singolarmente per provincia, non perseguono scopi di lucro e operano nell'interesse della fauna selvatica. Le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 34 e 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, sono autorizzate ad istituire centri di recupero e possono utilizzare anche strutture, attrezzature e mezzi appartenenti all'Amministrazione pubblica.
1) Ubicazione
I centri di recupero devono essere ubicati in zone tranquille, distanti dai centri abitati e dalle principali vie di comunicazione al fine di ridurre al minimo stress e traumi agli animali in cura e/o comunque presenti. È preferibile, altresì, che i terreni su cui insistono le strutture siano ricompresi in comprensori sottoposti al regime di divieto di caccia e siano disponibili per lunghi periodi di tempo.
2) Strutture
I centri di recupero devono essere dotati delle seguenti strutture:
- Ufficio per la gestione amministrativa ed organizzativa;
- Ambulatorio per la visita dell'animale, per le cure di pronto soccorso e gli eventuali interventi chirurgici;
- Sala per radiografia;
- Nursery per lo svezzamento e/o l'allevamento dei nidiacei con accorgimenti che impediscano l'imprinting ed il condizionamento negativo;
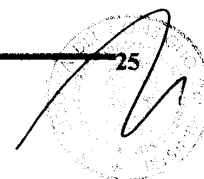
- Voliere di convalescenza o stabulazione dotate di copertura per tutta la loro estensione e con pavimentazione di facile pulitura;
- Voliere di riabilitazione con tettoia parziale;
- Voliere di ambientamento;
- Voliere di quarantena o isolamento;
- Sala di accoglienza per visitatori che può anche coincidere con l'ufficio per la gestione del centro;
- Locali e/o magazzino per il contenimento di attrezzature varie per lo stoccaggio e preparazione del cibo;
- Voliere mobili per il rilascio in natura;
- Concimaia;
- Fossa IMHOFF o autorizzazione allo scarico;
- Inceneritore per le carcasse o convenzione con struttura autorizzata.

Le voliere, di forma preferibilmente allungata, a corridoio, e di lunghezza commisurata all'utilizzo, debbono avere preferibilmente la copertura a volta; nel loro interno devono avere ridotti al minimo gli angoli; debbono altresì essere fornite di una adeguata protezione costituita preferibilmente da rete ombreggiante in plastica appositamente sospesa per ammortizzare gli impatti degli animali, nonché di schermatura per impedire disturbi generati anche dalla vista di altri animali.

3) Attrezzature

Le attrezzature veterinarie devono comprendere anche i normali strumenti di un ambulatorio per piccoli animali, nonché:
- Tavolo per le visite;
- Tavolo chirurgico con lampada scialitica;
- Un'apparecchiatura per la sterilizzazione;
- Un'apparecchiatura per le radiografie.

4) Personale

I centri di recupero devono prevedere almeno un medico veterinario quale responsabile sanitario e disporre di altro personale di provata esperienza, anche volontario, in grado di garantire durante l'anno la continuità nella prestazione delle cure agli animali ospedalizzati.

5) Adempimenti

I centri di recupero devono operare sotto lo stretto controllo ed in collaborazione con la Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, in particolare:
- Presso ogni centro di recupero deve essere tenuto un registro di carico e scarico degli animali consegnati (allegato 1), numerato e vidimato prima del suo utilizzo dalla competente Ripartizione faunistico-venatoria;
- Il centro di recupero deve essere periodicamente sottoposto al controllo dei competenti servizi veterinari pubblici a garanzia di igienicità e salubrità dei locali e delle strutture;
- L'attività del centro di recupero deve essere annualmente rendicontata alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio;
- I locali e le strutture del centro di recupero devono essere in regola con le vigenti disposizioni sanitarie ed edilizie;
- Per ogni animale, recapitato presso il centro di recupero, dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, una copia della quale, dovrà essere recapitata alla Ripartizione faunistico-venatoria che ha curato l'inoltro dell'animale stesso, dalla quale, tra l'altro, si dovrà chiaramente rilevare il tipo di contenitore che è stato usato per il trasporto dell'animale e se lo stesso ha subito maltrattamenti a causa, eventualmente, dell'inadeguatezza di questo; qualora l'animale consegnato ferito al Centro di recupero venisse classificato quale appartenente ad una delle specie inserite nell'Appendice 1 e nell'Allegato C parte I del Reg. CEE n. 3626/82, deve essere data immediata comunicazione anche al Servizio certificazione CITES che ha sede in Palermo, via Pietro Bonanno, 8;
- La reintroduzione in natura degli animali dovrà avvenire sotto il controllo della Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, preferibilmente dove è stato rinvenuto ferito l'animale, e previo inanellamento degli esemplari da liberare. Per quanto concerne l'inanellamento, gli esemplari curati e riabilitati, prima della liberazione in natura, dovranno essere inanellati, in caso di uccelli, o contrassegnati con idoneo sistema di identificazione dell'individuo, in caso di mammiferi, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia, da operatori autorizzati dall'I.N.F.S. operanti per conto delle stazioni di inanellamento, istituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 33/97. La Ripartizione faunistico-venatoria provvederà all'inanellamento anzidetto, di concerto con i centri di recupero e su coordinamento dell'Osservatorio faunistico siciliano di cui all'art.9 della legge regionale n. 33/97, richiedendo di volta in volta l'intervento da parte dell'esperto inanellatore;
- Presso ogni Centro possono essere organizzate visite di istruzione durante le quali dovrà essere propagandato e diffuso il rispetto per gli equilibri naturali e per gli animali. Le visite delle scolaresche

o di altri visitatori devono essere guidate ed interessare sempre voliere o recinti ove sono custoditi animali non più restituibili alla natura, garantendo tuttavia condizioni di tranquillità per gli stessi.

B) CENTRI DI PRIMO SOCCORSO

I centri di primo soccorso sono quelli che, non disponendo di voliere e di strutture per il recupero di animali curati, svolgono un'efficace azione di pronto soccorso. Tali centri, infatti, operando conformemente al disposto dell'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1997, n.33 prestano le cure di pronto soccorso agli animali consegnati feriti che non possono affrontare immediatamente il viaggio per un centro di recupero poiché questo potrebbe risultargli letale. Tali centri, istituiti parimenti ai centri di recupero da associazioni riconosciute in campo regionale, debbono curare i medesimi adempimenti dei centri di recupero (punto 5) con esclusione della organizzazione di visite di istruzione e la reintroduzione in natura degli animali soccorsi.

1) Strutture

Il centro di primo soccorso deve essere dotato almeno delle seguenti strutture:

- Uffici o locali per la gestione amministrativa ed organizzativa;
- Ambulatorio per la prima visita dell'animale e per le prime cure di pronto soccorso, che può essere dislocato anche all'esterno del centro, presso l'ambulatorio del medico veterinario nominato responsabile sanitario del centro;
- Fossa IMHOFF o autorizzazione allo scarico;
- Inceneritore per le carcasse o convenzione con struttura autorizzata;
- Locale e/o voliere dove ricoverare temporaneamente l'animale soccorso.

Gli animali ricoverati presso un centro di primo soccorso, devono essere trattenuti per il tempo strettamente necessario alle prestazioni di alcune cure che possono consentirgli di raggiungere vivo e vitale il Centro regionale di recupero della fauna selvatica di Ficuzza, presso il quale l'animale stesso verrà, ove possibile, recuperato e reimmesso in natura, preferibilmente nel territorio dove è stato rinvenuto ferito. Le attrezzature veterinarie dell'ambulatorio di un Centro di primo soccorso, anche se localizzato nell'ambulatorio esterno al centro, presso il medico veterinario responsabile, devono comprendere anche i normali strumenti di laboratorio per piccoli animali, nonché:

- Tavolo per le visite;
- Tavolo chirurgico completo di lampada scialitica;
- Apparecchiature per la sterilizzazione;
- Eventuale apparecchiatura per le radiografie.

2) Personale

I centri di primo soccorso devono prevedere almeno la collaborazione, anche mediante convenzione, di un veterinario, responsabile sanitario, e disporre inoltre di altro personale esperto, anche volontario, che deve assicurare la propria presenza presso il centro medesimo.

C) ISTANZE ED AUTORIZZAZIONI

Per l'istituzione dei centri di recupero, in numero non superiore ad uno per ogni provincia, e dei centri di primo soccorso, le associazioni riconosciute ai sensi degli artt. 34 e 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 devono presentare istanza, in carta legale, alla Ripartizione faunistico-venatoria competente per territorio, corredata dalla seguente documentazione:

- Titolo di proprietà possesso o disponibilità del terreno e/o delle strutture;
- Documentazione comprovante che le strutture utilizzate sono in regola con le vigenti disposizioni sanitarie ed edilizie;
- Corografia IGM 1:25.000 con l'individuazione dell'area interessata;
- Planimetria, in scala opportuna, con la rappresentazione delle strutture;
- Certificato catastale;
- Relazione ove, tra l'altro, siano descritte minuziosamente: le strutture, le attrezzature, le figure professionali che saranno impegnate, ed ogni altra utile informazione;
- Dichiarazione con la quale il responsabile del Centro di recupero o del Centro di primo soccorso si impegni ad operare nel pieno rispetto della vigente normativa in materia, del presente disciplinare e delle norme che l'Amministrazione regionale dovesse via via ritenere opportuno emanare.

La Ripartizione faunistico-venatoria entro i successivi trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione, procederà alla sua trasmissione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste esprimendo il proprio parere sulla iniziativa. Il termine di 30 giorni è sospeso ove occorra integrare la documentazione allegata. L'Assessorato, effettuati gli accertamenti con apposito sopralluogo, procederà all'emanazione di decreto di autorizzazione entro 120 giorni dal ricevimento del parere della Ripartizione faunistico-venatoria con cui viene rimessa l'istanza

debitamente corredata. L'autorizzazione può essere revocata per inadempienze comprovate agli obblighi contenuti nel presente disciplinare.

2.4.2. Decreto 5 dicembre 2001, Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste, Regione Sicilia

Il decreto stabilisce i riferimenti per i centri di recupero e i centri di primo soccorso per le tartarughe marine. Si elenca, di seguito, una sintesi dei requisiti previsti dal decreto in oggetto.

Allegato A

A) I centri di recupero per le tartarughe marine devono avere alcuni requisiti:

- Il recupero è effettuato dai centri di recupero di fauna selvatica autorizzati ai sensi della legge regionale n. 33/97;
- I centri garantiscono l'attività tutto l'anno e non devono avere scopo di lucro;
- Possono essere autorizzate ad intervenire nel soccorso e cura delle tartarughe anche le associazioni riconosciute che gestiscono centri di recupero di fauna selvatica ai sensi della citata legge regionale n. 33/97, dopo avere adeguato i centri stessi alle esigenze di detenzione e di recupero delle tartarughe marine;
- Le associazioni riconosciute in campo regionale possono utilizzare strutture, attrezzature e mezzi appartenenti all'amministrazione pubblica, tramite stipula di apposite convenzioni.

I centri di recupero oltre ad avere finalità, requisiti, strutture ed attrezzature conformi a quelli individuati nel disciplinare (punto A) allegato al decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997, devono disporre di:

1. Un locale climatizzato per il trattamento di animali mantenuti temporaneamente fuori dall'acqua a scopo terapeutico.
2. Uno stabulario dotato almeno di:

a) N. 2 vasche di grandi dimensioni (non inferiori a 1.000 lt.);
b) N. 3 vasche di medie dimensioni (non inferiori a 500 lt.);
c) N. 3 vasche di piccole dimensioni (non inferiori a 200 lt.).

In particolare lo stabulario deve avere le seguenti caratteristiche:

- Bordi lisci ed arrotondati, senza alcuna sporgenza interna. Il materiale deve essere a prova di acqua di mare e non tossico;
- Un adeguato circuito di distribuzione dell'acqua di mare;
- Se si trova nella fascia costiera, il sistema di circolazione dell'acqua di mare può essere del tipo aperto mentre se distante dal mare, a circuito chiuso;
- Il sistema di circolazione dell'acqua deve essere dotato di depurazione e di sterilizzazione ad UV od ozono;
- La qualità dell'acqua delle vasche deve essere controllata giornalmente mediante appositi strumenti;
- La temperatura dell'acqua deve essere mantenuta tra 20-26° C tramite sistema di riscaldamento e di ombreggiamento o refrigerazione;
- Un sistema di illuminazione diretto sulle singole vasche che possa permettere i normali ritmi biologici.

3. Una basculla o bilancia di adeguate dimensioni.
4. Strumentazione chirurgica idonea.
5. Il personale addetto individuato nel disciplinare allegato al decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997 deve avere comprovata esperienza nella biologia e conservazione dei cheloni marini.
6. Il responsabile del centro deve possedere l'apposita autorizzazione rilasciata dalla CITES.

Per ogni tartaruga marina in arrivo deve essere compilata una scheda contenente informazioni circa la provenienza, le misure, il peso, il danno subito e la diagnosi dell'esemplare. La scheda è continuamente aggiornata, con l'annotazione della terapia prescritta, dei relativi risultati, delle osservazioni comportamentali e biologiche, fino al rilascio dell'animale o eventualmente al suo decesso. Le schede sono custodite in un apposito schedario e sono fruibili dalle autorità preposte al controllo delle specie protette (CITES). Prima della loro liberazione in natura, gli esemplari curati e

riabilitati sono marcati con idoneo sistema di identificazione dell'individuo di provata qualità, utilizzato almeno su scala nazionale.

Per quanto riguarda gli altri adempimenti a cui si dovrà attenere il centro si rimanda a quanto previsto nel disciplinare sui centri di recupero di fauna selvatica allegato A al decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997. Le visite delle scolaresche e di altri visitatori ai centri devono essere guidate e che deve essere esclusa dalle visite l'area riservata agli animali appena operati e/o in cura.

B) I centri di primo soccorso per le tartarughe marine devono avere alcuni requisiti:

I centri di primo soccorso per tartarughe marine sono centri che non disponendo di idonee vasche e di strutture per il recupero di animali curati, svolgono un'efficace azione di pronto soccorso e devono garantire l'attività tutto l'anno. Operano conformemente al disposto dell'art. 6 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e prestano le cure di pronto soccorso agli esemplari feriti che non possono affrontare immediatamente il viaggio per un centro di recupero poiché questo potrebbe risultare loro letale. Eccezionalmente, solo in determinati casi e per particolari esigenze che saranno valutati dall'Assessorato agricoltura, potranno essere autorizzati centri di primo soccorso esclusivamente per tartarughe marine.

I centri devono avere finalità, requisiti, strutture e attrezzature, conformi a quelle individuati alla lettera b) del disciplinare allegato al decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997 e devono disporre di idonee vasche di diverse dimensioni per il ricovero temporaneo delle tartarughe marine soccorse. L'acqua delle vasche deve essere controllata giornalmente mediante appositi strumenti e ne deve essere garantita la qualità. Il personale, previsto al punto B) dell'Allegato A al decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997 deve avere esperienza nella biologia e conservazione dei cheloni marini. Il responsabile del centro di primo soccorso deve possedere l'apposita autorizzazione rilasciata dal CITES. I centri di primo soccorso, istituiti da associazioni riconosciute in campo regionale, devono adempire agli stessi requisiti dei centri di recupero (punto 5, della lettera a), allegato A al decreto n. 3212 del 17 dicembre 1997 senza l'obbligo delle visite didattiche.

Qualora le tartarughe marine non necessitino di interventi tali da richiedere il ricovero presso il centro di recupero più vicino, così come previsto dalla legge regionale n. 7/2001, il centro di primo soccorso, prima di provvedere, di concerto con la ripartizione faunistico venatoria competente per territorio, alla liberazione degli individui, effettuerà la marcatura con idoneo sistema di identificazione dell'individuo di provata qualità, utilizzato almeno su scala nazionale e provvederà alla compilazione delle apposite schede così come previsto per i centri di recupero.

2.5. Leggi inerenti la pesca

2.5.1. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639

Regolamento per l'esecuzione della legge 14.07.65 n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.

Il decreto definisce l'attività di pesca scientifica stabilendo le modalità per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie a svolgere attività di ricerca che riguarda la pesca scientifica. Il Decreto è stato successivamente modificato dal D.P.R. 9 giugno 1976, n. 1057 (Modificazioni agli art. 27, 28, 29, 30 e 31 del regolamento alla L. 963, del 14.07.65. sulla disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. n. 1639, 02.10.68). Si riportano, di seguito, gli articoli che definiscono tali ambiti:

TITOLO I - Dell'Ordinamento della Pesca in Generale

CAPO I – Disposizioni Generali

- Art.7

"L'attività di pesca si divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti classi: pesca professionale, pesca scientifica, pesca sportiva.

La pesca professionale è l'attività economica destinata alla produzione, per lo scambio, degli organismi indicati nell'art.2, esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca di cui al titolo II del presente regolamento.

La pesca scientifica è l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del presente titolo.

La pesca sportiva è l'attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca [...].

- *Art. 27*

Ai fini dell'applicazione dell'art.10, terzo comma, e dell'art. 15, ultimo comma, della legge, gli istituti di ricerca che esercitano le attività di cui all'art. 7, comma terzo, sono riconosciuti con decreto del Ministro per la Marina Mercantile, sentito il parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima.

- *Art. 28*

Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, gli istituti di ricerca e i singoli che intendano esercitare le attività di cui all'art.7, terzo comma, devono, di volta in volta, richiedere l'autorizzazione al Ministero della Marina Mercantile. Parimenti, devono chiedere l'autorizzazione coloro i quali intendono compiere, fuori dal campo della pesca, esperienze, ricerche e studi che possano comunque danneggiare le risorse biologiche del mare.

L'autorizzazione è concessa limitatamente al periodo di tempo necessario al compimento delle ricerche ed è condizionata all'osservanza di prescrizioni da determinarsi caso per caso.

- *Art. 29*

Gli istituti riconosciuti sono tenuti, pena la decadenza del riconoscimento, da dichiararsi con decreto del Ministro per la Marina Mercantile:

a) *A presentare in triplice copia al Ministero della Marina Mercantile entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sull'attività scientifica svolta nel campo della pesca marittima;*

b) *A comunicare allo stesso Ministero gli elementi di individuazione delle navi, permanentemente o temporaneamente utilizzate in tale attività, nonché l'elenco del personale stabilmente od occasionalmente impiegato.*

- *Art. 30*

Gli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati devono rilasciare al personale impiegato un documento atto a comprovare che l'attività svolta è effettuata per conto e sotto la responsabilità degli istituti stessi.

- *Art. 31*

L'imbarco del personale degli istituti riconosciuti od autorizzati, nonché dei ricercatori singoli è autorizzato dal capo del compartimento marittimo [...]".

3. SITUAZIONE ATTUALE DELLE SPECIE

3.1. Descrizione delle specie

Delle sette specie di tartarughe marine ancora oggi esistenti solo due utilizzano stabilmente il Mediterraneo ed hanno evoluto popolazioni locali, la tartaruga comune, *Caretta caretta* (Linnaeus, 1758) e la tartaruga verde, *Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758). Una terza specie, la *Dermochelys coriacea* (Vandelli, 1761) viene sporadicamente avvistata nelle acque di questo bacino che sfrutta, presumibilmente, a scopo alimentare (Groombridge, 1990). Esistono infine rare segnalazioni di esemplari di tartaruga embricata, *Eretmochelys imbricata* (Linnaeus, 1766), e di tartaruga di kemp, *Lepidochelys kempii* (Garman, 1880), ma, data la limitatissima casistica e le difficoltà legate ad un'identificazione certa di queste specie, la loro presenza nel Mediterraneo è da ritenersi del tutto accidentale (Groombridge, 1990; Sella, 1982; Tomas *et al.*, 2003 e citazioni ivi contenute).

3.1.1. Caretta caretta, la tartaruga comune

La tartaruga comune, *Caretta caretta*, è la specie di tartaruga marina più abbondante del Mediterraneo e l'unica che si riproduce abitualmente lungo le coste italiane. La caretta ha una distribuzione circumglobale limitata, nell'estensione latitudinale, da restrizioni termiche (Marquez, 1990). Questa specie è presente in tutto il bacino (areale Pan-Mediterraneo) anche se il numero di individui può variare in funzione della stagione e della località geografica (Margaritoulis *et al.*, 2003).

I siti di nidificazione sono localizzati principalmente nel Mediterraneo centro-orientale e più precisamente in Grecia, Turchia e Cipro dove il monitoraggio costante delle spiagge ha permesso una stima attendibile del numero di deposizioni annue (rispettivamente 3,472, 2145 e 694 nidi/anno) (Casale e Margaritoulis, 2010). Un ulteriore importante sito di nidificazione sembrerebbe essere presente in Libia, ma l'effettivo potenziale riproduttivo dell'area deve ancora essere verificato (Margaritoulis *et al.*, 2003). Un minor numero di nidi sono stati identificati lungo le coste della Tunisia, Egitto, Israele, Siria e Libano (Clarke *et al.*, 2000; Demirayak *et al.*, 2002; Margaritoulis *et al.*, 2003). In Italia la nidificazione è limitata alla zona meridionale continentale e insulare e principalmente alla costa ionica calabrese e alle isole Pelagie, con una stima complessiva di 30-40 nidi all'anno in Italia, di cui 0-11 nidi all'anno registrati nella spiaggia dell'Isola dei Conigli, sita in Lampedusa e quella di Pozzolana di Ponente a Linosa (Balletto *et al.* (a cura di), 2003; Mingozzi *et al.*, 2006; Piovano *et al.*, 2006;). Ulteriori eventi di nidificazione sono documentati in altre zone dell'Italia meridionale, quali le coste centrali della Sicilia meridionale, della Campania, della Sardegna meridionale e sudoccidentale e della Puglia orientale (Bentivegna *et al.*, 2005; Mingozzi *et al.*, 2007; Piovano *et al.*, 2006) anche se l'estensione geografica e l'assenza di un monitoraggio costante non permettono di conoscere l'effettiva entità del fenomeno.

Recenti studi genetici hanno dimostrato che la popolazione mediterranea di *Caretta caretta* è riproduttivamente isolata da quella Atlantica e presenta una chiara struttura demografica, con molteplici sub-popolazioni differenziate geneticamente, in relazione al sito di nidificazione (Bowen *et al.*, 1993; Carreras *et al.*, 2007; UNEP-RAC/SPA, 1998). Le femmine di origine Atlantica, che si introducono nel Mediterraneo, non si riproducono in questo bacino se non con una bassissima frequenza (UNEP-RAC/SPA, 1998). L'analisi del DNA mitocondriale, delle tartarughe catturate in mare e/o spiaggiatesi lungo le coste Mediterranee, ha, però, rivelato che individui appartenenti a diverse popolazioni, tanto di origine atlantica quanto mediterranea, si mescolano all'interno di questo bacino in proporzioni variabili in funzione della località (Carreras *et al.*, 2006; Maffucci *et al.*, 2006; UNEP-RAC/SPA, 1998).

Il ciclo vitale di *Caretta caretta* è caratterizzato da una prima fase di sviluppo in ambiente oceanico, della durata di alcuni anni, durante i quali le tartarughe sono principalmente epipelagiche, seguita da una seconda fase in ambiente neritico, dove le tartarughe passano ad un'alimentazione di tipo bentonico, che le porterà fino alla maturazione sessuale (Bolten, 2003). Durante il periodo non-riproduttivo, gli adulti si concentrano in aree definite di alimentazione e di svernamento, e lungo le rotte di migrazione che legano queste aree. Gli adulti e giovani di grandi dimensioni, si concentrano, in questi periodi, nelle acque poco profonde della piattaforma continentale, a profondità minori di 50m (Epperly *et al.*, 1995; Lutcavage e Lutz, 1997), dove si alimentano prevalentemente di invertebrati

bentonici come crostacei e molluschi (Bjorndal, 1997). Gli adulti, di entrambi i sessi, si avvicinano alle coste e ai siti di nidificazione per l'accoppiamento. Successivamente le femmine si spostano sulle spiagge per deporre le uova (Miller, 1997).

I rendiconti sugli spiaggiamenti di tartaruga comune in Italia, sebbene parziali, suggeriscono che questa specie sia presente lungo tutta la costa della penisola, anche se con densità variabili a seconda della regione considerata (Bartoli, 2006; Casale *et al.*, 2010; Centro Studi Cetacei, 2000, 2002, 2004; Fadda *et al.*, 2006; Meschini *et al,*. 1998, 2006; WWF *et al.*, 2005, 2006). La frequente ricattura di femmine nidificanti (Argano *et al.*, 1992; Lazar *et al.*, 1988; Lazar *et al.*, 2004; Margaritoulis, 1988) e il ritrovamento di individui adulti (Lazar e Tyrtkovic, 1995) indicano il mare Adriatico come un'importante area di alimentazione e svernamento per individui giovani e adulti in fase neritica (Argano *et al.*, 1992; Lazar *et al.*, 2004; Margaritoulis *et al*, 2003). Infine recenti studi ecologici e di biotelemetria hanno identificato significativi siti di alimentazione anche nel Tirreno Meridionale e nello Ionio (Bentivegna *et al.*, 1993; Bentivegna e Paglialonga, 1998; Bentivegna *et al.*, 2003).

3.1.2. Chelonia mydas, la tartaruga verde

La tartaruga verde è una specie circumglobale, con spiccata preferenza per i climi tropicali. La specie non è frequente nel Mediterraneo occidentale poiché la sua distribuzione, per motivi legati alla temperatura dell'acqua, è limitata alla zona sudorientale del bacino dove essa nidifica. Non sono note deposizioni di *Chelonia mydas* sui litorali italiani, mentre un totale di circa 1200 nidi ogni anno sono deposti sulle coste della Turchia, Cipro, Siria e Israele. Piccoli nuclei riproduttivi sono stati individuati anche in Libano ed in Egitto (Clarke *et al.*, 2000).

Il ciclo vitale della *Chelonia mydas* è analogo a quello della tartaruga comune, con una prima fase di sviluppo in ambiente oceanico, seguita da una fase successiva in ambiente neritico. Gli habitat oceanici utilizzati dai giovani di questa specie devono essere ancora localizzati in relazione ai nuclei nidificanti nel bacino orientale. Tuttavia i dati sulla mobilità e la distribuzione degli habitat neritici, utilizzati dai nuclei nidificanti in diverse aree del bacino orientale, necessita di ulteriori accertamenti (UNEP-RAC/SPA, 1998). Alcuni studi basati sull'analisi del DNA mitocondriale hanno permesso di ipotizzare che la popolazione mediterranea sia, dal punto di vista riproduttivo, funzionalmente indipendente da quella atlantica (Bowen *et al.*, 1992).

L'osservazione di esemplari di questa specie nei mari italiani è occasionale ed è costituita prevalentemente da esemplari giovani in fase oceanica (30-50 cm della lunghezza del carapace) (Centro Studi Cetacei, 2000, 2002; Doria, 1998; Lazar *et al.*, 2004; Meschini, 1998; Meschini *et al.*, 1998, 2000, 2006).

3.1.3. Dermochelys coriacea, la tartaruga liuto

La tartaruga liuto è una specie a distribuzione circumglobale. Le aree di nidificazione di questa specie sono state identificate negli ultimi trent'anni e sono situate principalmente lungo le coste Caraibiche e sudamericane (Messico, Costa Rica, Trinidad, Guyana francese, e Suriname), lungo le coste dell'Africa (Africa centroccidentale, Sudafrica, Mozambico), dell'Asia (Malaysia, Tailandia, Indonesia), dell'Australia (Papua, Nuova Guinea) e lungo le coste pacifiche del centro America. La specie non nidifica in Mediterraneo sebbene una nidificazione, risalente alla fine del 1800, sia stata ipotizzata in Mediterraneo (Lescure *et al.*, 1989). Alcuni esemplari, di origine Atlantica, entrano nel bacino Mediterraneo sfruttando gli ambienti pelagici per scopi alimentari. L'osservazione di esemplari di tartaruga liuto nei mari italiani riguarda soprattutto esemplari di taglia medio-grande (Casale *et al.*, 2003; Centro Studi Cetacei 2000, 2002; Meschini, 1998; Meschini *et al.*, 1998).

3.2. Le minacce più rilevanti

Le tartarughe marine, con le loro necessità biologiche, che ne dettano l'utilizzo di due differenti habitat, quello terrestre costiero e quello marino, sono sottoposte ad una più elevata varietà di rischi e di minacce rispetto ad altri *taxa* collocati in un unico habitat. Il crescente degrado ambientale derivante

dalle attività antropiche pone le più gravi minacce alla loro sopravvivenza, tanto durante la breve fase di vita terrestre, legata alla deposizione ed allo sviluppo embrionale delle uova, quanto durante la loro lunga esistenza acquatica. Non a caso, lo stato di conservazione a livello mondiale, delle 7 specie di tartarughe marine, è talmente precario, che tutte sono considerate specie protette e necessitano di urgenti misure di conservazione. Attualmente, l'unico piano di azione ufficialmente redatto per la conservazione della tartaruga marina, *Caretta caretta*, riguarda le isole Pelagie ed è stato approvato in data 23/04/2005 dalla Commissione di Riserva dell'Area Marina Protetta "Isole Pelagie" (Balletto *et al.* (a cura di), 2003). Si elenca di seguito una sintesi delle minacce affrontate dalle tartarughe marine sia nel loro ambiente marino che terrestre (Hylton-Taylor, 2000).

3.2.1. Minacce che influiscono sull'ambiente emerso

Il degrado ambientale delle spiagge è tra le principali categorie di minaccia che influiscono sulle tartarughe marine durante le delicate fasi della nidificazione. I fattori di disturbo, che afferiscono a questa categoria di minaccia, possono derivare direttamente o indirettamente da quelle attività antropiche che influiscono sull'integrità ambientale delle spiagge. Nel primo gruppo ricadono fattori quali: la presenza umana (soprattutto notturna) sulla spiaggia, in grado di creare un disturbo comportamentale delle femmine nidificanti, con conseguente diminuzione dei tentativi di nidificazione; la presenza di fonti di luce artificiale, che disturba le femmine nidificanti e interferisce con l'orientamento dei neonati al momento della schiusa (Witherington e Martin, 1996); il passaggio di mezzi meccanici sulla spiaggia, che può disturbare le femmine nidificanti, piuttosto che danneggiare il nido (Arianoutson, 1988; Mann, 1977; Witherington, 1999); la presenza fisica di attrezzature degli impianti balneari nonché i rifiuti lasciati dai fruitori, che possono risultare un forte deterrente per la femmina in deposizione e interferire con il raggiungimento del mare da parte dei neonati (Arianoutson, 1988; National Research Council, 1990; Witherington, 1999); le tecniche di protezione delle spiagge (impianto di barriere vegetali in grado di bloccare l'erosione dunale) e la costruzione di barriere artificiali vicino alla costa, che possono, inoltre, bloccare le femmine riproduttive prima di aver raggiunto la spiaggia o il punto per costruire il nido, e produrre ostacoli tali da intrappolare le femmine prima o dopo la deposizione (Witherington, 1999). Nel secondo gruppo invece ricadono fattori come: l'alterazione delle caratteristiche geomorfologiche delle spiagge dovuta al disequilibrio tra i fenomeni di erosione-accumulo, che possono modificare, oltre che la pendenza delle spiagge, anche la granulometria, con ricadute sia sul comportamento delle femmine nidificanti che sullo sviluppo embrionale (Balletto *et al.* (a cura di), 2003), il cambiamento delle proprietà chimico-fisiche delle spiagge a causa dell'alterazione dei sedimenti fluviali o scarichi non depurati, l'alterazione della granulometria della spiaggia a seguito di attività di prelievo della sabbia, che è in grado di diminuire notevolmente le possibilità di trovare il punto idoneo in cui deporre le uova da parte della femmina, incrementando il numero dei tentativi falliti (Sella, 1982) o intrappolando gli esemplari che risalgono la spiaggia nelle zone fangose venutesi a creare a causa della mancanza di sabbia (Yerli e Demirayak, 1996); le opere di ripascimento delle spiagge, che sono altresì in grado di indurre cambiamenti tali da variare il comportamento di nidificazione delle tartarughe, il periodo di incubazione delle uova, la *sex ratio*, gli scambi di gas delle uova e la percentuale di nati (Ackerman, 1980; Hanson *et al.*, 2000; Mortimer, 1982). Inoltre la predazione di uova e neonati, soprattutto in aree a bassa densità di deposizione esposte a fattori di pressione antropica, pur essendo un fattore di rischio naturale assume, in un ecosistema alterato dall'uomo, un ruolo non trascurabile tra i fattori di minaccia di una popolazione (Stancik, 1982).

3.2.2. Minacce che influiscono sull'ambiente marino

La principale (ma non unica) minaccia di origine antropica nel Mediterraneo è legata alla cattura incidentale negli attrezzi da pesca (Casale, 2011), un fenomeno di ampia portata che, sulla base delle informazioni note, conta annualmente un minimo di 60.000-80.000 catture stimate per il palangrese derivante (Lewison *et al.*, 2004), probabilmente più di 30.000 catture per lo strascico (Casale *et al.* 2004; Casale *et al.*, 2010; Laurent *et al.*, 1996; Lazar e Tvrtkovic 1995; Oruç, 2001), e un rilevante numero di catture con reti fisse, probabilmente di pari ordine di grandezza (Casale *et al.*, 2005). I dati, che emergono dalle citate pubblicazioni, contenenti le stime sulle catture dovute ai principali attrezzi da pesca, sottolineano il ruolo delle flotte dei pescherecci in tale contesto, considerando l'alta

percentuale della flotta Italiana attiva su tutto il bacino. Le interazioni dovute alla pesca accidentale sono considerate da anni ormai, anche in Italia, una tra le principali cause di mortalità delle tartarughe marine (Argano, 1978; Argano e Baldari, 1983; Argano *et al.*, 1992; Basso, 1992; Basso e Cocco, 1986; Bentivegna e Paglialonga, 1998; Bentivegna *et al.*, 1993; Casale *et al.*, 2008; Casale *et al.*, 2010; Cocco *et al.*, 1988; De Metrio e Megalofonou, 1988; De Metrio *et al.*, 1983; Di Palma, 1978). I dati attualmente disponibili per l'Italia indicano un numero minimo di catture all'anno di 8.500 per lo strascico (Casale *et al.*, 2004, 2007) e di 4.000 per il palangrese derivante (Deflorio *et al.*, 2005; WWF, dati non pubblicati). Secondo alcune fonti, nello stretto di Sicilia la cattura con il palangrese derivante è stimata ad oltre 500 esemplari all'anno (Progetto Life DEL.TA., dati non pubblicati). Tuttavia, vista la parziale copertura in termini di aree e di sforzo di pesca a cui queste stime si riferiscono, è probabile che il numero reale di catture possa essere sottostimato. Purtroppo mancano ancora dati inerenti i tassi di mortalità effettiva a seguito di cattura accidentale e la resilienza delle popolazioni di questi animali.

In Italia, il numero di esemplari rinvenuti vivi e in difficoltà è mediamente di circa duecento tartarughe l'anno sebbene questo valore sia soggetto ad ampie variazioni interannuali e dipenda fortemente dalla capacità di creare, a livello locale, solide collaborazioni con le tutte categorie coinvolte (Casale *et al.*, 2007; Centro Studi Cetacei, 2000, 2002, 2004). Tuttavia, considerando le stime delle catture accidentali di cui sopra, è plausibile che gli esemplari curati presso i centri di recupero rappresentino solo una piccola percentuale delle tartarughe catturate accidentalmente ogni anno. Pertanto è importante che gli esemplari reintrodotti nell'ambiente marino a seguito della riabilitazione siano in piena salute e che l'attività dei centri di riabilitazione sia posta all'interno di una più ampia strategia di conservazione mirata alla riduzione in situ delle minacce che insistono su questo gruppo tassonomico. Le femmine di origine Atlantica che si introducono nel Mediterraneo, non si riproducono in questo bacino se non con una bassissima frequenza (UNEP-RAC/SPA, 1998).

Altre probabili cause di mortalità o di effetti sub letali, che insistono sulle tartarughe in ambiente marino, sono la collisione con i natanti, l'esposizione ai vari contaminanti chimici di sintesi (PCBs, PBDEs, Ftalati ecc.) e non (IPA, metalli pesanti), la contaminazione con il petrolio e l'ingestione accidentale di detriti solidi di origine antropica (Caliani *et al.*, 2010; Casini *et al.*, 2010). La coincidenza, durante la stagione estiva, tra l'aumento del numero di imbarcazioni in mare e l'avvicinamento delle tartarughe alle coste, ha come conseguenza l'aumento della probabilità di collisione tra questi animali e le chiglie e/o le eliche dei natanti (Basso, 1992). In Italia, i dati provenienti dagli animali ospedalizzati e provenienti dal Golfo di Napoli, dimostrano che, localmente, il fenomeno può essere una delle principali cause di danno alle tartarughe marine; fenomeno che, si ipotizza, sia in aumento (Bentivegna e Paglialonga, 1998).

Il rischio di inquinamento da idrocarburi in Mediterraneo è alto. La densità di catrame pelagico è, infatti, la più alta riscontrata al mondo (38 mg/m3) e il tasso annuale di immissione di idrocarburi è stato stimato su 635.000 tonnellate (Legambiente, 1998). Il contatto con il petrolio e i suoi derivati ha diverse implicazioni sulle tartarughe marine (Casini *et al.*, 2010; Giannetti *et al.*, 2012). La necessità di tornare frequentemente in superficie per respirare e l'abitudine a trascorrere lunghi periodi in semi emersione costringono questi rettili ad un contatto immediato con tali sostanze aumentando il rischio di carcinomi epidermici (Lutz *et al.*, 1986), la perdita di funzionalità degli organi di senso e della ghiandola del sale, e provocando anche la morte degli esemplari (George, 1997; Lutcavage *et al.*,1995). La capacità del catrame di attaccarsi e stratificarsi sul corpo delle tartarughe può provocare una ridotta mobilità degli arti e quindi una ridotta capacità del nuoto (Basso, 1992; Gramentz, 1986) mentre l'introduzione di vapori di petrolio nei polmoni nel momento in cui l'esemplare sosta in superficie può diminuire le capacità respiratorie (Lutcavage *et al.*, 1995). Non ultimo, l'eventuale ingestione di cibo contaminato e di frammenti di catrame (Balazs, 1985) può interferire con le capacità riproduttive e portare a disfunzioni fisiologiche (Lutcavage *et al.*, 1995) e in esemplari molto piccoli può ostruire la ranfoteca o persino l'esofago provocandone la morte (Lutcavage *et al.*, 1995).

I detriti antropogenici presenti in mare rappresentano una minaccia poiché possono rappresentare motivo di intrappolamento diretto delle tartarughe marine oppure essere ingeriti, aumentando così il rischio di mortalità. Le tartarughe ingeriscono un'ampia varietà di oggetti sintetici (Balazs, 1985; Basso, 1992; Gramentz, 1988) tra cui le buste di plastica o altri detriti di natura semitrasparente che possono essere scambiate per meduse o altre prede (Baini *et al.*, 2012; Gramentz, 1988). L'ingestione può causare una lunga lista di complicazioni quali: il soffocamento, la riduzione della pulsione alimentare, la riduzione dell'assorbimento o il blocco intestinale, il rilascio di sostanze tossiche, la formazione di ulcere e altri danni dell'apparato digerente che possono portare a malnutrizione, e inedia.

4. NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI RECUPERO E MANIPOLAZIONE DELLE TARTARUGHE MARINE

4.1. Rinvenimento e manipolazione di esemplari morti

4.1.1. Modalità di segnalazione dell'evento ai fini di un primo monitoraggio

Ogni segnalazione relativa al ritrovamento di uno o più esemplari morti di tartaruga marina deve essere comunicata all'Autorità Marittima competente per territorio, oppure a quella più vicina (per l'elenco e i riferimenti dei vari comandi periferici della CCPP, consultare il sito: http://www.guardiacostiera.it/organizzazione/strutturaperiferica.cfm). Allo scopo di facilitare tale segnalazione, soprattutto in zone particolarmente isolate, potrà essere utilizzato un numero verde (es. il n° 1530 della Capitaneria di Porto, di seguito CCPP) che permetterà di smistare la chiamata all'Ufficio Marittimo competente.

Il personale delle CCPP addetto (Figura 4.1) a ricevere la segnalazione:

- Provvede a raccogliere i dati riportati nella scheda di cui all'Allegato 1, tramite verifica *in situ* ed effettuando, laddove possibile, una fotografia dell'esemplare in norma dorsale e indicando eventuali anomalie. I dati sono registrati in una banca dati gestita dal Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto (RAM). Il personale CCPP registra il numero identificativo dell'esemplare e lo comunicherà successivamente all'operatore scientifico. La documentazione fotografica può essere custodita in un archivio apposito della CCPP che potrà successivamente essere inviata al MATTM in formato elettronico.
- Informa l'Azienda Sanitaria Locale (ASL), nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, dell'avvenuto ritrovamento di un esemplare morto di tartaruga marina richiedendo l'intervento di un ufficiale sanitario ai fini della determinazione delle cause di morte (rif. Reg.Pol.Vet.).
- Contatta l'operatore scientifico di zona, affinché possa intervenire, in accordo con la ASL, ai fini della raccolta dati scientifica.

Nota: le autorizzazioni in deroga ai divieti previsti per le specie faunistiche dell'allegato D del D.P.R. 357/97 non si applicano agli esemplari morti in quanto i divieti di possesso, il trasporto, scambio e commercializzazione previsti dal D.P.R. si riferiscono a tutte le fasi di vita delle specie senza specifico riferimento agli esemplari morti. Pertanto gli operatori scientifici che operano ai fini di ricerca/scientifici sulle tartarughe marine morte non sono obbligati ad ottenere un'autorizzazione in deroga ai divieti previsti dal D.P.R. 357/97. Gli operatori scientifici di zona possono quindi intervenire sugli esemplari spiaggiati morti mediante previo accordo con gli uffici locali delle CCPP e con le autorità locali preposte al controllo sanitario.

4.1.2. Interventi e raccolta dei dati scientifici (biologici e veterinari)

Questa fase rappresenta il secondo livello di intervento, quello di monitoraggio di tipo biologico-veterinario svolto dai componenti di un gruppo che svolge attività di ricerca/conservazione sulle tartarughe marine morte (si veda la definizione di ricerca e conservazione di cui alla premessa). Questi primi interventi, oltre a garantire lo svolgimento, in piena autonomia, delle attività di ricerca/conservazione del gruppo in questione, consentiranno la conferma scientifica dei dati riportati dalla CCPP nell'Allegato 1, e la raccolta, standardizzata, di dati morfometrici. Oltre a raccogliere i dati necessari alla propria attività di ricerca, il personale, dovrebbe, garantire la raccolta scientifica dei dati utili al monitoraggio del fenomeno e confermerà i dati illustrati nella scheda di cui all'Allegato 2. I dati di cui all'Allegato 2 saranno registrati dai responsabili del rispettivo gruppo di ricerca e dovranno essere inviati al MATTM in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica floraefauna@minambiente.it.

Il personale scientifico che interviene, parte di un gruppo di ricerca/conservazione, è inserito in un elenco condiviso dalla CCPP e dall'ASL competente. Il veterinario abilitato ad intervenire per lo svolgimento di una necroscopia, mirata all'identificazione delle cause di morte della fauna selvatica è il veterinario della ASL competente per territorio. Tuttavia, il personale del gruppo scientifico potrà collaborare allo svolgimento degli esami necroscopici svolti dal personale ASL di cui sopra, o in alcuni casi svolgere direttamente gli esami necroscopici stessi, previo accordo con l'ASL. La ASL potrà autorizzare lo svolgimento di necroscopie in sedi che non siano quelle della ASL, purché queste siano condotte da un medico veterinario, presso una struttura debitamente autorizzata.

4.1.3. Eliminazione della carcassa o identificazione della sua destinazione presso strutture apposite

Ove non esistessero strutture scientifiche preposte o che si candidino alla raccolta dell'esemplare spiaggiato per finalità di studio, o allorché sia terminata la raccolta dei dati, e nessuna struttura museale avesse interesse a recuperare le carcasse di tartarughe marine spiaggiate o decedute presso eventuali centri di recupero, queste sono inviate all'inceneritore a seguito di indicazioni specifiche da parte del servizio sanitario locale, ai sensi della normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti organici e previa registrazione dei dati.

Le carcasse, che non sono sospette di affezione da malattia trasmissibile, potranno essere smaltite, in rispetto dell'eventuale normativa regionale, tramite incenerimento. Nel caso di piccole isole o di località geograficamente isolate ove non sia possibile questo tipo di distruzione, la carcassa può essere smaltita (in deroga al Reg. CE 1069/2009, art. 19, tramite seppellimento o attraverso altri mezzi, in una zona predisposta appositamente, sotto controlli ufficiali (es. previa autorizzazione del sindaco e dichiarazione dell'idoneità sulla base di una perizia idro-geologica). In questo caso, è auspicabile che i carapaci e piastroni delle carcasse siano rotti e cosparsi con sostanze caustiche, che possano accelerarne i processi di decomposizione. Nel caso in cui non si verificassero i presupposti necessari al seppellimento di cui sopra, la carcassa potrebbe essere scaricata in mare previa autorizzazione del veterinario ASL. La redazione di questa autorizzazione, qualora l'intervento del veterinario dell'ASL non fosse possibile per motivi logistici, potrebbe essere delegata al medico veterinario del centro di riabilitazione di zona, purché autorizzato dall'ASL competente.

Nello specifico qualora si sospetti che l'esemplare sia affetto da malattie trasmissibili (costatate da certificazione ASL, o dal veterinario autorizzato che avrà debitamente preso contatto con l'ASL), la carcassa dovrà essere smaltita secondo quanto previsto dal Reg. CE 1069/2009 (es. incenerimento o coincenerimento diretto o a seguito di trasformazione, attraverso sterilizzazione sotto pressione se l'autorità competente lo richiede, e con marcatura permanente del materiale risultante - vedere Capitolo I). Nel caso di piccole isole o di località geograficamente isolate ove non sia possibile questo tipo di distruzione, la carcassa potrà essere smaltita (in deroga al Reg. CE 1069/2009, art. 19) tramite seppellimento come descritto nel paragrafo sopra.

Nel caso in cui una struttura scientifica o museale, o un Centro di Recupero avesse interesse a recuperare e a detenere permanentemente la carcassa, ai fini collezionistici o espositivi o di ricerca, è necessario che questa sia autorizzata in seno alla normativa CITES in materia.
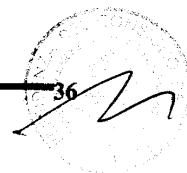
4.2. Rinvenimento e manipolazione di esemplari vivi

4.2.1. Modalità di segnalazione dell'evento ai fini di un primo monitoraggio

Ogni segnalazione, relativa al ritrovamento di uno o più esemplari vivi di tartaruga marina, deve essere comunicata all'Autorità Marittima competente per territorio oppure a quella più vicina (per l'elenco e i riferimenti dei vari comandi periferici della CCPP, consultare il sito: http://www.guardiacostiera.it/organizzazione/strutturaperiferica.cfm). Allo scopo di facilitare tale segnalazione, soprattutto in zone particolarmente isolate, potrà essere utilizzato un numero verde (es.: il n° 1530 del CCPP) che permetterà di smistare la chiamata all'Ufficio Marittimo più vicino.

Il personale CCPP addetto (Figura 4.1):

- Provvede a raccogliere, tramite verifica *in situ*, i dati riportati nella scheda di cui all' Allegato 1. I dati sono registrati in una banca dati gestita dal Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto (RAM). Il personale CCPP registra il numero identificativo dell'esemplare e lo comunicherà successivamente all'operatore scientifico di cui sotto.
- Informa la ASL competente, nel rispetto delle norme vigenti, circa il ritrovamento dell'esemplare, richiedendo l'intervento di un ufficiale sanitario e la registrazione dell'accaduto.
- Contatta l'operatore scientifico di zona, autorizzato ad intervenire nel recupero di tartarughe marine (esemplari vivi) nel circondario marittimo, affinché quest'ultimo possa intervenire ai fini della riabilitazione.
- Provvede a detenere temporaneamente l'esemplare, qualora fosse stato consegnato direttamente alla CCPP, in attesa dell'arrivo dell'operatore scientifico.

Il personale scientifico autorizzato ad intervenire sugli esemplari spiaggiati vivi, afferisce al CRAS locale, il quale è autorizzato dalla Regione.

4.2.2. Interventi di recupero e rilascio/riabilitazione (esemplari vivi catturati accidentalmente negli attrezzi da pesca, spiaggiati vivi in difficoltà, recuperati in mare in difficoltà)

Il personale autorizzato ad intervenire è parte di centri di pronto soccorso o recupero autorizzati dalla Regione e che, per le attività di "prelievo", detenzione e manipolazione finalizzata al soccorso e cura degli esemplari di tartaruga marina, hanno ricevuto autorizzazione in deroga al DPR 357/97 da parte del MATTM (vedere Allegato 3).

Qualora la segnalazione del ritrovamento e/o la consegna dell'esemplare da parte di privati, avvenisse direttamente al centro di recupero, i responsabili del centro sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità Marittima locale circa ogni segnalazione ricevuta/esemplare a loro consegnato, e a comunicare alla CCPP, entro 24h dalla segnalazione di detenzione da parte di privati, le informazioni basilari inerenti la segnalazione dell'evento (vedere Capitolo 6, paragrafo 6.2.1). Il personale CCPP addetto, registra i dati ricevuti dall'operatore e attribuisce un numero identificativo all'esemplare, comunicandolo al centro.

La detenzione temporanea di tartarughe marine, catturate accidentalmente, da parte di pescatori, non è considerata reato qualora questi abbiano notificato la cattura accidentale e la detenzione dell'esemplare alla CCPP competente per territorio, collaborando con la stessa e/o purché siano in contatto e collaborino, in tutte le fasi della manipolazione con il gruppo di ricerca/centro di recupero tartarughe locale. Qualora il pescatore, nell'ambito di una attività di collaborazione con un centro di recupero tartarughe, non abbia comunicato la detenzione presso la CCPP ma l'avesse comunicata al centro di recupero tartarughe, sarà compito del centro stesso comunicare gli estremi dell'esemplare, specificando che l'esemplare è stato catturato accidentalmente in un attrezzo da pesca. A tale fine sarebbe auspicabile che il personale che afferisce al CRAS, e chiede di essere autorizzato ad intervenire ai fini della riabilitazione, si impegni a svolgere attività di divulgazione e di sensibilizzazione rivolte ai pescatori che siano in linea con le modalità di pronto soccorso e trasporto identificate nel manuale redatto dall'UNEP/MAP – RAC/SPA (Gerosa e Aureggi, 2001).

Figura 4.1 - *Schema del protocollo operativo inerente il ritrovamento di esemplari di tartaruga marina*

5. DEFINIZIONE E REQUISITI DEI CENTRI DI RECUPERO

I centri di recupero devono contribuire in modo significativo alla conservazione delle tartarughe marine. A tal fine, la loro attività non può limitarsi alla sola riabilitazione degli esemplari ritrovati vivi ed in difficoltà, ma deve inserirsi in una strategia di conservazione più ampia, sia a livello nazionale, sia a livello locale, che miri alla riduzione delle minacce che incombono su queste specie nei loro habitat naturali.

A questo proposito, il *Workshop on the Rehabilitation of Injured Sea Turtles in the Mediterranean* (Athens, 19-20 November 2004; http://www.seaturtle.org/mtn/archives/mtn108/mtn108p26.shtml) ha indicato i seguenti ruoli, oltre a quello di riabilitazione, come indispensabili per un centro recupero che voglia avere un orientamento di conservazione:

a) Educazione e informazione;
b) Contatto con rete di monitoraggio spiaggiamenti e/o con pescatori;
c) Partecipazione ad un *network*, o reti, di centri recupero (che possa influenzare le autorità e i legislatori);
d) Indagine sulle cause di morte e diffusione dei dati. A tale riguardo, si sottolinea l'estremo valore della conoscenza scientifica acquisita nell'ambito dello svolgimento delle attività mediche rivolte alla cura degli esemplari spiaggiati e la valenza delle indagini e del monitoraggio sanitari dal punto di vista della vigilanza e dell'indagine epidemiologica.

Sebbene i centri di recupero possano nascere da contesti e in ambiti progettuali molto eterogenei essi dovranno soddisfare alcuni requisiti previsti dalle presenti linee guida incluso l'impiego di idonee attrezzature e di personale qualificato (UNEP/MAP - RAC/SPA, 2003). Vengono, in questo ambito, distinte due tipologie di centri di recupero per tartarughe marine le cui caratteristiche strutturali sono molto simili e quasi sovrapponibili, mentre differiscono per gli obiettivi funzionali di tipologia di interventi e durata della permanenza degli animali in degenza:

1. centri di primo soccorso: sono centri in cui gli animali ricoverati non versano in pericolo di vita e richiedono interventi minimi con tempi di riabilitazione molto brevi (10-15 gg. al massimo), per essere poi liberati o trasferiti in centri di terapia e riabilitazione. Tali centri si differenziano da quelli di terapia e riabilitazione in quanto non sono dotati di vasche di convalescenza e di pre-liberazione.
2. centri di terapia e riabilitazione: per individui in grave stato di salute che richiedono diagnosi e terapie più approfondite e di lunga durata.

5.1. Caratteristiche

Tutti i centri di recupero dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) Operatività tutto l'anno;
b) Disponibilità di personale dedicato alle attività di riabilitazione con una specifica competenza scientifica e comprovata esperienza di mantenimento di tartarughe marine in ambiente controllato nel rispetto etico del benessere animale;
c) Attività garantita per almeno otto ore al giorno in presenza di animali;
d) Collocazione geografica di facile accesso, vicina alla costa e preferibilmente situato in una zona facilmente e rapidamente raggiungibile dal porto di attracco dei pescherecci;
e) Dimensioni sufficienti e installazioni tecniche adeguate (vedere punto 4. "Attrezzature e allestimento impianti");
f) Disponibilità di automezzi di supporto per il trasporto delle tartarughe, lavabili, disinfettabili e dotati di climatizzatore (nel rispetto della L. 388/98 in caso di strutture a carattere commerciale);
g) Rapporti di collaborazione con Università/Istituti scientifici/Centri di ricerca riconosciuti ecc., qualora il centro non sia gestito direttamente da un'istituzione scientifica;
h) Strutture tecniche munite di autonomia energetica (elettricità o generatori elettrici), possibilità di collegamento telefonico (telefonia fissa o mobile), un circuito adeguato di distribuzione di acqua di mare (aperto, semi-chiuso, chiuso) o di acqua salata artificiale, impianti di gestione dell'acqua che prevedano sistemi di disinfezione, filtrazione e controllo

della temperatura, disponibilità costante di acqua dolce e rispetto dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti;

i) Inceneritore per le carcasse o sistema alternativo di smaltimento autorizzato o convenzione con un ente per lo smaltimento (salvo casi particolari come le isole (vedere Capitolo 4)).

5.2. Tipologia di locali e aree

I centri di recupero saranno dotati di:

a) Un locale di accettazione/pronto soccorso (che potrà ospitare anche le dotazioni per le analisi delle acque e attrezzature varie, quali l'apparecchio radiologico portatile, l'ecografo ecc.);
b) Area con le vasche suddivisa in due sezioni, una parte di quest'area dovrà infatti essere destinata ai casi più gravi dove sia necessario ridurre al minimo le fonti di stress, pertanto, quest'ultima sezione dovrà rimanere non visibile al pubblico ed accessibile solo al personale. Nei centri di terapia e riabilitazione, qualora le aree di trattamento e di convalescenza fossero entrambe al chiuso, dovrà essere garantita la separazione dei locali;
c) Un'area adibita alla preparazione degli alimenti per le tartarughe;
d) Un locale con spogliatoi e servizi per il personale e magazzino di stoccaggio attrezzatura, nel rispetto delle leggi vigenti.

I centri dovranno essere in grado di fornire prestazioni di carattere chirurgico, diagnostico di vari livelli (radiologico, ematologico, ecografico, analisi chimico-fisiche-microbiologiche dell'acqua ecc.) e necroscopico, direttamente presso il centro debitamente autorizzato secondo normative vigenti o attraverso convenzioni stipulate con Centri/Studi/Cliniche veterinarie, Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS), Università, ASL, laboratori di analisi ecc.

5.3. Personale operativo minimo e organizzazione tecnico-logistica

Si ritiene che, in presenza di esemplari ospitati in degenza, il personale del centro di recupero deve essere composto almeno da:

a) Personale qualificato con comprovata esperienza nella gestione, mantenimento e cura delle tartarughe marine in numero adeguato alla capacità operativa del centro e alle problematiche di riabilitazione affrontate dal centro;
b) Un medico veterinario;
c) Un Direttore sanitario (la figura del medico veterinario e del Direttore sanitario possono ovviamente coincidere).

Inoltre, qualora il centro sia aperto al pubblico, questo dovrà garantire che vi sia la presenza costante di addetti al controllo delle vasche, per garantire la protezione degli esemplari e del pubblico.

Il medico veterinario e/o il Direttore sanitario garantiranno la supervisione giornaliera di tutto il centro. Qualora queste due figure non fossero in grado di garantire la presenza oraria nell'arco giornaliero, sarà presente almeno un altro operatore, che abbia esperienza nella manipolazione delle tartarughe, e che, su autorizzazione del Direttore sanitario, svolgerà la mansione di garantire la funzionalità del centro, nonché la supervisione giornaliera in sostituzione del medico veterinario/Direttore sanitario. Nel caso di massicci arrivi di esemplari dai pescherecci, l'operatore sarà coadiuvato da altro personale specializzato.

Il Direttore sanitario del centro sarà il responsabile della gestione degli aspetti sanitari del centro, sia al fine di garantire il benessere e i necessari interventi terapeutici agli animali ospitati, sia in relazione alla gestione delle problematiche delle malattie infettive ed al loro rischio di trasmissione all'uomo. Ha inoltre la responsabilità di mantenere i necessari rapporti di collaborazione con i servizi veterinari della ASL e con l'IZS.

5.4. Attrezzatura e allestimento degli impianti

5.4.1. Vasche

Tutte le vasche devono essere di materiali resistenti all'acqua, non tossici, non sfaldabili /sfilacciabili, con bordi arrotondati, privi di spigoli ed asperità, per evitare danni agli individui ospitati e l'accumulo di detrito. Le vasche devono essere facili da pulire e da ispezionare. Le vasche devono essere dotate di mandate e aspirazioni dell'acqua dimensionate in base alla portata, ai volumi e ai ricambi di acqua nell'unità di tempo; le aspirazioni devono essere dotate di griglie di protezione che impediscano all'animale debilitato di rimanere attaccato con il corpo o impigliato con le pinne o con la testa.

Tutte le vasche, a prescindere dalla tipologia, devono essere di dimensioni orizzontali tali da permettere agli esemplari di ruotare liberamente di 360° e di una profondità da permettere all'esemplare di rimanere adagiato sul fondo o galleggiare in superficie. Qualora una vasca fosse posizionata all'aperto, è importante prevedere un sistema di ombreggiamento mobile che permetta di gestire meglio la temperatura delle vasche durante il periodo estivo. Le dotazioni impiantistiche delle vasche all'aperto dovranno prevedere la garanzia del mantenimento della temperatura dell'acqua, un'adeguata copertura dalle intemperie e il controllo della temperatura dell'aria durante il periodo invernale.

I centri di recupero dovranno essere dotati delle seguenti tipologie di vasche:

A) Contenitori di trasporto: di dimensioni adeguate all'esemplare trasportato e che consentano all'esemplare di mantenersi in decubito sternale senza comprimere, deformare o mantenere posizioni anomale degli arti e della testa;

B) Vasche di trattamento: di cui almeno una di 1500 litri;

C) Vasche di convalescenza (solo per i centri di terapia e riabilitazione): di cui almeno 2 ciascuna con volume non inferiore ai 3.000 litri (es. 1,5 x 2 x 1 m) con una superficie minima di 3m^2;

D) Vasca di condizionamento o pre-liberazione (solo per i centri di terapia e riabilitazione): una vasca di almeno 10.000 litri.

Il numero delle vasche deve essere calibrato secondo l'operatività dei centri e del livello di collaborazione delle marinerie. Pur non trascurando le distanze e lo stress nello spostamento degli animali, è necessario stabilire accordi tra le diverse strutture che consentano, laddove necessario, di spostare animali tra i diversi centri. Le dimensioni delle vasche dovranno essere adeguate alla taglia degli esemplari generalmente ospedalizzati (Higgins, 2003).

Gli esemplari devono essere ospitati singolarmente in ogni vasca al fine di prevenire comportamenti aggressivi. In alcuni casi potranno essere collocati all'interno della stessa vasca purché si tratti delle vasche più grandi (es. pre-liberazione), a condizione che vi sia una autorizzazione del Direttore sanitario laddove non sussistano problematiche di carattere infettivo. In questi casi tuttavia, dovranno essere separati da barriere che impediscano agli esemplari di mordersi reciprocamente. In tale caso la vasca di pre-liberazione, assolverebbe la funzione di vasca di convalescenza e non di pre-liberazione, dato la riduzione volumetrica stessa.

5.4.1.1. Definizione e descrizione delle diverse tipologie di vasche

A) Contenitori di trasporto

Si tratta di contenitori di dimensioni tali da consentire all'animale di mantenersi in decubito sternale senza comprimere, deformare o costringere in posizioni anomale gli arti e la testa. I contenitori devono essere utilizzati per il trasporto di singoli esemplari. Questi contenitori devono essere di materiale lavabile e disinfettabile, privi di asperità e solidi per non sfondarsi in caso di esemplari molto pesanti. Il fondo delle vasche deve essere ricoperto di un materiale in grado di ammortizzare il peso dell'animale, possibilmente impregnato con acqua di mare. La scelta del prodotto specifico è a discrezione del centro, ma deve essere tale da limitare il rischio di ingestione accidentale. Il volume effettivo di acqua utilizzato dipende dalle dimensioni del contenitore e, comunque, non deve mai essere superiore a quello strettamente necessario a impregnarne il materiale presente sul fondo del contenitore, che sarà utilizzato per ammortizzare il peso dell'esemplare (Tabella

5.1). Per una definizione del protocollo operativo da utilizzare per le fasi di trasporto si rimanda al Capitolo 6.

Tabella 5.4.1.1 - *Dimensioni e caratteristiche consigliate dei contenitori di trasporto (adattata e modificata da Higgins, 2003)*

Taglia della tartaruga	Equivalente lunghezza curvilineare del carapace (CCL)	Dimensioni del contenitore (cm)	Spessore della gommapiuma (cm)	Volume approssimativo di acqua (litri)
1.0-5.0 kg	15.0-30.0 cm	50 x 36 x 20	1,5	4
5.0-25.0 kg	31.0-50.0 cm	75 x 38 x 40	1,5	6
>25 kg	>51 cm	90 x 60 x 40	4	8-12

A) Vasche di trattamento

Le vasche di trattamento sono vasche che possono essere utilizzate diversamente nelle due tipologie di centri per un duplice scopo: terapia intensiva per gli animali dei centri riabilitativi che versano in gravi condizioni di salute e che necessitano di supporto continuo (caso 1), oppure per mantenere per poco tempo gli animali dei centri di primo soccorso, che sono liberati dopo un periodo massimo di 15 giorni (caso 2). Queste vasche dovranno pertanto essere munite di diverse attrezzature a seconda dell'utilizzo:

- Caso 1: Al fine di garantire un'umidificazione costante dell'animale, tali vasche possono essere munite di doccette, che consentano di inumidire costantemente quei soggetti che, per ragioni veterinarie, non possano essere immersi in acqua (es. dopo un'operazione) (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 2002). Laddove le vasche presentassero una profondità sufficiente a mantenere un certo volume d'acqua su cui l'animale viene sospeso e non immerso, le doccette dovranno essere collegate ad un sistema di filtrazione e di termoregolazione che consentirà di ricircolare l'acqua spruzzata garantendone la disinfezione e una temperatura costante. Oltre alle doccette le vasche di trattamento possono essere anche munite di un sistema di drenaggio basculante (*stand pipe*), che permetta di variare la profondità dell'acqua in base alle necessità del singolo animale (Figura 5.1). Come per le vasche di convalescenza il flusso dell'acqua deve essere continuo e devono essere rispettati i parametri di temperatura e qualità riportati in queste linee guida.
- Caso 2: devono comunque essere munite di impianto di filtrazione, disinfezione e controllo della temperatura per consentire il mantenimento degli individui recuperati per il tempo necessario prima di essere liberati.

Figura 5.4.1.1 - *Esempio di un sistema di drenaggio basculante*

A) Vasche di convalescenza

Le vasche di convalescenza o stabulazione, sono le vasche dei centri di terapia e riabilitazione, utilizzate per le tartarughe attive e per quelle che hanno finito i trattamenti. All'interno di queste vasche non deve essere presente alcun tipo di materiale ingeribile accidentalmente dalle tartarughe. È importante che la dimensione minima sia tale da consentire alle tartarughe stabulate di muoversi agevolmente, scendere in profondità, cercare cibo sul fondo ecc.

La superficie minima a disposizione di ogni animale nelle vasche di convalescenza dovrà essere calcolata sulla base della taglia dell'esemplare. La superficie minima definita nel presente documento è stata formulata adattando le raccomandazioni fornite da Higgins (2003) riguardo alle rispettive dimensioni delle vasche, sia in termini di superficie area, sia di volume, necessarie per le diverse taglie dimensionali di tartarughe marine oggetto di riabilitazione. La superficie area si basa sul presupposto che, in una vasca quadrangolare, ogni lato debba essere equivalente a 2,5 volte la lunghezza curva del carapace dell'esemplare. In base a questa argomentazione, un esemplare di taglia adulta (stimato all'incirca con lunghezza del carapace di 75 cm) dovrebbe essere mantenuto in una vasca di convalescenza con una superficie minima di circa 3,5 m^2 (Tabella 5.2). Alla luce di questo, e considerando che l'esemplare in questione abbia bisogno di una profondità che sorpassi la sua lunghezza curvilineare, una vasca profonda circa 90 cm, sviluppa un volume totale di 3.100 litri. Pertanto, si evince che un centro di riabilitazione debba essere fornito di almeno due vasche di convalescenza con volume non inferiore ai 3.000 litri al fine di garantire la convalescenza di almeno due esemplari di taglia medio-grande.

Tabella 5.4.1.12 - *Dimensioni e caratteristiche consigliate dei contenitori di trasporto (adattata e modificata da Higgins, 2003)*

Lunghezza curva carapace (cm)	Lunghezza lato equilatero vasca (m)	Equivalente superficie vasca (m2)
10	0,25	0,06
25	0,625	0,41
50	1,25	1,6
65	1,625	2,6
75	1,87	3,5

A) Vasca di condizionamento o di pre-liberazione

Nei centri di terapia e riabilitazione è necessario prevedere la presenza di una vasca grande con volume minimo di 10.000 litri utilizzata per valutare l'assetto e la capacità di movimento degli esemplari in fase di pre-liberazione e per garantire, anche periodicamente, alle lungo degenti, il cui stato di salute lo consenta, una attività motoria adeguata. La vasca di condizionamento è un ambiente in cui è possibile ricostruire una condizione di semi naturalità per valutare l'effettiva capacità di reinserimento in natura degli esemplari lungo degenti, e di quelli che hanno subito amputazioni o menomazioni (Higgins, 2003). A tal fine è possibile utilizzare bacini artificiali con un volume minimo 10.000 litri, delimitare specchi d'acqua o utilizzare gabbie galleggianti da acquacoltura. I centri limitrofi potranno condividere la stessa vasca di condizionamento/pre-liberazione purché questo sia specificato adeguatamente nella richiesta di autorizzazione e verificabile mediante adeguata documentazione.

5.4.2. Proprietà chimico fisiche dell'acqua e controllo dei parametri

5.4.2.1. Salinità

In condizioni normali la salinità dovrebbe essere mantenuta tra i 35-38 ppt. L'acqua utilizzata può essere acqua di mare o acqua salata artificialmente (es.: acqua isosmotica che dovrà essere creata in un bacino apposito separato). La salinità delle vasche potrà subire variazioni temporanee per ragioni di carattere veterinario (es.: disidratazione di esemplari debilitati,"*cold-stunning*", in cui la funzionalità della ghiandola del sale risulti compromessa, eliminazione di parassiti o epibionti ecc.). La variazione della salinità dell'acqua a scopi terapeutici sarà dunque a discrezione del veterinario (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 2002; Higgins, 2003).

5.4.2.2. *Temperatura*

Ogni impianto di filtrazione dell'acqua deve prevedere un sistema di controllo e regolazione della temperatura di ogni vasca tramite termometri, termostati, scambiatori di calore ecc. Il sistema di regolazione della temperatura deve essere in grado di garantire il mantenimento della temperatura dell'acqua delle vasche tra 18-30 °C. La temperatura della vasca, nell'ambito del suddetto *range*, sarà tuttavia a discrezione del veterinario, a secondo delle esigenze terapeutiche dell'esemplare, tenendo conto che un aumento favorisce il metabolismo dei farmaci e che il gradiente varia in relazione alle dimensioni dell'animale. Per gli animali guariti e in riabilitazione invece, è opportuno mantenere una temperatura analoga a quella dell'ambiente in cui saranno liberati. In caso di variazioni importanti (es.: esemplari rinvenuti a temperature molto basse) è opportuno che le variazioni siano effettuate in maniera graduale. In tali circostanze, una volta stabilizzato l'esemplare, la temperatura potrà essere aumentata di massimo 3 °C al giorno fino al raggiungimento di 25 °C (Wineken e Mader, 2006).

5.4.2.3. *pH*

Il pH delle vasche dovrà essere mantenuto tra i 7.5-8.5 (Higgins, 2003).

5.4.2.4. *Analisi microbiologiche*

Per quanto riguarda le analisi microbiologiche, in assenza di informazioni scientifiche riguardo ai limiti tollerati da parte delle tartarughe marine, sono indicati come accettabili, per gli animali e per gli operatori, i seguenti parametri riportati nella legge riguardante la balneazione (DPR 8/6/1982) (com. pers.: Protocolli gestione animale Acquario di Genova): coliformi totali 2000UFC/100ml; coliformi fecali 100UFC/100ml.

È inoltre consigliabile valutare periodicamente l'eventuale presenza di streptococchi e salmonella i cui parametri consentiti sono rispettivamente: 100/100ml per i primi e 0/lt per salmonella.

5.4.2.5. *Sostanze azotate*
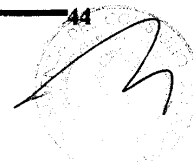
Come per il punto precedente, in assenza di informazioni scientifiche certe riguardo ai limiti tollerati da parte delle tartarughe marine sono indicati come accettabili, per gli animali e per gli operatori, i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di acquacoltura e sugli scarichi.

5.4.2.6. *Controlli*

I principali parametri che devono essere controllati e registrati ogni giorno per ogni vasca sono: salinità, pH e temperatura. La salinità deve essere misurata con precisione di 1ppt. La misurazione del pH dovrà essere effettuata mediante phmetro digitale. In un impianto a circuito aperto in cui il ricircolo dell'acqua, come indicato in queste linee guida, è garantito almeno 1 volta all'ora, l'unico parametro da controllare, ogni giorno per ogni vasca è la temperatura mentre salinità e pH saranno misurati una volta al giorno in entrata.

Gli altri parametri quali i nitriti, nitrati, ammoniaca, e le analisi microbiologiche, potranno essere misurati con diversa periodicità, sulla base dell'impianto di filtrazione e delle garanzie di mantenimento dei parametri che esso può dare. Qualora, nelle vasche di terapia si cambiasse l'acqua ogni giorno, tali parametri potranno non essere misurati purché il cambio d'acqua venga effettuato in modo tale da garantire all'animale i parametri migliori, evitando sbalzi repentini di temperatura, salinità e pH dovuti a cambi d'acqua fatti in maniera troppo veloce.

L'acqua dovrà comunque comparire sempre limpida e priva di materiale in sospensione. Qualora comparisse torbida (in condizioni non correlate ai pasti ed alle sifonature), occorre verificare il corretto funzionamento dell'impianto di filtrazione (controlavaggio dei filtri, sifonatura, aspirazioni e

scarichi, pompe ecc.) e poi procedere con l'eventuale ricambio d'acqua, o effettuarlo direttamente in caso di sistema semiaperto. Il cambio d'acqua deve essere sempre effettuato evitando sbalzi repentini dei parametri di pH, temperatura e salinità.

È compito del Direttore sanitario stabilire la corretta programmazione delle analisi e garantire costantemente un adeguato livello di qualità delle acque.

5.4.3. Dettagli degli impianti e manutenzione

5.4.3.1. Circolazione e dettagli degli impianti

Il sistema di circolazione dell'acqua nelle vasche deve essere continuo. I flussi in entrata e in uscita devono essere regolati per consentire il totale ricambio dell'acqua della vasca evitando zone di acqua stagnante e spazi morti. La valutazione delle modalità e necessità di ricambio dell'acqua dovranno essere fatte in base allo stato dell'animale, ai medicinali usati, al cibo consumato e quindi alle quantità di feci, ecc. Il ricircolo d'acqua, all'interno delle vasche, dovrà avvenire come minimo una volta all'ora. Il cambio d'acqua dovrebbe essere veramente raro mentre è consigliato, e in ogni modo sempre a discrezione del Direttore sanitario, nel momento del ricambio degli esemplari ospitati in vasca.

Il sistema dovrà essere munito di un impianto di filtrazione e disinfezione dell'acqua (vedere sotto). La disinfezione viene garantita a mezzo di lampade UV o di sistema ad ozono; eventuali altre metodologie, laddove correttamente dimensionate, dovrebbero consentire di evitare l'utilizzo di cloro[1]. È fatto divieto di utilizzare cloro per la disinfezione dell'acqua. È opportuno ricordare che, qualunque sia la tipologia di impianti scelta ed utilizzata, è indispensabile rispettare tutte le normative vigenti in termini di: scarichi delle acque reflue, gestione degli impianti con utilizzo di ozono per contatto, smaltimento delle lampade UV ecc.

A) Sistema a circuito aperto

Un impianto a ciclo aperto utilizza l'acqua che proviene direttamente dal mare; immessa nelle vasche e quindi scaricata di nuovo in mare, secondo un flusso continuo e ininterrotto. In un impianto a ciclo aperto, la presenza di filtrazione e disinfezione in entrata potrebbe non essere necessaria solo qualora la zona di captazione dell'acqua non fosse inquinata. A tale riguardo il centro dovrà in ogni momento poter dimostrare la buona qualità dell'acqua utilizzata e nello specifico provvedere a svolgere regolarmente un ciclo di analisi dell'acqua in entrata. In ogni caso, il sistema deve essere munito di un bacino di decantazione per la stabilizzazione termica dell'acqua.

Figura 5.4.3.1 - *Schema di impianto a ciclo aperto (tratto e modificato da UNEP-MAP 2003; CP= vasca di convalescenza o altro, T= controllo termostatico, P= pompa, F= filtro, D= vasca di decantazione)*

([1]) Alcune strutture utilizzano ancora cloro mantenuto costante nel circuito, a bassi livelli (CLibero 0,3ppm e C tot 0,4-0,5ppm), per disinfettare anche in presenza di animali, ma i potenziali effetti nocivi sugli occhi e cute sono da tenere in considerazione e gli autori preferiscono sconsigliare questa tecnica, anche per via del dismicrobismo con eventuali forme di resistenza ed eventuale predominanza

B) Sistema a circuito chiuso

Un impianto a ciclo chiuso prevede il continuo ricircolo dell'acqua attraverso componenti in grado di mantenere sotto controllo i parametri fisico/chimico/microbiologici. Questo tipo di impianto prevede un sistema di filtrazione meccanica, biologica e di disinfezione tramite lampade UV o immissione di ozono.

Figura 5.3 - *Schema di impianto a ciclo chiuso (tratto e modificato da UNEP-MAP 2003; CP= vasca di convalescenza o altro, T= controllo termostatico, P= pompa, F= filtro, D= vasca di decantazione)*

A) Sistema a circuito semiaperto

Il sistema semi-aperto, è un sistema che usa entrambi i sistemi a seconda delle esigenze. In genere si definiscono sistemi semiaperti quelli che cambiano almeno il 20% dell'acqua dell'impianto al giorno (A.A.V.V., 2006). Il restante 80% dell'acqua, proveniente dalle vasche, tornerà alle vasche dopo essere stata filtrata. Il sistema semi-aperto, come quello aperto, necessita di un bacino di pre-trattamento, decantazione, filtrazione, controllo della temperatura ed eventuale disinfezione. Una parte dell'acqua proveniente dalle vasche, tornerà alle vasche dopo essere stata filtrata. Anche in questo caso è necessario utilizzare un sistema di disinfezione a lampade UV o con immissione di ozono.

Figura 5.4 - *Schema di impianto a ciclo semi aperto (tratto e modificato da UNEP-MAP 2003; CP= vasca di convalescenza o altro, T= controllo termostatico, P= pompa, F= filtro, D= vasca di decantazione)*

5.4.3.2. Pulizia delle vasche e manutenzione

La manutenzione degli impianti è strettamente legata al tipo di impianto di trattamento dell'acqua di cui si dispone (ciclo aperto, semiaperto, o chiuso). Le vasche devono essere pulite regolarmente (almeno una volta al giorno), sifonando il fondo per rimuovere l'eventuale detrito e le feci, dopo aver somministrato gli alimenti agli esemplari. Se l'acqua dovesse comparire torbida, è necessario controllare l'eventuale malfunzionamento dell'impianto e controlavare i filtri prima di procedere al completo ricambio dell'acqua della vasca. Laddove le tartarughe marine venissero mantenute in spazi limitati, con un alto carico organico giornaliero che dovesse alterare i parametri igienico-sanitari, si renderà necessario provvedere allo svuotamento delle vasche ed alla loro pulizia utilizzando spugnette abrasive, acqua dolce e successivamente salata, e disinfettando con opportuni prodotti (es.: sodio ipoclorito, clorexidina, clorexidina gluconato 1:4, virkon ecc.) secondo protocolli esistenti (Higgins, 2003). In questi casi le tartarughe marine devono essere tolte dalle vasche durante le operazioni di pulizia e disinfezione e trasferite temporaneamente in altre vasche o contenitori di trasporto con parametri chimico/fisici sovrapponibili. Non è consentito lavare le vasche con getti d'acqua ad alta pressione a causa della formazione di aerosol e del conseguente rischio di contagio.

Il sistema, privo di animali, può anche essere disinfettato con cloro nel circuito ancora pieno di acqua, raggiungendo un minimo di 5ppm, e poi declorato con tiosolfato sodico. Questo tipo di disinfezione deve prevedere l'assenza di animali, ma è preferibile alla disinfezione della sola vasca perché, in realtà, agisce anche sulle parti dell'impianto che, viceversa, non entrerebbero in contatto con il prodotto. In ogni impianto in cui sia stato utilizzato sodio ipoclorito è necessario controllare sempre, con gli appositi test, l'eventuale presenza di residui di cloro prima di immettere nuovi animali.

5.4.3.3. Illuminazione

L'esposizione degli animali a fonti di luce deve rispettare il fotoperiodo stagionale. Laddove possibile l'accesso ad illuminazione naturale deve essere privilegiata ricordando di ombreggiare alcune zone in caso di vasche non profonde ed esposte al sole per evitare surriscaldamento. L'illuminazione artificiale deve essere posta ad adeguata distanza in base all'irraggiamento della tipologia di lampada utilizzata.

5.5. Descrizione dei locali e delle aree

5.5.1. Locale di accettazione e pronto soccorso/laboratorio

Si tratta di un locale con entrata ampia per facilitare il trasporto di contenitori di grandi dimensioni. Gli esemplari sono accolti e visitati in questo locale. Il locale si suddivide in due zone: una predisposta all'accettazione e al pronto soccorso, e una seconda alle analisi di laboratorio. Una parte di questa area (o un'area separata) deve contenere il materiale amministrativo, il rispettivo registro farmaci (laddove richiesto) e i dossier relativi a ciascun esemplare contenenti tutte le schede con i dati di ogni esemplare, i dati di accettazione al centro, e i dati inerenti il controllo degli impianti e delle proprietà chimico-fisico-microbiologiche dell'acqua.

Il materiale e le dotazioni che dovranno essere presenti in entrambe le zone è elencato sotto.

A) Materiale presente nell'area pronto soccorso
- Tavolo di osservazione con adeguata illuminazione;
- Strumentazione per la visita medica;
- Armadio e frigo per farmaci;
- Farmaci e materiale per disinfezione, medicazione e prima emergenza[2];
- Strumenti per rimuovere gli ami: apribocca, slamatore, tronchesi per tagliare gli ami, ecc.;

(2) Si tratta del materiale minimo previsto per le analisi veterinarie e microbiologiche che possono e devono essere svolte presso il centro di primo soccorso. L'ulteriore attrezzatura presente in questa zona dipenderà dal tipo di ricerche che vi sono condotte e dalle attività del centro di riabilitazione.

- Strumenti di misurazione e pesatura: metro a nastro di precisione, o altro metodo attendibile per misurazioni, bilance di vario genere per poter misurare da pochi grammi a 2-3 quintali;
- Termometro digitale con sonda piccola;
- Contenitori per smaltimento rifiuti e oggetti da taglio e relativa procedura di smaltimento.

B) Materiale presente nell' area laboratorio[2]
- Un tavolo di lavoro;
- Una bilancia di precisione;
- Una centrifuga;
- Un binoculare;
- Phmetro digitale;
- Salinometro;
- Microscopio (accessori per microscopia: vetrini colorazioni, filtri ecc.);
- Reagenti e strumentazioni o kit per le analisi dell'acqua;
- Materiale per analisi del sangue di base: emocromo e glucosio.

5.5.2. Locale contenente la zona vasche

Si tratta di una zona contenente due aree separate, una contenente vasche visibili al pubblico e l'altra contenente le vasche destinate a quei casi reputati dal Direttore sanitario come non visibili e con accesso limitato al personale. Nel caso di zone al chiuso queste due aree dovranno essere separate e dovranno essere munite di un impianto di aereazione che rispetti le norme sanitarie relative agli impianti aeraulici (valutare, ad esempio, Decreto Regione Liguria 16/4/2003 sugli impianti aeraulici).

5.5.3. Area adibita alla preparazione degli alimenti

Questa zona è utilizzata per lo stoccaggio e la preparazione degli alimenti. Tutto il materiale utilizzato deve essere facilmente lavabile e disinfettabile, di materiale che non si abrada, corroda o incida (es.: acciaio inox).

L'area deve essere fornita di:
- Lavandino (possibilmente in acciaio inossidabile) con acqua potabile calda e fredda;
- Un frigorifero;
- Un freezer (non obbligatorio se si utilizzano alimenti freschi ottenuti dalle marinerie locali);
- Pensili di materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
- Un piano di lavoro;
- Frullatore;
- Una bilancia tarata;
- Forbici, tagliere, guanti a maglia di ferro per l'operatore (DPI: dispositivo di protezione individuale), contenitori per cibo distinguibili per esemplare, materiale per asciugarsi le mani, pattumiera con procedure per smaltimento.

Pavimento e pareti devono essere costruiti con materiali lavabili e disinfettabili. Il pavimento dell'area deve essere antiscivolo; gli scaffali posizionati in maniera tale da garantire lo spazio dal pavimento necessario alla sua corretta disinfezione.

L'ambiente deve inoltre essere a norma per gli operatori (ricambio d'aria e ventilazione ecc.).

5.5.4. Locale spogliatoio, servizi e magazzino

Si tratta di un'area usata dal personale del centro per cambiarsi i vestiti prima di entrare nel centro. L'area deve essere munita di armadietti, servizi e doccia. Il numero di servizi dipende dal numero di operatori che vi operano. Lo spogliatoio può essere unico qualora il numero di dipendenti non superi le 5 unità (rif. DL 626/94). Le docce devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono (rif. DL 626/94, art.37).

5.6. Riferimenti ai locali in cui svolgere attività diagnostiche e veterinarie

Per le attività inerenti la chirurgia, necroscopia, esami microbiologici, ematologici, tossicologici o analisi dell'acqua più approfondite, il centro potrà munirsi di locali adibiti specificamente a queste attività o appoggiarsi a strutture esterne che forniscano questo servizio (es.: ambulatori e cliniche veterinarie, Università, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, ASL, laboratori di analisi ecc.). In entrambi i casi i locali dovranno essere debitamente autorizzati dall'ASL competente per lo svolgimento di queste attività.

6. PROTOCOLLI OPERATIVI

Le principali minacce a cui sono esposte le tartarughe marine nel loro ambiente possono essere legate a fenomeni naturali o avere un'origine antropica quali: collisione con imbarcazioni, intossicazione da sversamenti da petrolio o oli diversi, impatto con strumenti da pesca, ingestione di corpi estranei (ami e lenze di diverse dimensioni e lunghezze) e di oggetti di varia natura tra cui rifiuti abbandonati (sacchetti di plastica, oggetti galleggianti, ecc.), distruzione dell'habitat con perdita delle spiagge di nidificazione e inquinamento luminoso. Nel Mediterraneo, le problematiche riscontrate più frequentemente sono di origine traumatica, spesso causate dall'impatto con strumenti da pesca, a cui possono essere associati fenomeni di natura sistemica con emaciazione, letargia, inappetenza, infezioni di varia origine (parassitaria, batterica, virale ecc.) fino ad arrivare a fenomeni di *cold stunning* in caso di esposizione a temperature molto basse.

La struttura di recupero deve essere, pertanto, concepita in modo tale da poter affrontare e gestire, in tempo reale, tutte le principali situazioni cliniche descritte garantendo sempre il benessere dell'individuo nell'ottica del rilascio in natura. L'intervento immediato aumenta la percentuale di successo diminuendo la durata della sofferenza dell'animale, e consente di riconoscere e rispondere in tempo reale anche a situazioni insolite e nuove, identificando le possibili cause e le potenziali soluzioni. Il personale operante nel centro deve rispettare le esigenze fisiologiche e biologiche dell'animale recuperato, utilizzando tutte le tecniche operative e le tecnologie all'avanguardia in termini di indagini diagnostiche, scelta e durata delle terapie, valutazione dei parametri individuali di sofferenza, manipolazione durante la degenza, tecniche di marcatura e di rilascio, detenzione permanente o eventuale eutanasia. È pertanto fondamentale una diretta collaborazione sia a livello nazionale, che internazionale, tra le strutture che si occupano di recupero, al fine di condividere le analisi sulle problematiche riscontrate, sollecitare le soluzioni, scambiare i dati riguardanti i ritrovamenti e mappare i risultati dei rilasci. I centri di recupero devono quindi garantire di possedere il corretto *know-how* per la gestione del singolo individuo rinvenuto in difficoltà e del progetto di ricerca correlato, e assumere un ruolo più ampio di educazione e divulgazione dei messaggi di conservazione legati a queste specie, sia a livello scientifico che verso il grande pubblico.

Nel presente capitolo si riassumono alcune delle procedure da utilizzare durante le fasi di manipolazione delle tartarughe marine in difficoltà, o oggetto di attività di studio e ricerca, mentre per la parte educativa si rimanda a testi specifici.

6.1. Trasporto presso i centri di recupero

Ricevuta la segnalazione di ritrovamento di un esemplare di tartaruga marina in difficoltà, si attiva la procedura di recupero che, attraverso mezzi di supporto, la condurrà presso un centro di recupero. Durante questa fase la tartaruga dovrà essere trasportata in un contenitore di dimensioni adeguate e caratteristiche, che rispettino i criteri stabiliti al Capitolo 5 per i contenitori di trasporto.

Durante la manipolazione le tartarughe non devono mai essere sollevate per le pinne, ma afferrate saldamente ai due lati del carapace, o altresì utilizzando come appigli i bordi della placca nucale ed il margine inferiore delle sopracaudali. Per tutte le specie, durante le operazioni di manipolazione, è opportuno mantenere una distanza di sicurezza dalla bocca e, negli animali di grandi dimensioni, anche dalle pinne anteriori. Si consiglia di limitare la manipolazione al minimo, evitando il trasporto a mano.

La tartaruga deve essere posta in posizione prona in un contenitore dai bordi arrotondati e di dimensioni adeguate a quelle dell'animale in modo che non subisca torsioni a carico delle articolazioni (vedere Capitolo 5). La tartaruga deve essere adagiata su del materiale ammortizzante impregnato con acqua di mare. È importante ammortizzare l'impatto di eventuali contraccolpi subiti nel contenitore durante la fase di trasporto, utilizzando materassini gonfiabili o di gommapiuma, purché non comportino rischi di ingestione di materiale estraneo. In caso di lunghi tragitti, sarà utile munirsi di una riserva d'acqua da utilizzare per evitare il surriscaldamento e disseccamento eccessivo degli esemplari trasportati. Durante questa fase è infatti consigliabile inumidire gli esemplari con acqua spruzzata con un nebulizzatore riempito con acqua di mare o eventualmente acqua dolce. In alternativa, al fine di prevenire un eccessivo disseccamento, è possibile coprire l'animale con panni bagnati (prestando attenzione a non ostruire le vie respiratorie ed evitando l'ingestione accidentale del materiale utilizzato) durante la stagione estiva, quando le temperature sono alte, mentre è fatto divieto

di utilizzare panni bagnati in ambienti freddi (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, 2002; Higgins, 2003).

Inoltre, durante il trasporto, è opportuno ridurre al minimo le cause di stress che l'esemplare potrebbe subire, mantenendolo, ad esempio, in condizioni di ombra o coprendo e proteggendo le parti delicate quali gli occhi, ed evitando il contatto con altri animali. È fondamentale cercare di ridurre al minimo il tempo di trasferimento dell'esemplare presso la struttura ricettiva. È fatto divieto assoluto di trasportare gli animali sospesi in acqua, in quanto questo può provocare affogamento o traumi da movimento. Quantità molto ridotte di acqua di mare, o eventualmente dolce, potranno essere introdotte nel contenitore (vedere Capitolo 5, par. 5.4.1.1) per evitare il surriscaldamento degli esemplari solo nel caso in cui l'esemplare è ospitato nel contenitore di trasporto, ma non vi è in quel momento trasportato.

La manipolazione di esemplari adulti di *Dermochelys coriacea* è fortemente sconsigliata perché si tratta di una specie ad oggi non gestibile in ambiente controllato; in ogni caso, laddove strettamente necessaria per un eventuale movimentazione, sottocosta, di un esemplare in difficoltà, essa richiede molta cautela per via della grossa mole e della minore rigidità del carapace rispetto a quello di altre specie. L'atto di sollevamento di esemplari adulti può infatti provocare lo sfondamento del piastrone con fuoriuscita degli organi dalle cavità per effetto del peso corporeo e della gravità. Qualora si dovesse verificare il ritrovamento di un esemplare in difficoltà, si consiglia di limitare le cure di pronto intervento in situ, mediante l'utilizzo di specchi d'acqua confinati, zone transennate ecc., mentre qualora si dovesse rinvenire un esemplare morto, il trasporto può essere svolto mediante l'utilizzo di imbragature molto solide quali, ad esempio, una tavola di legno su cui collocare l'esemplare prima dello spostamento.

6.2. Ammissibilità e valutazione medica - procedure di ingresso al centro

6.2.1. Registrazione evento

Un addetto del centro provvede a riportare i dati identificativi dell'esemplare sull'apposito registro di entrata e, qualora la segnalazione sia stata fatta direttamente al centro, provvede ad avvisare la Capitaneria di Porto più vicina segnalando alla stessa, entro le prime 24 ore, le seguenti informazioni presenti nella scheda all'Allegato 1 (vedere Capitolo 4):

1. Data ritrovamento;
2. Luogo ritrovamento;
3. Identificazione della specie;
4. Dimensioni;
5. Stato dell'esemplare;
6. Tipologia ritrovamento;
7. Informazioni del primo segnalatore.

Successivamente alla comunicazione dei suddetti dati alla CCPP competente, la CCPP comunicherà, agli addetti del centro, il numero identificativo dell'esemplare.

I dati presenti nella scheda di cui all'Allegato 2 saranno registrati dai responsabili del centro e dovranno essere inviati al MATTM in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica floraefauna@minambiente.it.

6.2.2. Primi interventi sui soggetti

Le tartarughe recuperate subiscono i primi interventi volti al loro inquadramento clinico. I primi interventi sui soggetti dovranno procedere secondo le seguenti fasi temporali:

6.2.2.1. Ricovero degli animali (ad opera degli operatori di supporto)

A scopo cautelativo ogni soggetto in attesa di essere visitato è posto in una vasca singola di trattamento, che rispetti quanto riportato al Capitolo 5, di dimensioni che consentano all'animale il mantenimento di una postura naturale, con un livello d'acqua marina che non superi le placche marginali, per non esporre i soggetti in gravi condizioni a rischio di annegamento. Il soggetto può essere ricoperto eventualmente con teli umidi per evitare fenomeni di disidratazione con le medesime accortezze descritte per il trasporto.

6.2.2.2. Identificazione della singola tartaruga (ad opera degli operatori di supporto)

Se l'animale non presenta già una precedente marcatura esso viene reso identificabile mediante apposizione di una sigla temporanea (es.: fascetta plastica, pennarello atossico ecc.). L'esemplare sarà successivamente identificato con il codice indicato dalla CCPP (emesso al momento di compilazione della scheda dell'Allegato 1); questo codice permetterà una adeguata rintracciabilità di ogni esemplare detenuto ai fini della riabilitazione.

La marcatura definitiva ottenuta mediante applicazione di una targhetta apposta sulle natatoie (vedere tipologie di targhette descritte nel Par. 6.3.3) sostituirà quella temporanea in un secondo momento.

6.2.3. Registrazione e indagini diagnostiche

La procedura e i rilievi obbligatori che dovranno essere svolti per ogni esemplare detenuto sono riportati nei punti seguenti.

6.2.3.1. Anamnesi e segnalamento

Identificazione di specie, peso, dimensioni (CCLn-t), sesso, provenienza, data e orario della cattura, tecnica di pesca, luogo di arrivo, osservazioni dei pescatori, presenza di marcatura.

6.2.3.2. Visita medica e indagini diagnostiche (ad opera del veterinario)

La visita veterinaria di base prevede:

- Esame obiettivo generale quale valutazione di: stato di nutrizione, sviluppo scheletrico, arti e tonicità muscolare, cute e annessi cutanei (ferite e lesioni esterne, presenza di epibionti e ectoparassiti ecc.), esame della testa, bocca, occhi, valutazione della pervietà delle narici, ispezione delle mucose apparenti, stato del sensorio e delle capacità visive, vizi ed atteggiamenti particolari, auscultazione e frequenza respiratoria, temperatura cloacale, modalità di nuoto e di galleggiamento;
- Esame radiologico sui 3 assi: questa tecnica diagnostica offre valutazioni difficili da effettuare diversamente per la presenza del carapace e del piastrone e consente anche il rilievo dell'eventuale presenza di corpi estranei radio-opachi. Prima di effettuare questo esame è opportuno comunque rimuovere eventuali epibionti per evitare interferenze sulla lettura delle immagini;
- Analisi ematologica di base: qualora la causa dello spiaggiamento o del ritrovamento di un esemplare vivo in difficoltà fosse legata esclusivamente all'interazione con gli attrezzi da pesca, facilmente risolvibile senza complicazioni, da consentire un'immediata liberazione, l'esemplare potrà essere sottoposto ad esame ematologico parziale che preveda almeno emocromo, glucosio e proteine totali. Nei rimanenti casi gli esemplari dovranno essere sottoposti ad un esame ematologico più approfondito che includa almeno, oltre ai suddetti valori, transaminasi, bilirubina, fosfatasi alcalina, creatinina, urea, albumina, sodio, potassio, cloro, calcio e fosforo (Campbell, 1996; Whittaker e Krum, 1999, McArthur *et al.*, 2004; Wyneken e Mader, 2006). Ulteriori approfondimenti diagnostici potranno essere effettuati a discrezione del veterinario.

6.2.3.3. *Stabilizzazione del paziente e terapia*

Alla luce dei dati raccolti, si provvederà a formulare una diagnosi e a prescrivere il relativo protocollo terapeutico tenendo presente, nei casi molto gravi, la priorità di stabilizzare il paziente prima di effettuare ulteriori indagini o terapie particolarmente invasive. È indispensabile, inoltre, tenere presente l'influenza della temperatura dell'acqua sui parametri fisiologici di base, sull'appetito e per il metabolismo dei farmaci.

6.2.3.4. *Registrazione dati*

Compilazione di una scheda veterinaria individuale contenente tutte le informazioni inerenti i dati raccolti, le prescrizioni terapeutiche e le relative informazioni sulla degenza e riabilitazione (alimentazione, nuoto, variazione di peso ecc.) e gli accertamenti precedenti al rilascio.

6.2.3.5. *Comunicazione dei dati*

I dati di carattere veterinario presenti nella scheda di cui all'Allegato 2 dovranno essere inviati al MATTM in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica floraefauna@minambiente.it.

6.3. Degenza e/o riabilitazione

6.3.1. *Alimentazione*

Durante la convalescenza, le tartarughe, in particolar modo le lungodegenti, devono essere alimentate con una dieta equilibrata, che assicuri, quotidianamente, il corretto apporto di proteine, grassi, carboidrati, vitamine e minerali (UNEP RAC/SPA, 2004). La letteratura scientifica fornisce diversi esempi relativi ad un corretto regime alimentare (Stickney *et al.*, 1973; Choromanski *et al.*,1987; Donoghue e Langerberg, 1994).

La quantità di cibo deve variare in funzione della taglia e del peso dell'animale, del valore calorico e nutrizionale dell'alimento utilizzato ed, infine, del livello di attività dell'esemplare in riabilitazione (Higgins, 2003; Whitaker e Krum, 1999). È fatto divieto assoluto di alimentare le tartarughe *ad libitum* in quanto causa di obesità, degenerazione dei grassi del fegato ed eccessiva produzione di gas. In letteratura sono riportati diversi regimi alimentari (Campbell, 1996; Whitaker e Krum, 1999; Higgins, 2003) ma la tendenza deve essere di somministrare una quantità giornaliera di cibo pari al 5% del peso corporeo nei neonati, al 3% nei primi due anni ed, infine, al 1,5% da 2 anni in poi (Whitaker e Krum, 1999).

La dieta delle tartarughe marine deve essere composta di fauna marina e, preferibilmente, di quelle specie che sono oggetto di alimentazione nell'ambiente naturale. Laddove, l'alimento utilizzato dovesse consistere in pesce surgelato, è indispensabile che lo scongelamento avvenga inizialmente a temperature basse (es.: frigo) mantenendo il prodotto confezionato e isolato dall'aria per evitare contaminazioni e processi ossidativi e, successivamente in acqua corrente fredda per accelerare il processo. Non si deve somministrare cibo ancora surgelato ed è indispensabile rispettare i tempi di scadenza del prodotto. Lo sgombro congelato ad esempio, non deve essere somministrato oltre i 4-6 mesi dalla data di pesca al fine di diminuire il rischio connesso all'intossicazione da istamina e alla deficienza di tiamina e di vitamina E (Kahn *et al.*, 2005). Negli esemplari lungodegenti alimentati con prodotti congelati, l'alimentazione deve essere regolarmente integrata con prodotti multivitaminici specifici per fauna marina.

I dati inerenti le grandi funzioni organiche, quali l'alimentazione (tipologia e quantità ingerita giornalmente) e la defecazione, nonché eventuali fenomeni di rigurgito, saranno registrati in apposite

schede come specificato al paragrafo 6.2.3.4. Tali registri dovranno riportare, con cadenza settimanale, i dati inerenti l'andamento del peso di ogni esemplare, al fine di apportare le opportune correzioni al regime alimentare, che andrà corretto in funzione delle variazioni di peso dell'animale, con cadenza mensile per gli individui giovanili ed adulti e settimanale per i neonati.

6.3.2. *Esposizione a fonti luminose*

Poiché le tartarughe necessitano di esposizione ai raggi solari, gli esemplari lungodegenti dovrebbero essere regolarmente esposti ai raggi solari almeno una volta a settimana. Qualora questo non fosse possibile è compito delle strutture trovare la soluzione idonea per la gestione delle degenze.

6.3.3. *Marcatura*

La marcatura delle tartarughe marine è reputata utile per il monitoraggio sanitario e la gestione del patrimonio faunistico. Sarà obbligatorio marcare ogni esemplare detenuto ai fini della riabilitazione, prima del suo rilascio in mare.

Esistono e sono stati sperimentati vari sistemi di marcatura; quelli attualmente più diffusi prevedono l'utilizzo di una pinza applicatrice e delle targhette, di plastica o di metallo, che sono inserite sulle pinne anteriori o posteriori della tartaruga, a seconda delle specie e del tipo di targhetta. Esistono vari modelli di entrambe, ognuna con pregi e difetti; così come non esiste uniformità nella scelta del tipo di targhetta da applicare, altrettanto discussa è la scelta del punto di applicazione. È importante che in ogni caso la marcatura sia effettuata da personale appositamente addestrato.

Sarà cura dei ricercatori responsabili per ciascun progetto verificare che le targhette da loro utilizzate non abbiano un codice utilizzato da altri ricercatori, a livello mondiale, consultando il database *Archie Carr Sea Turtle Tag Inventory* (http://accstr.ufl.edu/resources/tag-inventory/). Sarà obbligo del ricercatore inviare i codici in suo possesso alla suddetta banca mondiale di marcatura e al MATTM (all'indirizzo di posta elettronica floraefauna@minambiente.it).

Le targhette utilizzate dovranno recare informazioni con i codici e i riferimenti dell'Istituzione alla quale devono essere riportate le informazioni circa il ritrovamento dell'esemplare.

Le pinze utilizzate per la marcatura devono essere pulite e ispezionate regolarmente, al fine di verificare il loro corretto funzionamento ogni qualvolta ci si attinge a marcare un esemplare. Inoltre le pinze devono essere disinfettate prima di essere utilizzate per ogni marcatura. I PIT devono essere sterili e le targhette devono essere adeguatamente disinfettate. La dimensione delle targhette utilizzate è a discrezione del ricercatore responsabile ma deve essere comunque congrua alla dimensione dell'esemplare in questione, e scelta al fine di arrecare il minimo disturbo.

È fatto divieto di utilizzare targhette con bordi liberi e composte da due alette (es.: *two-part flipper tags* ecc.) (Figura 6.1) in quanto recenti studi hanno dimostrato un maggiore rischio di cattura accidentale degli esemplari marcati negli attrezzi da pesca (Nichols e Seminoff, 1998). Inoltre, tale tipologia prevede una maggiore invasività, a causa del perno passante, che si consiglia di evitare. Nella scelta di uso di targhette metalliche, si consiglia l'utilizzo di quelle composte da leghe a minore rischio di corrosione a garanzia di una maggiore durata delle targhette ed un migliore monitoraggio dell'esemplare marcato.

Figura 6.1 - *Esempio di targhetta vietata: una two-part flipper tag*

Qualora durante lo svolgimento di attività di ricerca/riabilitazione che implicano la marcatura delle tartarughe marine, si dovessero constatare segni di usura/danno alle targhette già esistenti su un esemplare, l'operatore potrà procedere alla rimarcatura dell'esemplare, previa documentazione fotografica delle targhette pre-esistenti. Tale documentazione sarà inviata al MATTM nell'ambito della relazione annuale.

In via precauzionale, è fatto divieto di usare metodi di marcatura quali le targhette tradizionali, i *Passive Integrated Transponders* (PIT), e l'asportazione degli scudi marginali (fatto salvo le pratiche di dentellatura marginale della porzione ossea delle squame) su soggetti con dimensioni del carapace inferiori a 20 cm, per evitare danni agli esemplari.

Qualora un operatore scientifico si trovasse a manipolare una tartaruga (viva o morta) già marcata, sarà cura di quest'ultimo contattare l'istituzione/gruppo riportato sulla targhetta stessa, comunicandogli le informazioni inerenti il ritrovamento dell'esemplare.

6.4. Rilascio

6.4.1. Accertamenti veterinari (medici) precedenti al rilascio

Gli accertamenti che dovrebbero essere svolti previa la liberazione sono:

- Accertamento clinico e diagnostico di buono stato di salute con verifica delle funzioni organiche quali defecazione, vista, orientamento;
- Capacità motoria (valutazione del moto, galleggiamento, apnea, orientamento);
- Capacità predatoria (possibilmente con prede vive per le lungo degenti);
- Acclimatamento alla temperatura dell'acqua esterna in cui verranno rilasciati;
- Quelli inerenti i dati di pre-liberazione presenti nell'Allegato 2.

È auspicabile implementare conoscenze e ricerche sull'eventuale impatto della detenzione in cattività durante la fase di riabilitazione degli esemplari liberati (es.: monitoraggio resistenza flora batterica, studi sulla fisiologia quali capacità di immergersi e compiere apnee prolungate ecc.) ed organizzarsi in modo tale da poter mantenere a lungo termine campioni diagnostici (citologico, fecale, ematologico, bioptico, parassitologico ecc.) degli individui per successive indagini a posteriori.

6.4.2. Accertamenti logistici del rilascio

Generalmente, si tende a limitare il periodo di tempo che le tartarughe trascorrono al centro a quello strettamente indispensabile per il recupero ad eccezione di alcune circostanze particolari. Una condizione importante da valutare, in relazione al luogo ed all'orario delle liberazioni, è il traffico nautico. Le liberazioni devono essere fatte in luoghi ed orari di minimo impatto; individuando, qualora si scegliesse la liberazione dalla spiaggia, almeno un luogo alternativo a quello delle spiagge maggiormente frequentate abitualmente dai balneanti. Il rilascio in mare aperto è consigliabile quando, in prossimità della costa, il traffico nautico è troppo intenso e non è possibile rimandare l'operazione. In tali casi, al fine di evitare l'impatto del traffico nautico è auspicabile non rilasciare nei mesi di

massima attività nautica (es.: agosto), privilegiando invece i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre e in particolar modo le giornate infrasettimanali, svolgendo l'operazione del rilascio nelle ore caratterizzate da minore traffico marittimo/nautico, e sfruttando, qualora sia possibile, anche eventuali periodi di fermi di pesca contingenti. Per evitare eventuali difficoltà di termoregolazione dopo una lunga degenza è auspicabile inoltre evitare di liberare gli esemplari durante i mesi invernali. Inoltre il rilascio di esemplari deve avvenire nel settore di mare in cui è avvenuto il ritrovamento.

6.4.3. Tecniche di rilascio

La liberazione è certamente un momento importante per la sensibilizzazione del pubblico, ma nello stesso tempo è una fase estremamente delicata e stressante per i soggetti liberati; per questo motivo le eventuali persone, che assistono alla fase di liberazione, devono essere posizionate in modo tale da non arrecare disturbo ai soggetti.

Nel caso di rilasci effettuati dalla spiaggia, il soggetto deve essere posto sul bagnasciuga, a non più di 1 metro dalla possibilità di iniziare a nuotare. In caso di liberazioni multiple, gli animali devono essere trasportati e mantenuti sul luogo della liberazione all'interno dei già citati ed adeguati contenitori, osservando le precauzioni predette, ed andranno liberati uno alla volta per meglio permettere il monitoraggio di questa fase.

In caso di rilascio in mare aperto, è auspicabile che questo avvenga ad una buona distanza dalla costa e questo deve essere svolto a motore spento. Il soggetto deve essere posto delicatamente in acqua in posizione obliqua evitando che vi sia un impatto fisico forte con l'acqua nel momento del rilascio.

6.5. Attività di ricerca e conservazione che esulano dal soccorso

Per quanto riguarda tutte le attività di prelievo, manipolazione, monitoraggio delle tartarughe marine, che esulano dal soccorso e recupero, ma che abbiano finalità scientifica o di conservazione, è necessario che il responsabile scientifico del progetto di ricerca/conservazione richieda al MATTM una specifica autorizzazione in deroga ai divieti previsti dal D.P.R. 357/97. Se tali attività sono svolte da un CRAS, queste devono essere specificate nella richiesta di autorizzazione del centro ai sensi del suddetto DPR.

Si elencano di seguito gli *standard* operativi ritenuti più idonei per lo svolgimento di alcune di queste attività di ricerca e conservazione. Con particolare attenzione verranno trattate le attività di manipolazione delle tartarughe marine durante le delicate fasi di nidificazione o schiusa dei nidi.

6.5.1. Monitoraggio della deposizione

Nel caso in cui la sorveglianza delle spiagge sia mediante pattugliamento notturno, questo deve essere condotto da gruppi di 1-2 persone per spiaggia, per evitare di disturbare gli esemplari. Il silenzio deve essere rispettato in quanto il rumore interferisce con le fasi di risalita e nidificazione delle femmine (Alvarado e Murphy, 1999). Durante le fasi precedenti la deposizione delle uova, gli osservatori devono mantenere una distanza di almeno 4 metri dalle femmine e solo al termine della deposizione questi possono avvicinarsi fino a meno di 1 m dalla tartaruga, avvicinandosi alla femmina da dietro, in modo che non veda gli operatori. Il numero massimo di persone presenti durante la fase di nidificazione è 10, sebbene sarebbe ottimale la sola presenza del gruppo di pattugliamento (2 persone), in virtù del fatto che Johnson *et al.* (1996) hanno constatato un tempo minore di ricoprimento dei nidi e un condizionamento da parte della femmina, in situazioni caratterizzate dalla presenza di gruppi con più di 10 persone. Torce elettriche schermate con filtro rosso possono essere impiegate solo dopo che la femmina abbia deposto le uova, e solo per illuminare il nido o per compilare la scheda contenente i dati di nidificazione (Alvarado e Murphy, 1999). Sulla base di quanto riportato da Broderick e Godley (1999), per le femmine in deposizione, la marcatura, qualora non risultasse già effettuata, potrà essere eseguita durante la fase di camuffamento del nido. Per le femmine in perlustrazione o falsa risalita (*false crawl*), la marcatura e il rilievo dei dati biometrici **non** potranno essere effettuati; bisognerà

attendere l'avvenuta deposizione. Il nido non deve essere manomesso (es.: ispezionato) a meno che non si tratti di un intervento di traslocazione oppure un'ispezione a fine nidificazione.

6.5.2. Protezione dei nidi

6.5.2.1. Traslocazione di nidi posti vicino al bagnasciuga

Per quanto riguarda la traslocazione di nidi che rischiano di essere sommersi dal moto ondoso, in quanto posizionati in prossimità del bagnasciuga, è necessario che questa avvenga secondo alcuni accorgimenti. La traslocazione deve avvenire entro 2 ore dalla deposizione (Miller, 1999) e solo in casi di estremo rischio entro 12 ore (Margaritoulis, 1988). In alternativa, per non causare una elevata mortalità, indotta dal movimento delle uova, si potrà procedere alla traslocazione solo dopo che siano passati 25 giorni (Limpus *et al.*, 1979).

La procedura da adottare è la seguente (Boulon Jr., 1999):

a) Il luogo della traslocazione deve avere una simile granulometria della sabbia;

b) Il nuovo nido deve essere scavato a mano;

c) Misurare la profondità delle prime uova, asportandole senza invertire i poli, mantenendole verticali, prelevandole per strati, e ponendole in un contenitore con almeno 5 cm della sabbia del nido originario. Porre le uova l'una accanto all'altra mantenendole nello stesso schema in cui erano disposte nel nido. Misurare la profondità dell'ultimo strato;

d) Modificare e livellare la profondità del nuovo nido affinché sia uguale a quella dell'ultimo strato del vecchio nido e trasferire le uova affinché siano collocate nel nuovo nido secondo lo schema del vecchio nido (profondità, strati e disposizione);

e) Qualora la dimensione della camera fosse maggiore rispetto a quella del vecchio nido, utilizzare parte della sabbia del nido originario per ridurre il perimetro della camera, evitando di aggiungere sabbia tra le uova stesse;

f) Alla fine del trasferimento, riempire la camera con la sabbia prelevata dal nido originario;

g) Procedere alla copertura finale del nido con la sabbia trovata nelle superfici limitrofe al nuovo nido.

6.5.2.2. Protezione del nido da predatori e dall'impatto dei fruitori della spiaggia

I nidi possono essere protetti dai predatori e dall'impatto delle attività di fruizione della spiaggia tramite l'apposizione di una recinzione. La scelta del metodo dipende dal tipo di predatore che si desidera evitare e dall'intensità delle attività di sorveglianza (Demetropoulos e Hadjichristophorou, 1995). Le opzioni di protezione dei nidi sono:

A) Nidi in cui le uova e i neonati sono esposti a manipolazioni

Nei casi in cui la sorveglianza del nido fosse svolta al fine della raccolta di dati biometrici, gli operatori dovranno garantire il presidio della spiaggia h24. In tal caso, la recinzione, preferibilmente di forma cilindrica, dovrà essere in rete robusta e inserita nella sabbia fino ad una profondità di 10 cm. Tale recinzione deve essere munita di un coperchio rimovibile durante la fase di schiusa. La dimensione delle maglie non dovrebbe essere maggiore di 2x2 cm in maniera tale da impedire l'accesso di predatori, quali i ratti, e la fuoriuscita dei neonati. I progetti di monitoraggio dei nidi protetti da tali recinzioni devono prevedere la sorveglianza degli stessi, per aumentare la protezione del nido dai predatori e dai frequentatori della spiaggia, in particolar modo, con l'approssimazione della data stimata di schiusa del nido. L'uso di luci notturne durante le eventuali attività di sorveglianza non deve interferire con l'attività dei neonati ne di femmine nidificanti.

Figura 6.2 - *Esempio di protezione del nido nel caso in cui sia prevista la manipolazione delle uova e dei neonati*

B) Nidi in cui non è prevista la manipolazione

Nel caso di nidi non sottoposti a pattugliamento (h24) la recinzione protettiva deve essere tale da permettere la fuoriuscita dei neonati. In tale caso, un'adeguata protezione deve essere garantita tramite l'apposizione di reti orizzontali con dimensioni tali da consentire l'uscita autonoma dei neonati.

Figura 6.3 - *Esempio di protezione del nido nel caso in cui non è prevista la manipolazione delle uova e dei neonati e in cui non è previsto il pattugliamento h24*

6.5.2.3. Assistenza delle schiuse e ispezione del nido

Qualora il nido fosse protetto dalla protezione di cui sopra al punto 6.4.3.2.A, è necessario assistere al processo di schiusa delle uova. Qualora s'intenda procedere alla raccolta di dati biometrici dei neonati e qualora si intende rimuoverli dalla recinzione prima della loro liberazione, questi dovrebbero essere temporaneamente spostati in un contenitore di plastica contenente almeno 5 cm di sabbia. Una volta ottenute le misurazioni, il neonato deve essere rilasciato in prossimità del nido affinché possa raggiungere il mare. Qualora la spiaggia risultasse particolarmente esposta a fonti di inquinamento luminoso, sarà cura degli operatori proteggere il nido e garantire che i piccoli raggiungano il mare anche tramite intervento diretto dell'operatore.

L'ispezione del nido non dovrebbe avvenire prima che siano passate 3 notti dal momento dell'ultima nascita. Qualora durante le fasi di ispezione e raccolta dati del nido si dovesse rinvenire un uovo, che alla speratura (apposizione dello stesso contro una fonte di luce che non emana calore per osservarlo in trasparenza) rivelasse la presenza di un embrione, questo dovrà essere riposto nella sua posizione, senza invertire mai i poli, in nessuna fase della manipolazione. Il nido dovrà essere ricoperto e si dovrà attendere le successive fasi di schiusa.

6.5.3. Telerilevamento satellitare

Nel caso di progetti di ricerca che necessitino dell'utilizzo di apparecchi di telerilevamento satellitare, dovranno essere usati modelli testati a livello mondiale che, a parità di prestazione, abbiano il minore impatto in termini di peso e di dimensioni. Qualora si intendesse utilizzare modelli sperimentali, questi dovranno essere soggetti a specifica approvazione previa dimostrazione di studi svolti (da allegare al momento della richiesta di autorizzazione in deroga al DPR 357/97) con gli stessi, in ambiente controllato che dimostrino l'assenza di effetti negativi sulla specie in questione. Gli apparecchi di telerilevamento, o qualsivoglia altra strumentazione, non dovranno comunque avere un peso superiore al 3% del peso corporeo dell'esemplare marcato. L'applicazione di qualsiasi targhetta/marcatura/strumentazione deve essere svolta nel rispetto del benessere animale, con particolare riguardo al modello utilizzato in funzione della taglia dell'esemplare, e laddove possibile, con metodi anestetici adeguati.

7. BIBLIOGRAFIA

ACKERMAN R.A. (1980) - Physiological and ecological aspects of gas exchange by sea turtle eggs. *Am. Zool.*, 20 (3): 575-583.

ALVARADO J., MURPHY T.M. (1999) - Nesting periodicity and internesting behaviour. In: *Eckert, K. L.; Bjorndal, K. A.; Abreu-Grobois, F. A. & Donnelly, M. (eds) (1999) Research and Management Techniques for the Conservation of Sea Turtles. IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group. Publication No 4. Washington.*

ARGANO R. (1978) - Project 1474 marine turtles. West and central Mediterranean. *WWF Yearbook 1977-78*: 154 pp.

ARGANO R, BALDARI F. (1983) - Status of western Mediterranean sea turtles. *Rapports et Procés verbaux des reunions de la Commission Internationale pour l'Exploration Scientifique de la Mer Méditerranée* 28: 233–235.

ARGANO R., BASSO R., COCCO M., GEROSA G. (1992) - New data on loggerhead (*Caretta caretta*) movements within Mediterranean. *Boll. Mus. Ist. Biol. Univ. Genova,* 56-57: 137-163.

ARIANOUTSOU M. (1988) - Assessing the impacts of human activities on nesting of loggerhead sea-turtles (*Caretta caretta L.*) on Zakynthos island, western Greece. *Env. Cons*., 15 (4): 327-334.

BAINI M., CAMPANI T., GIANNETTI M., CANCELLI F., MANCUSI C., SERENA F., CASINI S., FOSSI M.C., MARSILI L. (2012) - Presence of plastic debris in sea turtles stranded along the Tuscany coasts. *6th SETAC World Congress, Securing a sustainable future: Integrating science, policy and people, Berlin (Germany), 20-24 May 2012.*

BALAZS G.H. (1985) - Impact of ocean debris on marine turtles: entanglement and ingestion. In: *Proc. Workshop on the Fate and Impact of Marine Debris, 26-29 Nov. 1984, Honolulu, Hawaii (Eds. Shomura R.S. & Yoshida H.O.)*: 387-429.

BALLETTO E., GIACOMA C., PIOVANO S., MARI F., DELL'ANNA L. (a cura di) (2003) - Piano d'Azione per la conservazione della tartaruga marina Caretta caretta nelle isole Pelagie. *Editur srl: 60 pp.*

BARTOLI L. (a cura di) (2006) Spiaggiamenti di tartarughe marine lungo le coste pugliesi – Analisi dei dati dal 1996 al 2006. *Regione Puglia, Assessorato Ecologia, Autorità Ambientale Regionale, Area Naturalistica, 70 pp.*

BASSO R. (1992) - Osservazioni e ricerche sulle tartarughe marine presenti nei mari italiani. *Edizioni del Grifo, Lecce: 71 pp.*

BASSO R., COCCO M. (1986) - Il progetto nazionale tartarughe marine. *Thalassie Salentune* 16: 65-72.

BENTIVEGNA F., CIAMPA M., MAZZA G., PAGLIALONGA A., TRAVAGLINO A. (2003) - Loggerhead turtle (*Caretta caretta*) in Tyrrhenian sea: trophic role of the Gulf of Naples. In: *Margaritoulis, D.; Demetropoulos, A. (eds) Proceedings of the First Mediterranean Conference on Marine Turtles. Barcelona Convention Bern Convention Bonn Convention (CMS). Nicosia, Cyprus*: 71 pp.

BENTIVEGNA F., CIRINO P., TOSCANO A. (1993) - Care and treatment of loggerhead sea turtles from the Gulf of Naples, Italy. *Marine Turtle Newsletter 61: 6-7.*

BENTIVEGNA F., PAGLIALONGA A. (1998) - Identification of the Gulf of Naples as a feeding ground and migratory path for the *Caretta caretta* in the Mediterranean sea. *Proceeding of 18th International Sea Turtle Symposium 3-7 March 1998. Mazatlán, Mexico. NOAA Technical Memorandun, NMFS-SEFSC 436*: 95-97.

BENTIVEGNA F., TREGLIA G., HOCHSCHEID S. (2008) - The first report of a loggerhead turtle *Caretta caretta* nest on the central Tyrrhenian coast (western Mediterranean). *Jour. Mar. Bio. Ass.*

BJORNDAL K.A.; BOLTEN A.B., LAGUEUX C.J., JACKSON D.R. (1997) - Dietary Overlap in Three Sympatric Congeneric Freshwater Turtles (Pseudemys) in Florida. *Chelonian Conserv. Biol.,*. 2 (3): 430-433.

BOLTEN A.B. (2003) - Active swimmers-Passive drifters. In: *Bolten, A.B.; Witherington, B.E. (eds) Loggerhead sea turtles. Smithsonian Books, Washington D.C.*: 63-78.

BOULON R.H. Jr. (1999) - Reducing threats to eggs and hatchlings: in situ protection. In: *Eckert K.L. et al. (Eds.), Research and management techniques for the conservation of sea turtles, IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group*, 4: 169-174.

BOWEN B.W., AVISE J.C., RICHARDSON J.I., MEYLAN A.B., MARGALITOULIS D., HOPKINS-MURPHY S.R. (1993) - Population structure of loggerhead turtles (*Caretta caretta*) in the Northwestern Atlantic Ocean and Mediterranean sea. *Cons. Biol.*, 7: 834-844.

BOWEN B.W., MEYLAN A.B., ROSS J.P., LIMPUS C.J., BALAZS G.H., AVISE J.C. (1992) - Global population structure and natural history of the green turtle (*Chelonia mydas*) in terms of matriarchal phylogeny. *Evol.*, 46: 865-881.

BRODERICK A.C., GODLEY B.J. (1999) - Effect of tagging marine turtles on nesting behaviour and reproductive success. *Animal Behaviour*, 58: 587-591.

CALIANI I., CASINI S., CAMPANI T., GIANNETTI M., MARSILI L., FOSSI M.C (2010) - First assessment of DNA damage in Mediterranean pelagic species loggerhead turtle and swordfish: application of comet assay and diffusion assay in frozen total blood. *Comparative Biochemistry and Physiology A, Molecular and Integrative Physiol*, 157: S14-S14.

CAMPBELL T.W. (1996) - Sea turtle rehabilitation. In: *Mader Reptile medicine and surgery. Ed Saunders*: 427-436.

CARRERAS C., PASCUAL M., CARDONA L., AGUILAR A., MARGALITOULIS D., REES A., TURKOZAN O., LEVY Y., GASITH A., AUREGGI M., KHALIL M. (2007) - The genetic structure of the loggerhead sea turtle (*Caretta caretta*) in the Mediterranean as revealed by nuclear and mitochondrial DNA and its conservation implications. *Cons. Genet.*, 8(4):761-775

CARRERAS C., PONT S., MAFFUCCI F., PASCUAL M., BARCELÒ A., BENTIVEGNA F., CARDONA L., ALEGRE F., SANFELIX M., FERNANDEZ G., AGUILAR A. (2006) - Genetic structuring of immature loggerhead sea turtles (*Caretta caretta*) in the Mediterranean Sea reflects water circulation patterns. *Mar. Biol.*, 149: 1269-1279.

CASALE P. (2011) - Sea turtle by-catch in the Mediterranean. *Fish and Fisheries* 12: 299-316.

CASALE P., AFFRONTE M., INSACCO G., FREGGI D., VALLINI C., PINO D'ASTORE P., BASSO R., PAOLILLO G., ABBATE G., ARGANO R. (2010) - Sea turtle strandings reveal high anthropogenic mortality in Italian waters. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 20: 611-620.

CASALE P., CATTARINO L., FREGGI D., ROCCO M., ARGANO R. (2007) - Incidental catch of marine turtles by Italian trawlers and longliners in the central Mediterranean. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems* 17: 686–701

CASALE P., FREGGI D., BASSO R., ARGANO R. (2005) - Interaction of static net fishery with loggerhead sea turtles in the Mediterranean: insights from mark recapture data. *Herpet. J.*, 15: 201-203.

CASALE P., FREGGI D., ROCCO M. (2008) - Mortality induced by drifting longline hooks and branchlines in loggerhead sea turtles, estimated through observation in captivity. Aquatic *Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems* 18: 945–954.

CASALE P., LAURENT L., DE METRIO G. (2004) - Incidental capture of marine turtles by the Italian trawl fishery in the north Adriatic Sea. *Biol. Cons.*, 119 (3): 287-295.

CASALE P., MARGARITOULIS D. (Eds.) (2010) - Sea turtles in the Mediterranean: Distribution, threats and conservation priorities. *Gland, Switzerland: IUCN: 294 pp.*

CASALE P., NICOLOSI P., FREGGI D., TURCHETTO M., ARGANO R. (2003) - Leatherback turtles (*Dermochelys coriacea*) in Italy and in the Mediterranean basin. *Herpetological Journal*, 13: 135-139.

CASALE P., ZIZZO N., AFFRONTE M., FREGGI D., BASSO R., VALLINI C., PRUNELLA V., ARGANO R., ROCCO M. (*in press*). Evidence of human-induced mortality among turtles stranded along Italian coasts. *Proceedings of the 25th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Savannah, Georgia, USA, 16-22 January 2005.*

CASINI S., CALIANI I., MARSILI L., GIANNETTI M., MALTESE S., ANCORA S., BIANCHI N., PANTI C., CAMPANI T., CARLETTI L., COPPOLA D., FOSSI M. C., CANADAS A., PARGA M. (2010) - A non-lethal multi-biomarker approach to investigate the ecotoxicological status of Mediterranean leggerhead sea turtle (*Caretta caretta*, Linneo, 1758). *Comparative Biochemistry and Physiology A, Molecular and Integrative Physiol,* 157: S23-S24.

CENTRO STUDI CETACEI (2000) – Tartarughe marine recuperate lungo le coste italiane. I. Rendiconto 1998 (Reptilia). *Atti Soc. it. Sci. nat. Museo civ. Stor. nat. Milano*, 141(I): 145-158.

CENTRO STUDI CETACEI (2002) – Tartarughe marine recuperate lungo le coste italiane. II. Rendiconto 1999 (Reptilia). *Atti Soc. it. Sci. nat. Museo civ. Stor. nat. Milano*, 142 (II): 265-281.

CENTRO STUDI CETACEI (2004) – Tartarughe marine recuperate lungo le coste italiane. IV. Rendiconto 2001 (Reptilia). *Atti Soc. it. Sci. nat. Museo civ. Stor. nat. Milano*, 145 (I): 171-216.

CHOROMANSKI J.M., GEORGE R.H., BELLMUND S.A. (1987) - Nutritional benefit of a marine animal gelatin diet as measured by sea turtle blood chemistry values. *Proceedings of 1987 AAZPA National Conference*: 501-511.

CLARKE M., CAMPBELL A.C., HAMEID W.S., GHONEIM S. (2000) - Preliminary report on the status of marine turtle nesting populations on the Mediterranean coast of Egypt. *Biol. Cons.*, 94: 362-371.

COCCO M., ARGANOA., BASSO, R. (1988) - Loggerhead (*Caretta caretta*) in Italian waters (Reptilia, Chelonidae). *Rapp. Comm. Int. Mer Médit.*, 31 (2): 287.

DEFLORIO M., APREA A., CORRIERO A., SANTAMARIA N., DE METRIO G. (2005) - Incidental captures of sea turtles by swordfish and albacore longlines in the Ionian sea. *Fish Sci.*, 71: 110-1018.

DE METRIO G., MEGALOFONOU P. (1988) - Mortality of marine turtles (*Caretta caretta* L. and *Dermochelys coriacea* L.) consequent to accidental capture in the Gulf of Taranto. *Rapp. Comm.Iint. Mer Médit,*. 31 (2): 285.

DE METRIO G., PETROSINO G., MATARESE A., TURSI A., MONTANARO C. (1983) - Importance of the fishery activities with drift lines on the populations of *Caretta caretta* (L.) and *Dermochelys coriacea* (L.) (Reptilia, Testudines), in the Gulf of Taranto. *Oebalia,* IX (n.s.) 43-53.

DEMETROPOULOS A., HADJICHRISTOPHOROU M. (1995) - *Manual of Marine Turtle Conservation in the Mediterranean.* UNEP (MAP) SPA/IUCN/CWS/Fisheries Department, MANRE (Cyprus): 64 pp.

DEMIRAYAK F., SADEK R., HRAOUI-BLOQUET S., KHALIL M. (2002) - Marine turtle nesting activity assessment on the Lebanon coast. Phase 1: Survey to identify nesting sites and fishery interaction. *Joint Project of (in alphabetical order) MEDASSET, Ministry of the Environment in Lebanon, RAC/SPA (MAP-UNEP), 63 pp.*

DI PALMA M.G. (1978) - Notizie sulle tartarughe marine in Sicilia. *Naturalista Siciliano,* II (1-2): 1-6.

DONOGHUE S., LANGERBERG J. (1994) - Clinical nutrition of exotic pets. *Aust. Vet. J,*. 71 (10): 337-41.

DORIA G. (1998) - Primo reperto di *Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758) per il Mar Ligure. *Doriana,* VII (303): 3 pp.

EPPERLY S.P., BRAUN J., VEISHLOW. A. (1995) - Sea turtles in North Carolina waters *Conserv. Biol.,* 9 (2): 384-394.

FADDA D., LENTI G., OLLANO G., RUSSO A. (2006) *Riassunti del 6° Congresso Nazionale della Societas Herpetologica Italica, p. 228.*

FLORIDA FISH AND WILDLIFE CONSERVATION COMMISSION (2002) – *Sea Turtle Conservation Guidelines.* Unpublished Report. Tallahassee, Florida:109 pp. (disponibile on line: myfwc.com/seaturtle/Guidelines/Guidelines.PDF)

GEORGE R.H. (1997) - Health problems and diseases of sea turtles. In: *The biology of sea turtle. Lutz, P.L. & Musick, J.A. (Editors). CRC Press, Inc. Florida*: 363-385.

GEROSA G., AUREGGI M. (2001) - *Sea turtle handling guidebook for fishermen.* UNEP/MAP, RAC-SPA, Tunis: 31 pp.

GEROSA G., AUREGGI M., MONTANARO G., COTRONEO V. (2000) - Identificazione di tre nidi di *Caretta caretta* (Linnaeus, 1758) in litorali antropizzati della Calabria Ionica. *Atti del 4° Convegno nazionale sui Cetacei e sulle Tartarughe marine. Milano 11-12 novembre 1999, Museo Civico di Storia Naturale di Milano. CSC online publications, work n. 74.*

GIANNETTI M., CASINI S., MARSILI L., MALTESE S., CAMPANI T., CARLETTI L., FOSSI M.C (2012) - First evidence of CYP1A in *Caretta caretta* skin biopsy slices treated with polycyclic aromatic hydrocarbons, organochlorines and polybrominated diphenyl ethers. *Comparative Biochemistry and Physiology A , Molecular and Integrative Physiol.*163: S18-S19.

GIANNETTI M., FOSSI M.C., BAINI M., COPPOLA D., MALTESE S., PANTI C., CAMPANI T., CALIANI I., CARLETTI L., PIREDDU L., FARA G., CASINI S., MARSILI L., DENURRA D. (2012) - Effetti tossicologici in esemplari di *Caretta caretta* (Linneo 1758) campionati nel centro recupero animali marini del Parco Naturale dell'Asinara (Sardegna). *Atti del 43° Congresso SIBM, Marina di Camerota (Sa), 4-8 Giugno 2012; 4 pp;*

GRAMENTZ D. (1986) - Cases of contamination of sea turtle with hydrocarbons. *U.N. Rocc Info N. 17:1-3. Regional Oil Comating Centre, Monoel Island Malta: 25-27.*

GRAMENTZ D (1988) - Involvement of loggerhead turtle with the plastic, metal, and hydrocarbon pollution in the Central Mediterranean. *Mar. Pollut. Bull.*, 19 (1): 11-13.

GROOMBRIDGE B. (1988) - Marine turtle conservation in the Eastern Mediterranean - Field survey in Northern Cyprus. *Final Report: WWF project 3852 Europe. c/o World Conservation Monitoring Centre, 219 (c) Huntingdon Road, Cambridge CB3 0DL, UK.*

GROOMBRIDGE B. (1990) - Marine turtles in the Mediterranean: distribution, population status, conservation. *Report to the Council of Europe-Environment, Conservation and Management Division: 98 pp.*

HANSON J., WIBBELS T., MARTIN R.E. (2000) - Use of miniature data loggers to estimate sex ratios of hatchling loggerhead sea turtles. In: *Proceedings of the 18th International Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation. Mazatlan, Mexico, 3-7 marzo, 1998*: 136-138.

HIGGINS B. (2003) - Sea Turtle Husbandry in Biology of Sea Turtle. *Vol. II. P. (Ed. by P. L. Lutz & J. A. Musick), Boca Raton: CRC Press.*

HYLTON-TAYLOR C. (2000) - *2000* Red List of Threatened Species. *IUCN, Gland, Switzerland: 61 pp.*

JOHNSON S.A., BJORNDAL K.A., BOLTEN A.B. (1996) - Effects of organized turtle watches on loggerhead (*Caretta caretta*) nesting behaviour and hatchling production in Florida. *Cons. Biol.*, 10: 570-577.

KAHN C.M., LINE S., AIELLO S.E. (2005) - The Merck Veterinary Manual. *9th edition. Merck & Co., Inc. Whitehouse Station, NJ, USA.*

LAURENT L., ABD EL-MAWLA E.M., BRADAI M.N., DEMIRAYAK F., ORUC A. (1996) - Reducing sea turtle mortality induced by Mediterranean fisheries: trawling activity in Egypt, Tunisia and Turkey. *Report for the WWF International Mediterranean Programme. WWF Project 9E0103: 32 pp.*

LAZAR B., CASALE P., TURTKOVIC N., KOZUL V., TUTMAN P., GLAVIC N. (2004) - The presence of the green sea turtle, *Chelonia mydas*, in the Adriatic Sea. *Herpetological J.*, 14: 143-147.

LAZAR B., MARGARITOULIS D., TVRTKOVIC N. (2004) - Tag recoveries of the loggerhead sea turtle *Caretta caretta* in the eastern Adriatic Sea: implications for conservation. *J. Mar. Biol. Ass. U.K.*, 84: 475-480.

LAZAR, B., TVRTKOVIC, N. (1995) - Marine turtles in the eastern part of the Adriatic sea: preliminary research. *Natura Croatica*, 4(1): 59-74.

LEGAMBIENTE (1999) - Dossier Goletta Verde 1999. *Legambiente, 1° luglio 1999, Roma, Italy.*

LESCURE J., RIMBLOT-BALY F., PIEAU C., FRETEY J. (1989) - Effect of temperature on sex differentiation in *Dermochelys coriacea* : Sex determination of hatchlings. *2. Western Atlantic Turtle Symp., Mayaguez (Puerto Rico), 12-16 Oct 1987.*

LEWISON R.L., FREEMAN S.A., CROWDER L.B. (2004) - Quantifying the effects of fisheries on threatened species: the impact of pelagic longlines on loggerhead and leatherback sea turtles. *Ecol. Letters*, 7: 221-231.

LIMPUS C.J., BAKER V., MILLER J.D. (1979) - Movement-induced mortality of loggerhead eggs. *Herpetologica*, 35: 335-338.

LUTZ P.L., LUTCAVAGE M., HUDSON D. (1986) - Physiological effects of oil on marine turtles. In: *Study of the Effect of Oil on Marine Turtles, Vargo, S., Lutz, P.L., Odell, D.K., Van Vleet, T. & Bossart, G., Eds., Minerals Management Service Contract Number 14-12-0001-30063, Florida Inst. of Oceanography, St. Petersburg, FL*: 91-127.

LUTCAVAGE M.E., LUTZ P.L., BOSSART G., HUDSON D. (1995) - Physiologic and clinicopathologic effects of crude oil on loggerhead sea turtle. *Arch. Environ. Contam. Toxicol.*, 28: 417-422.

LUTCAVAGE M.E., LUTZ P.L. (1997) - Diving physiology. In: *The Biology of Sea Turtles (Ed. by P. L. Lutz & J. A. Musick), Boca Raton: CRC Press: 277–296.*

MANN T.M. (1977) - Impact of developed coastline on nesting and hatchling sea turtles in southeastern Florida. *Unpublished Master's Thesis, Florida Atlantic University, Boca Raton: 100 pp.*

MAFFUCCI F., KOOISTRA W.H.C.F., BENTIVEGNA F. (2006) - Natal origin of loggerhead turtles, *Caretta caretta*, in the neritic habitat off the Italian coasts, Central Mediterranean. *Biol Cons.*, 127: 183-189.

MARGARITOULIS D.N. (1988) - Nesting of the loggerhead sea turtle *Caretta caretta* on the shores of Kiparissia Bay, Greece, in 1987. *Mesogee*, 48: 59-65.

MARGARITOULIS D., ARGANO R., BARAN I., BENTIVEGNA F., BRADAI M.N., CAMINAS J.A., CASALE P., DE METRIO G., DEMETROPOULOS A., GEROSA G., GODLEY B.J., HADDOUD D.A., HOUGHTON J.D., LAURENT L., LAZAR B. (2003) - Loggerhead turtles in the Mediterranean Sea: present knowledge and conservation perspectives. In: *Bolten A.B., Witherington B.E. (eds) Loggerhead sea turtles. Smithsonian Books, Washington D.C.*:175-198.

MARQUEZ M.R. (1990) - FAO Species Catalogue. Vol. 11 :Sea turtles of the world. An annotated and illustrated catalogue of sea turtle species known to date. *FAO Fisheries Synopsis. No.125, vol. 11. Rome, FAO:* 81 pp.

MC ARTHUR S., WILKINSON R., MEYER J. (2004) - Medicine and surgery of tortoises and turtles. *Blackwell Publishing:* 579 pp.

MESCHINI P. (1998) - Prima segnalazione di cattura accidentale di Chelonia mydas (Linneo 1758) lungo il litorale livornese (Secche della Meloria). *Quaderni dell'Acquario 1997.* 23, suppl., 3: 5-11.

MESCHINI P., MANCUSI C., NICOLOSI P., ROSELLI A. (1998) - Sea Turtles recovered in the south Ligurian and northern-central Tyrrhenian Seas. *Medmaravis 5th symposium on marine wildlife*: 284-286.

MESCHINI P., MANCUSI C., GILI C., DORIA G. (2000) - Segnalazioni di Chelonia mydas nel Mar Ligure e nel Nord Tirreno. *First Italian Meeting on Sea Turale Biology and Conservation*; Policoro, 19-20 ottobre 2000.

MESCHINI P., MANCUSI C., LUSCHI P. (2006). On the presence of sea turtles along the Tuscany coast. *Atti del 6° Congresso Nazionale della Societas Herpetologica Italica (Roma, 27.IX-1.X.2006)*: 117-122.

MILLER J.D. (1997) - Reproduction in sea turtles. In: *The Biology of Sea Turtles (Ed. by P. L. Lutz & J. A. Musick), Boca Raton: CRC Press: 51-81.*

MILLER J.D. (1999) - Determining clutch size and hatchling success. *In Eckert K.L. et al. (Eds.), Research and management techniques for the conservation of sea turtles, IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group,* 4: 124-129.

MINGOZZI T., MASCIARI G., PAOLILLO G., PISANI B., RUSSO M., MASSOLO A. (2007) - Discovery of a regular nesting area of loggerhead turtle *Caretta caretta* in southern Italy: a new perspective for national conservation. *Biodiversity Conserv.*, 16: 3519-3541.

MORTIMER J.A. (1982) - Factors influencing beach selection by nesting sea turtles. In: *K. Bjorndal (ed.), Biology and Conservation of Sea Turtles, Smithsonian Inst. Press, Washington, D.C.*: 45-51.

NATIONAL RESEARCH COUNCIL (NRC). (1990) - *Decline of the sea turtles causes and prevention*. National Academy Press. Washington, D.C. 1990: 259 pp.

NICHOLS W. J., SEMINOFF J.A. (1998) - Plastic &Quot; Rototags&Quot;b may e linked to sea turtle bycatch. *Marine Turtle Newsletter*, 79: 20-21.

ORUÇ A. (2001) - Trawl fisheries in the eastern Mediterranean and its impact on marine turtles. *Zoology in the Middle East* 24: 119-125.

PIOVANO S., NICOLINI G., NANNARELLI S., DOMINICI A., LO VALVO M., DI MARCO S., GIACOMA C. (2006). Analisi delle deposizioni di *Caretta caretta* sui litorali italiani. In: *Societas Herpetologica Italica. Atti del V Congresso Nazionale, Calci, Pisa. 29 Settembre – 3 Ottobre 2004, a cura di Zuffi M.A.L., Firenze University Press, Firenze, pp. 199-205.*

REES A.F., SAAD A., JONY M. (2005) - Discovery of a major new nesting area in Syria for the critically endangered Mediterranean Green Turtle. In: *Proceedings of the 25th Annual Symposium on sea turtle biology and conservation. 16-22 January 2005, Savannah, USA.*

RICHAR P., CIODETTI C. (a cura di) (2006) - Manuale pratico per gli operatori dei centri di recupero tartarughe marine. *CTS, Roma: 125 pp.*

SELLA I. (1982) - Sea Turtles in the eastern Mediterranean and northern Red Sea. In: *K. Bjorndal (ed.), Biology and Conservation of Sea Turtles, Smithsonian Inst. Press, Washington, D.C* : 417-423.

STANCYK S.E. (1982) - Non human predators of sea turtles and their control. In: *K. Bjorndal (ed.), Biology and Conservation of Sea Turtles, Smithsonian Inst. Press, Washington, D.C*: 139-152.

STICKNEY R.R., WHITE D.B., MILLER D. (1973) - Observations of fin use in relation to feeding and resting behaviour in flatfishes (Pleuronectiformes). *Copeia*, 1: 154-156.

TOMAS J., FORMIA A., FERNANDEZ M., RAGA J.A. (2003) - Occurrence and genetic analysis of a Kemps Ridley sea turtle (*Lepidochelys kempii*) in the Mediterranean Sea. *Sci. Mar.*, 67 (3): 367-369.

UNEP/MAP -RAC/SPA (1998) - Report. Meeting of Experts on the implementation of the Action Plan for the conservation of Mediterranean marine turtles adopted within MAP. UNEP (OCA)/MED WG. 145/4: 70 pp.

UNEP/MAP -RAC/SPA (2004) - Guidelines to improve the involvement of marine rescue centres for marine turtles. *UNEP (DEC)/MED IG.15/Inf. 23: 25 pp.*

UNEP-RAC/SPA (1998) - Review and analysis of the available knowledge of marine turtle nesting and population dynamics in the Mediterranean. *Arta, Greece: 28 pp.*

WITHERINGTON B.E. (1999) - Reducing threats to nesting habitat. In: *Eckert, K. L.; Bjorndal, K. A.; Abreu-Grobois, F. A. & Donnelly, M. (eds) (1999) Research and Management Techniques for the Conservation of Sea Turtles. IUCN/SSC Marine Turtle Specialist Group. Publication No 4. Washington.*: 179-183.

WITHERINGTON B.E., MARTIN R.E. (1996) - Understanding, assessing, and resolving light-pollution problems on sea turtle nesting beaches. *FMRI Tech. Rep. TR-2. Florida Marine Research Institute, St. Petersburg, Florida: 73 pp.*

WHITTAKER B.R., KRUM H. (1999) - Medical management of sea turtles in aquaria. In: *M. E. Fowler & R. E. Miller (Eds). Zoo and Wild Animal Medicine: Current Therapy, 4th Edition. W. B. Saunders, Philadelphia*: 217-231.

WYNEKEN J., MADER D.R. (2006) - Medical care of sea turtles. In: *Mader D.R. Reptile medicine and surgery. 2nd ed. Saunders*: 972-1007.

WWF ITALIA, ARCHE', FONDAZIONE CETACEA, PROVINCIA DI BRINDISI, STAZIONE ZOOLOGICA ANTHON DORHN (2005). Monitoraggio degli spiaggiamenti di tartarughe marine sulle coste italiane, anno 2004.

WWF ITALIA, ARCHE', FONDAZIONE CETACEA, PROVINCIA DI BRINDISI, STAZIONE ZOOLOGICA ANTHON DORHN (2006) - Spiaggiamenti di tartarughe marine sulle coste italiane, anno. 2005. *Report: 16 pp.*

YERLI, S.V., DEMIRAYAK F. (1996) - Marine Turtle in Turkey: A Survey on Nesting Site Status. *Unpublished Report. DHKD, CMS Rep. No:96/4, Istanbul: 133pp.*

Cognome, Nome:		
Intervento richiesto a:		
ASL:	Ufficio n.	Nominativo:
Operatore scientifico:	Gruppo di appartenenza:	Nominativo:
Destinazione dell'esemplare:		
Cognome, Nome	Istituzione/Organizz./Società:	Azione: ☐ Smaltimento- Interramento ☐ Necroscopia /Dissezione ☐ Rilascio in mare ☐ Detenzione ☐ Altro: (descrivere)
Note:		

ALLEGATO 2: Scheda di segnalazione tartarughe marine - (II° Livello di registrazione dati- Operatore scientifico)

Dati del compilatore scientifico				
Cognome,Nome:	Gruppo di appartenenza:	Data:	Ora:	CODICE IDENTIFICATIVO TARTARUGA:

N.B. il codice identificativo di ogni tartaruga è univoco e deve essere riportato in ogni scheda inerente l'esemplare; il codice è quello comunicato dalla CCPP allo specialista che interviene affinché possa inserire i dati di conferma sul database.

Data del ritrovamento: **Ora del ritrovamento:**

Luogo del ritrovamento ed eventuali coordinate geografiche:
Località: Città Provincia:
°Lat.: °Long.: Distanza dalla costa:
Note:

Identificazione della specie:
Non identificabile ☐ Caretta caretta ☐ Chelonia mydas ☐ Dermochelys coriacea ☐ Altro: (descrivere)

Presenza targhette:
No/ Si Posizione: Tipologia: Colore: Istituzione*:
Codice*:
☐ Dx (Anteriore; Posteriore) ☐ Plastica
☐ Sx (Anteriore; Posteriore) ☐ Metallo *Esatte diciture impresse sui 2 lati della targhetta

Dimensioni:
Lunghezza curva standard (ccln-t) Peso: Sesso: Metodo diagn. utiliz.:
-Misurata (cm): ☐ Misurato (kg): ☐ M
☐ Ipotizzato(kg): ☐ F
☐ Indef.

Stato dell'esemplare:
☐ Vivo: ☐ Morto: Presenza ferite: Tipologia ferite (descrivere: carapace/arti mancanti, ecc) :
☐ Buono stato ☐ Morto recente ☐ Si
☐ Reattivo ☐ In decomposizione ☐ No
☐ Comatoso ☐ Carcassa
☐ Scheletro

Tipologia ritrovamento:
☐ Cattura attrezzi pesca ☐ Raccolta manuale ☐ Spiaggiamento ☐ Avvistamento ☐ Nido ☐ Altro: (descrivere)

Tipologia di cattura (si applica solo per cattura accidentale):
☐ Rete fissa ☐ Palangaro fondo ☐ Palangaro superficie ☐ Strascico ☐ Circuizione ☐ Volante ☐ Derivante Altro: (descrivere)

Evidenza di interazione da attività antropiche:
☐ Intrappolamento: ☐ Ingestione: ☐ Collisione ☐Imbrattamento petrolio
☐ Lenza ☐ Amo
☐ Rete ☐ Bracciolo
☐ Altro: (descrivere)

Destinazione dell'esemplare:
Cognome, nome: Istituzione/organizz./società: Azione:

- ☐ Smaltimento –Inceneritore
- ☐ Smaltimento- interramento
- ☐ Necroscopia
- ☐ Dissezione
- ☐ Rilascio in mare
- ☐ Detenzione ai fini della riabilitazione
- ☐ Musealizzazione
- ☐ Altro: (descrivere)

Note degli esemplari morti sottoposti a necroscopia:
Nome, cognome del veterinario (se diverso da quello dell'operatore scientifico di cui sopra):
Anomalie riscontrate:
Corpi estranei di origine antropica riscontrati:
Causa di morte presunta:
Organi campionati
Referto: Presente/Assente
Note:

Note degli esemplari vivi sottoposti a particolare manipolazione / riabilitazione:
Marcatura effettuata: No/ Si
(Se affermativo:)

Codice:	Posizione:	Tipologia:	Colore:	Istituzione
	☐ Dx (Anteriore; Posteriore)	☐Plastica		
	☐ Sx (Anteriore; Posteriore)	☐Metallo		
	☐Altro:	☐Altro:		

Centro di pronto soccorso /riabilitazione nel quale è ospitato:
Data di entrata nel centro di riabilitazione:
Riabilitazione per motivi di:
Sesso (se verificato):
Lunghezza in entrata (CCLn-t): Lunghezza in uscita (CCLn-t):
Peso in entrata: Peso in uscita:
Data di rilascio:
Località di rilascio:
Note:

ALLEGATO 3: Richiesta di autorizzazione in deroga ai divieti del D.P.R. 357/97

Il responsabile scientifico del centro di recupero, deve inoltrare al MATTM una richiesta di autorizzazione in deroga ai divieti previsti dal DPR 357/97, per il prelievo, la detenzione e la manipolazione finalizzati al soccorso e cura degli esemplari di tartaruga marina.

La richiesta deve esplicitare anche ogni eventuale attività di ricerca, monitoraggio e conservazione, che esuli dal mero soccorso.

Ovviamente anche le attività di prelievo, manipolazione ecc. a fini scientifici, che non coinvolgono centri di recupero, necessitano di specifica autorizzazione in deroga al DPR 357/97.

A tal fine, il responsabile scientifico del centro o il gruppo di ricerca presenterà una richiesta di autorizzazione al MATTM-DPNM, tramite la compilazione del formulario di richiesta di autorizzazione in deroga (scaricabile dal sito del Ministero dell'Ambiente alla pagina: http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=Rete_Natura_2000.html|RN2000_Direttiva_Habitat.html|Deroghe.html) da inviare per posta all'indirizzo: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Protezione della Natura e del Mare, Via Capitan Bavastro 174 - 00154 Roma; oppure per mail all'indirizzo: floraefauna@minambiente.it.

L'autorizzazione in deroga rilasciata avrà una validità temporale definita (massimo 3 anni), e specificherà, tra l'altro, l'ambito territoriale nel quale il gruppo è autorizzato ad intervenire.

I gruppi di lavoro autorizzati, pena la decadenza del riconoscimento, devono presentare al MATTM entro il 31.01 dell'anno successivo all'anno autorizzazione, una relazione sull'attività scientifica svolta sulle tartarughe marine, nel precedente anno, allegando possibilmente, anche una copia delle eventuali pubblicazioni scientifiche contenenti i dati raccolti nell'ambito della deroga in questione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_36_1_DGR_1550_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 22 agosto 2016, n. 1550

Art. 2545-octiesdecies cc. e LR 27/2007, art. 23 - Sostituzione dei liquidatori della cooperativa "Artecucina - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata" in liquidazione, con sede in Gemona del Friuli.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale di revisione ordinaria Sezione I - Rilevazione concernente la cooperativa "Artecucina - Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata" in liquidazione, con sede in Gemona del Friuli, ultimato in data 23.02.2016, da cui si evince la presenza di molteplici irregolarità, quali l'omesso adeguamento dello statuto sociale alle vigenti normative in materia di società cooperative, la mancata redazione ed approvazione del regolamento interno previsto dalla legge 142/2001, la trascurata iscrizione al Registro regionale delle cooperative nonché l'inosservanza dei termini dell'approvazione della bozza di bilancio da parte dell'organo amministrativo;
ESAMINATA, altresì, la diffida del revisore dd.23.02.2016 con cui si è intimato al legale rappresentante della società di porre rimedio alle irregolarità accertate entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento dell'atto medesimo;
RILEVATO che, nelle more, con verbale di assemblea straordinaria dd.08.03.2016 a rogito notaio avv. Margherita Gottardo di Udine, sub repertorio n. 1837, raccolta n. 1401, la società si è sciolta anticipatamente, ai sensi dell'articolo 2484, numero 3, c.c., nominando un collegio di liquidatori;
VERIFICATO, inoltre, il contenuto del successivo verbale di revisione ordinaria Sezione II - Accertamento, ultimato addì 23.06.2016, da cui è emerso che i liquidatori dell'ente non hanno ottemperato a quanto richiesto, essendosi pertanto acclarata l'insanabilità delle irregolarità rilevate nel corso della revisione;
CONSIDERATO, quindi, che le suddette fattispecie costituiscono gravi irregolarità divenute non sanabili, da cui consegue la necessità di curare la sostituzione dei liquidatori dell'ente, a norma dell'articolo 2545-octiesdecies c.c.;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione dei liquidatori della predetta cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545-octiesdecies c.c., stante la sussistenza di accertate irregolarità non sanabili;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del giorno 25 luglio 2016, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27;
ATTESO che, per l'indicazione del professionista cui conferire l'incarico, si è tenuto conto di alcuni criteri atti ad assicurarne l'adeguatezza rispetto al mandato da assegnare, in particolare del criterio territoriale, in quanto la professionista incaricata appartiene alla circoscrizione ove ha sede la cooperativa, del criterio della rotazione poiché trattasi di incarico per professionista di recente resasi disponibile a seguire procedure concorsuali di pertinenza dell'Amministrazione regionale, dei criteri di gradualità e del merito, per cui si è attribuita una procedura di minore complessità onde riscontrare la capacità e l'efficacia dell'azione della professionista medesima;
VISTA la comunicazione antimafia rilasciata ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, in data 02.05.2016, pervenuta addì 06.05.2016 ed ammessa a protocollo regionale al n. 13016/PROD/SCTC dd.06.05.2016;
VISTA la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, addì 12.08.2016, pervenuta il giorno 12.08.2016 ed ammessa a protocollo regionale al n. 18726/PROTUR/GEN dd.12.08.2016;
RITENUTO, conseguentemente, di nominare liquidatore della suddetta cooperativa la dott.ssa Stefania Ciutto, con studio in Codroipo, Viale della Vittoria n. 1, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine;
VISTI gli articoli 2484 e 2545-octiesdecies c.c.;
VISTO l'articolo 11 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO, inoltre, l'articolo 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione,
all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-octiesdecies c.c., la dott.ssa Stefania Ciutto,

con studio in Codroipo, Viale della Vittoria n. 1, liquidatore della cooperativa "Artecucina - Piccola Società Cooperativa a responsabilità limitata" in liquidazione, con sede in Gemona del Friuli, C.F. 02162280305, in sostituzione del collegio dei liquidatori, costituito dai signori Stella Mantovani, Mauro Mantovani e Maria Teresa Di Giusto.
- Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_36_1_ADC_FIN PATR_CONC DEM GRADOMARE_1_TESTO

Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie - Servizio demanio e consulenza tecnica

Avviso di pubblicazione di istanza di concessione demaniale sessennale concorrente per il mantenimento ed utilizzo di uno specchio acqueo di mq 15 per l'ormeggio di un'imbarcazione da diporto su un'area del demanio marittimo regionale identificata in Comune Censuario ed Amministrativo di Grado (GO), località Isola della Schiusa, FM 39, parte della pcn 940/8. Istante concorrente: Gradomare Srl.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER LA GESTIONE DEI DEMANI REGIONALI

PREMESSO che il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 ha previsto il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia delle funzioni amministrative e delle competenze in materia di gestione dei beni già appartenenti al demanio marittimo dello Stato, situati nel territorio regionale, ricadenti nella conterminazione della laguna di Marano e Grado;
VISTA al riguardo l'Intesa per l'esercizio delle funzioni amministrative nell'ambito della laguna di Marano e Grado sottoscritta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 13.01.2005 ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo succitato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 03 agosto 2005 n. 2001, che individua gli indirizzi operativi relativi agli atti concessori di beni del demanio marittimo regionale siti all'interno del tracciato della conterminazione lagunare di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1330 del 23 giugno 1966;
VISTO il Codice della navigazione e in particolare gli articoli 36 e seguenti, che regolamentano le concessioni per l'occupazione e l'uso di beni demaniali e il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima, che dall'articolo 5 all'articolo 40 disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;
VISTO, in particolare, l'art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 succitato che prevede la pubblicazione della domanda di concessione con l'indicazione anche del giorno di inizio e di fine pubblicazione e l'invito, a coloro che possono avervi interesse, a presentare, entro il termine indicato, le osservazioni che credano opportune e le eventuali domande concorrenti;
VISTO l'art. 21, comma 1, lett. e) del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27.08.2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, che riserva al Direttore del Servizio l'adozione degli atti di competenza del Servizio e dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza o altri analoghi;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dd. 01.10.2015, con la quale in attuazione del

disposto di cui all'articolo 7, comma 7 del suddetto Regolamento, sono state ridefinite le articolazioni e le declaratorie delle Direzioni centrali e in particolare l'art. 28 comma 1, lett. b), dell'Allegato A alla suddetta deliberazione che attribuisce al Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie la competenza all'istruttoria tecnico - amministrativa relativa alle istanze di autorizzazione e concessione di beni del demanio regionale e al loro successivo rilascio a favore di soggetti pubblici e privati;
VISTI il Decreto n. 2077/FIN dd. 23.09.2014, integrato con successivo Decreto n. 2146/FIN dd. 06.10.2014, così come prorogato con Decreto n. 2993/FIN dd. 23.12.2015 del Ragioniere generale, con cui è stato conferito l'incarico alla dottoressa Franca Nosella della posizione organizzativa denominata "Gestione Demani Regionali" e il Decreto n. 3002 dd. 23.12.2015 del Direttore del Servizio demanio e consulenza tecnica, con il quale, nell'ambito della posizione organizzativa assegnata alla dottoressa Franca Nosella, è stata attribuita, tra le altre, la delega alla firma dei provvedimenti finali relativi ai beni dei demani regionali.
VISTA l'istanza dd. 07.06.2016 del Sig. PISK LUCA, assunta al protocollo n. 13324 dd. 15.06.2016 della Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, finalizzata al rilascio della concessione, per la durata di anni 6, per l'utilizzo di uno specchio acqueo di 15 mq, per l'ormeggio di un'imbarcazione da diporto su un'area del demanio marittimo regionale identificata in Comune Amministrativo e Censuario di Grado - Località Isola della Schiusa, F.M. 39, parte della p.c.n. 940/8;
DATO ATTO della pubblicazione dell'avviso di data 27.06.2016, relativo alla presentazione dell'istanza suddetta, effettuata per il periodo dal 07 luglio 2016 e fino al 20 agosto 2016 sull'Albo del Comune di Grado, sul sito informatico della Regione nonché sul BUR della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 27 del 06.07.2016;
RICHIAMATO l'art. 6, comma 2, della L.R.7/2000 che prevede che qualora il termine scada in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo seguente;
ACCERTATO che nel termine assegnato dalla pubblicazione dell'avviso di istanza, con comunicazione dd. 04.08.2016, assunta al prot. n. 17170 dd. 09.08.2016 della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, la Gradomare S.r.l., avente sede riva Zaccheria Gregori, Grado (Go), ha avanzato istanza di concessione demaniale concorrente per l'utilizzo di uno specchio acqueo di mq 15 per l'ormeggio di un imbarcazione da diporto, sul bene del demanio marittimo regionale identificato in Comune Amministrativo e Censuario di Grado (Go), località Isola della Schiusa, F.M. 39, parte della p.c.n. 940/8;
VISTI l'art. 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione marittima)" e la Comunicazione della Commissione europea del 12 aprile 2000, pubblicata in GUCE n. C 121 del 29 aprile 2000;
RITENUTA congrua per il presente avviso, ai soli fini della presentazione di eventuali osservazioni, una pubblicazione della durata di 30 giorni decorrenti dalla data del giorno successivo alla presentazione dell'avviso sul B.U.R.;

DISPONE

la pubblicazione della istanza di concessione demaniale concorrente citata in premessa, ai soli fini della presentazione di eventuali osservazioni, non riaprendo i termini per la presentazione di ulteriori domande concorrenti:
1. sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
2. presso l'Albo pretorio del Comune del Comune di Grado (GO) per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, consultabile sul sito informatico del Comune stesso (www.comunegrado.it);
3. sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it) per la durata di per la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al punto 1, vale a dire dal giorno 08 settembre 2016 e fino al giorno 08 ottobre 2016

RENDE NOTO

che l'istanza concorrente in premessa citata e gli elaborati a corredo rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso il Servizio demanio e consulenza tecnica della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e il giovedì dalle 9,30 alle 12,30 e il mercoledì dalle 14,00 alle 16,00 per il periodo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso, ossia vale a dire dal giorno 08 settembre 2016 e fino al giorno 08 ottobre 2016.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio demanio e consulenza tecnica, con sede in Trieste, Corso Cavour n. 1, entro il termine perentorio di cui sopra, le osservazioni che ritenessero opportune a tutela di loro eventuali diritti, che l'Amministrazione avrà l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale;
con l'avvertenza che, trascorso il termine suindicato, si procederà al seguito dell'istruttoria, così come previsto dalla D.G.R. 2001/2005.
Trieste, 25 agosto 2016

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Franca Nosella

16_36_1_ADC_SEGR GEN UTCERV_ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 889/2016 presentato il 05/05/2016
GN 1231/2016 presentato il 24/06/2016
GN 1294/2016 presentato il 06/07/2016
GN 1370/2016 presentato il 15/07/2016
GN 1434/2016 presentato il 26/07/2016
GN 1435/2016 presentato il 26/07/2016
GN 1438/2016 presentato il 27/07/2016
GN 1439/2016 presentato il 27/07/2016
GN 1440/2016 presentato il 27/07/2016
GN 1441/2016 presentato il 27/07/2016
GN 1442/2016 presentato il 27/07/2016
GN 1450/2016 presentato il 27/07/2016
GN 1465/2016 presentato il 28/07/2016
GN 1467/2016 presentato il 28/07/2016
GN 1468/2016 presentato il 28/07/2016
GN 1470/2016 presentato il 29/07/2016
GN 1471/2016 presentato il 29/07/2016
GN 1475/2016 presentato il 29/07/2016
GN 1476/2016 presentato il 29/07/2016
GN 1478/2016 presentato il 29/07/2016
GN 1479/2016 presentato il 29/07/2016
GN 1480/2016 presentato il 29/07/2016
GN 1481/2016 presentato il 29/07/2016
GN 1482/2016 presentato il 01/08/2016
GN 1483/2016 presentato il 01/08/2016
GN 1484/2016 presentato il 01/08/2016
GN 1488/2016 presentato il 02/08/2016
GN 1495/2016 presentato il 02/08/2016
GN 1496/2016 presentato il 02/08/2016
GN 1497/2016 presentato il 02/08/2016
GN 1498/2016 presentato il 02/08/2016
GN 1499/2016 presentato il 02/08/2016
GN 1505/2016 presentato il 03/08/2016
GN 1506/2016 presentato il 03/08/2016
GN 1514/2016 presentato il 04/08/2016
GN 1526/2016 presentato il 05/08/2016
GN 1528/2016 presentato il 08/08/2016
GN 1529/2016 presentato il 08/08/2016
GN 1530/2016 presentato il 08/08/2016
GN 1531/2016 presentato il 08/08/2016
GN 1532/2016 presentato il 08/08/2016
GN 1538/2016 presentato il 08/08/2016
GN 1539/2016 presentato il 08/08/2016
GN 1546/2016 presentato il 09/08/2016
GN 1547/2016 presentato il 09/08/2016
GN 1548/2016 presentato il 09/08/2016
GN 1549/2016 presentato il 09/08/2016
GN 1550/2016 presentato il 10/08/2016
GN 1551/2016 presentato il 10/08/2016
GN 1556/2016 presentato il 10/08/2016
GN 1559/2016 presentato il 10/08/2016
GN 1560/2016 presentato il 10/08/2016
GN 1562/2016 presentato il 10/08/2016
GN 1563/2016 presentato il 10/08/2016
GN 1566/2016 presentato il 11/08/2016
GN 1567/2016 presentato il 11/08/2016
GN 1590/2016 presentato il 16/08/2016

16_36_1_ADC_SEGR GEN UTGO_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gorizia

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1011/2016 presentato il 20/06/2016
GN 1051/2016 presentato il 28/06/2016
GN 1123/2016 presentato il 07/07/2016
GN 1139/2016 presentato il 13/07/2016
GN 1202/2016 presentato il 22/07/2016
GN 1203/2016 presentato il 22/07/2016
GN 1205/2016 presentato il 22/07/2016
GN 1206/2016 presentato il 22/07/2016
GN 1207/2016 presentato il 22/07/2016
GN 1214/2016 presentato il 22/07/2016
GN 1215/2016 presentato il 22/07/2016
GN 1238/2016 presentato il 26/07/2016
GN 1240/2016 presentato il 27/07/2016
GN 1241/2016 presentato il 27/07/2016
GN 1248/2016 presentato il 28/07/2016
GN 1256/2016 presentato il 29/07/2016
GN 1265/2016 presentato il 02/08/2016
GN 1270/2016 presentato il 03/08/2016
GN 1289/2016 presentato il 04/08/2016
GN 1290/2016 presentato il 04/08/2016
GN 1295/2016 presentato il 05/08/2016
GN 1303/2016 presentato il 09/08/2016
GN 1304/2016 presentato il 09/08/2016
GN 1307/2016 presentato il 09/08/2016
GN 1308/2016 presentato il 09/08/2016
GN 1309/2016 presentato il 09/08/2016
GN 1312/2016 presentato il 10/08/2016
GN 1313/2016 presentato il 10/08/2016
GN 1314/2016 presentato il 10/08/2016
GN 1315/2016 presentato il 10/08/2016
GN 1321/2016 presentato il 11/08/2016
GN 1324/2016 presentato il 11/08/2016
GN 1325/2016 presentato il 11/08/2016
GN 1328/2016 presentato il 11/08/2016
GN 1329/2016 presentato il 12/08/2016
GN 1331/2016 presentato il 12/08/2016
GN 1332/2016 presentato il 12/08/2016
GN 1333/2016 presentato il 12/08/2016
GN 1334/2016 presentato il 12/08/2016
GN 1335/2016 presentato il 12/08/2016
GN 1337/2016 presentato il 12/08/2016
GN 1342/2016 presentato il 16/08/2016
GN 1370/2016 presentato il 22/08/2016
GN 1372/2016 presentato il 23/08/2016

16_36_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD_ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Gradisca d'Isonzo

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1213/2016 presentato il 07/07/2016
GN 1222/2016 presentato il 08/07/2016
GN 1336/2016 presentato il 26/07/2016
GN 1348/2016 presentato il 28/07/2016
GN 1349/2016 presentato il 28/07/2016
GN 1391/2016 presentato il 03/08/2016
GN 1393/2016 presentato il 04/08/2016
GN 1394/2016 presentato il 04/08/2016
GN 1402/2016 presentato il 09/08/2016
GN 1415/2016 presentato il 11/08/2016
GN 1416/2016 presentato il 11/08/2016
GN 1419/2016 presentato il 11/08/2016
GN 1420/2016 presentato il 11/08/2016
GN 1421/2016 presentato il 11/08/2016
GN 1422/2016 presentato il 11/08/2016
GN 1423/2016 presentato il 11/08/2016
GN 1424/2016 presentato il 11/08/2016
GN 1427/2016 presentato il 11/08/2016
GN 1428/2016 presentato il 11/08/2016
GN 1433/2016 presentato il 12/08/2016
GN 1434/2016 presentato il 12/08/2016
GN 1435/2016 presentato il 12/08/2016
GN 1436/2016 presentato il 12/08/2016
GN 1438/2016 presentato il 12/08/2016
GN 1439/2016 presentato il 12/08/2016
GN 1440/2016 presentato il 12/08/2016
GN 1441/2016 presentato il 12/08/2016
GN 1442/2016 presentato il 12/08/2016
GN 1443/2016 presentato il 12/08/2016
GN 1446/2016 presentato il 12/08/2016
GN 1447/2016 presentato il 12/08/2016
GN 1448/2016 presentato il 12/08/2016
GN 1449/2016 presentato il 16/08/2016
GN 1467/2016 presentato il 16/08/2016
GN 1468/2016 presentato il 16/08/2016
GN 1469/2016 presentato il 16/08/2016
GN 1482/2016 presentato il 25/08/2016

16_36_1_ADC_SEGR GEN UTMONF_ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 2690/2016 presentato il 08/07/2016
GN 2980/2016 presentato il 26/07/2016
GN 3025/2016 presentato il 28/07/2016
GN 3026/2016 presentato il 28/07/2016
GN 3027/2016 presentato il 28/07/2016
GN 3137/2016 presentato il 05/08/2016
GN 3151/2016 presentato il 05/08/2016
GN 3177/2016 presentato il 08/08/2016
GN 3178/2016 presentato il 08/08/2016
GN 3180/2016 presentato il 08/08/2016
GN 3181/2016 presentato il 08/08/2016
GN 3187/2016 presentato il 08/08/2016
GN 3191/2016 presentato il 08/08/2016
GN 3198/2016 presentato il 09/08/2016
GN 3199/2016 presentato il 09/08/2016
GN 3202/2016 presentato il 09/08/2016
GN 3203/2016 presentato il 09/08/2016
GN 3211/2016 presentato il 09/08/2016
GN 3212/2016 presentato il 09/08/2016
GN 3215/2016 presentato il 10/08/2016
GN 3217/2016 presentato il 10/08/2016
GN 3222/2016 presentato il 10/08/2016
GN 3224/2016 presentato il 11/08/2016
GN 3226/2016 presentato il 11/08/2016
GN 3227/2016 presentato il 11/08/2016
GN 3232/2016 presentato il 11/08/2016
GN 3233/2016 presentato il 11/08/2016
GN 3239/2016 presentato il 11/08/2016
GN 3241/2016 presentato il 11/08/2016
GN 3242/2016 presentato il 11/08/2016
GN 3270/2016 presentato il 12/08/2016
GN 3271/2016 presentato il 12/08/2016
GN 3283/2016 presentato il 12/08/2016
GN 3287/2016 presentato il 12/08/2016
GN 3288/2016 presentato il 12/08/2016
GN 3289/2016 presentato il 12/08/2016
GN 3292/2016 presentato il 12/08/2016
GN 3294/2016 presentato il 12/08/2016
GN 3296/2016 presentato il 12/08/2016
GN 3299/2016 presentato il 12/08/2016
GN 3304/2016 presentato il 16/08/2016
GN 3349/2016 presentato il 17/08/2016
GN 3351/2016 presentato il 17/08/2016
GN 3352/2016 presentato il 17/08/2016
GN 3397/2016 presentato il 22/08/2016
GN 3410/2016 presentato il 23/08/2016
GN 3411/2016 presentato il 23/08/2016

Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali

16_36_2_AVV GEN STATO_RIC 47_0_INTESTAZIONE

Avvocatura generale dello Stato

Ricorso 4 agosto 2016, n. 47 per la declaratoria della illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3 della legge regionale 1 giugno 2016, n. 9 (Modifiche all'art. 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

373607/16

Ct. LM 29299-16

AVVOCATURA GENERALE dello STATO

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

***ex* art. 127 Cost.**

del **PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI** *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge

CONTRO

la **REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**, in persona del Presidente in carica, con sede a Trieste, Piazza Unità d'Italia, 1

per la declaratoria della illegittimità costituzionale

giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 28.07.2016, dell'**art. 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 2016, n. 9** - nella parte in cui aggiunge il comma 10-*ter* all'art. 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 - pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 dell'8.06.2016, come da delibera del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 28.07.2016

PREMESSE di FATTO

In data 8.06.2016, sul n. 23 del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è stata pubblicata la legge regionale 1° giugno 2016, n. 9, intitolata "*Modifiche all'art. 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali*".

La legge consta di un solo articolo che interviene sull'art. 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, intitolata "*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*", del quale sostituisce ed integra in varia guisa il contenuto.

In particolare, e per quanto qui interessa, il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 9/2016 aggiunge alcuni commi - e, tra questi, il comma 10-*ter*, che con il presente atto si impugna - all'art. 36 della l.r. n. 6/2006, disposizione facente parte del Capo VII della legge, intitolato "*Risorse umane*", e rubricata "*Operatori del sistema integrato*".

Tra i commi aggiunti, il comma 10-*ter* eccede le competenze legislative regionali, invade quelle statali ed è perciò violativo di previsioni costituzionali: esso viene pertanto impugnato con il presente ricorso *ex* art. 127 Cost. affinché ne sia dichiarata la illegittimità costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti

MOTIVI di DIRITTO

Come s'è detto in premessa, l'art. 1 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 9/2016 - d'ora in avanti, per brevità, la Legge - interviene sull'art. 36 della legge regionale n. 6/2006.

In particolare, il comma 3 aggiunge, tra gli altri, il comma 10-*ter* il quale stabilisce quanto segue: "*Nelle more della predisposizione di un piano di riqualificazione professionale, da adottarsi ai sensi del comma 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2016, sono inclusi tra gli operatori che possono svolgere le funzioni previste dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 e le attività di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 per la Classe di laurea in scienze dell'educazione e della formazione, gli operatori in possesso di diploma di laurea* **anche a indirizzo non educativo** *che, alla data del 31 dicembre 2015, abbiano maturato almeno due anni di esperienza lavorativa nello svolgimento di tali funzioni e attività nell'ambito del sistema integrato e nei servizi di cui ai commi 1 e 1*-bis" (enfasi aggiunta).

La disposizione regionale in esame, così come formulata, estende dunque la possibilità di svolgere le funzioni di cui al d.m. 8 ottobre 1998, n. 520 - "*Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502* - **anche** agli operatori in possesso del diploma di laurea ad indirizzo "*non educativo*" e che abbiano maturato, entro il 31.12.2015, almeno due anni di esperienza lavorativa nello svolgimento di quelle funzioni nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Ma, così disponendo, la norma regionale in esame viola le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e, nel contempo, contrasta con principio fondamentale della legislazione statale in materia di formazione del personale sanitario stabilito dal d.m. 8 ottobre 1998, n. 520 in attuazione di quanto al riguardo previsto dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ledendo, sotto questo riguardo, il precetto di cui all'art. 117, comma 3, Cost..

• Com'è noto, l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 delegava il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi al fine, tra l'altro, di prevedere nuove modalità di rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università sulla base di principi che, nel rispetto delle attribuzioni proprie dell'università, regolassero l'apporto all'attività assistenziale delle facoltà di medicina, secondo le

modalità stabilite dalla programmazione regionale in analogia con quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le strutture ospedaliere (lett. o): nell'ambito di tali modalità, avrebbe dovuto essere altresì "*regolamentato il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed università per la formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e per le specializzazioni post-laurea*".

In attuazione di tale disposizione l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo delegato n. 502/1992, dopo aver stabilito che "*la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate*", demandava ad un decreto del Ministro della sanità l'individuazione delle figure professionali da formare ed i relativi profili e a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi di concerto con il Ministro della sanità, la definizione del relativo ordinamento didattico: per tali finalità e per l'espletamento dei relativi corsi le regioni e le università avrebbero dovuto attivare appositi protocolli di intesa.

A tanto si è provveduto, per quanto rileva nella presente sede, con il d.m. n. 520/1998 il quale ha individuato la figura e il profilo professionale dell'**educatore professionale** determinandone i compiti - consistenti nell'attuazione di specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana e nella cura del positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà (art. 1, comma 1, d.m. citato) - e stabilendo che "*La formazione dell'educatore professionale avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate nei protocolli d'intesa fra le regioni e le università.* ***Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione***" (art. 3).

A seguito delle modifiche al regolamento sull'autonomia didattica degli atenei - d.m. 3 novembre 1999, n. 509 - apportate dal d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 sono stati perciò attivati, presso le facoltà di medicina e chirurgia, i corsi di laurea in Educatore professionale - classe L/SNT2.

Per effetto delle riportate disposizioni la qualifica di **educatore professionale sanitario** spetta dunque **unicamente** all'operatore che abbia conseguito un diploma di laurea triennale in educatore professionale abilitante all'esercizio dell'attività sanitaria-classe L/SNT2 - classe delle lauree in professioni sanitarie - presso la facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienze dell'educazione.

Più precisamente, il titolo di educatore professionale spetta a coloro che siano in possesso di diploma di laurea triennale o di I° livello in **Educatore professionale sanitario**, afferente alla classe n. 2 delle lauree universitarie delle professioni sanitarie - professioni sanitarie della riabilitazione -, ovvero, ma qui non interessa, di diploma di laurea triennale o di I° livello in Educatore professionale, afferente alle classe delle lauree di Scienze dell'Educazione e della Formazione - Educatore Professionale Sociale, Educatore Nido, Formatore Continuo.

Per quanto qui rileva, con il conseguimento della laurea triennale, che, come s'è detto, è abilitante all'esercizio della relativa professione, l'Educatore professionale diventa a tutti gli effetti un professionista sanitario la cui competenza e il cui ambito di intervento è delineato e fissato dal citato d.m. n. 520/1998.

Si tratta, com'è evidente, di disposizioni di principio dirette a garantire, in via immediata, un'adeguata formazione e competenza professionale degli educatori professionali sanitari e, in via mediata, la tutela della salute.

L'art. 1, comma 3, della legge regionale 1° giugno 2016, n. 9 - nella parte qui censurata - consente invece di svolgere le funzioni di **educatore professionale sanitario anche** ad operatori in possesso di diploma di laurea ad indirizzo "*non educativo*" e che abbiano maturato, entro il 31.12.2015, almeno due anni di

esperienza lavorativa negli ambiti di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'art. 36 della l.r. n. 6/2006.

Senonchè, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non dispone di competenza legislativa esclusiva in materia - v. l'art. 4 dello Statuto speciale approvato con l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 - e la competenza legislativa concorrente in materia di igiene e sanità ed assistenza sanitaria ed ospedaliera deve svolgersi "*in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie*" - v. art. 5 dello Statuto -.

Da tanto consegue che la norma regionale che qui si censura, estendendo la possibilità di svolgere le funzioni di **educatore professionale sanitario** di cui al d.m. n. 520/1998 anche ad **altre** figure professionali che non possiedono i requisiti e i titoli di studio richiesti dal menzionato decreto ministeriale per lo svolgimento di tali funzioni sanitarie, viola, per un verso, le richiamate disposizioni statutarie che fissano e delimitano le competenze legislative regionali; e, per un altro, contrastando con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute contenuti nella normativa statale sopra richiamata (art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 e d.m. n. 520 del 1998), lede il precetto di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione.

P.Q.M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra rispettivamente indicati ed illustrati, l'**art. 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 2016, n. 9** - nella parte in cui aggiunge il comma 10-*ter* all'art. 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 - pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 dell'8.06.2016, come da delibera del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 28.07.2016.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:

1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del giorno 28.07.2016, della determinazione di impugnare la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 2016, n. 9 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 dell'8.06.2016 secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
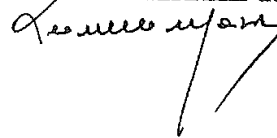
2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 dell'08.06.2016.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, lì 4 agosto 2016

Leonello MARIANI

VICE AVVOCATO GENERALE dello STATO
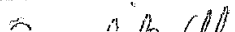
Roberto Milana

Firmato digitalmente da Roberto Milana
ND: c=IT, o=NON PRESENTE, cn=Roberto Milana, dnQualifier=2012500230133, serialNumber=IT:MLNRRT66S25H224I, sn=MILANA, givenName=ROBERTO
Data: 2016.08.11 13:49:20 +02'00'

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione FRIULI-VENEZIA GIULIA
Roma, 17 AGO. 2016

IL CANCELLIERE

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

16_36_3_AVV_AG REG ARPA_BILANCIO 2015

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia - Arpa FVG

Bilancio d'esercizio 2015.

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia - ARPA FVG

Pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 della L.R. 49/1996
Bilancio di esercizio 2015 (in unità di euro)

adottato con delibera del Direttore Generale n. 57 del 29 aprile 2016
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1450 del 28 luglio 2016

STATO PATRIMONIALE	esercizio 2015	
ATTIVO	parziali	totali
A) IMMOBILIZZAZIONI		
A)I) Immobilizzazioni immateriali		**48.693**
A)II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		**13.624.496**
A)II)1) Terreni	-	
A)II)2) Fabbricati	8.241.334	
A)II)3) Impianti e macchinari	94.147	
A)II)4) Attrezzature e strumentazioni	2.152.708	
A)II)5) Mobili e arredi	100.180	
A)II)6) Mezzi di trasporto	43.323	
A)II)7) Altri beni	373.263	
A)II)8) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.619.540	
A)III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Totale A)		**13.673.189**
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
B)I) SCORTE		**1.089.366**
B)II) CREDITI		**9.008.206**
B)III) ATTIVITA' FINANZIARIE		**-**
B)IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		**6.696.604**
Totale B)		**16.794.176**
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		**37.022**
TOTALE ATTIVO		**30.504.386**
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
A)I) Fondo di dotazione	2.867.959	
A)II) Contributi regionali in c/capitale indistinti	-	
A)III) Contributi regionali in c/capitale vincolati	1.388.781	
A)IV) Alltri contributi in conto capitale	6.728.305	
A)V) Contributi per ripiano perdite	-	
A)VI) Riserve di rivalutazione	-	
A)VII) Altre riserve	3.204.163	
A)VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	5.678.305	
A)IX) Utile (perdita) dell'esercizio	1.547.988	
Totale A)		**21.415.501**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		**3.519.491**
C) DEBITI		**5.540.394**
D) RATEI E RISCONTI PASSIVI		**29.000**
TOTALE PASSIVO		**30.504.386**
E) CONTI D'ORDINE		**4.316.746**

CONTO ECONOMICO	esercizio 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi di esercizio	22.055.748
2) Ricavi per prestazioni	2.591.455
3) Costi capitalizzati	1.010.665
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	**25.657.868**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) ACQUISTI	
a) Sanitari	393.924
b) Non sanitari	154.644
2) ACQUISTI DI SERVIZI	
a) Acquisti di Servizi	1.371.866
b) Manutenzioni	1.402.244
c) Utenze	421.843
3) GODIMENTO DI BENI DI TERZI	**325.643**
4) COSTI DEL PERSONALE	
a) Personale sanitario	5.995.256
b) Personale professionale	385.423
c) Personale tecnico	6.489.097
d) Personale amministrativo	2.036.272
e) Altri costi del personale	1.874.799
5) COSTI GENERALI ED ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**1.999.224**
6) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	18.689
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.089.627
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
d) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	192.127
7) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	**- 21.600**
8) ACCANTONAMENTI PER RISCHI	**111.411**
9) ALTRI ACCANTONAMENTI	**129.553**
Totale B) COSTI DELLA PRODUZIONE	**24.370.041**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	**1.287.826**
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	**- 8.027**
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	**288.261**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**1.568.060**
E) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	**20.072**
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	**1.547.988**

Il Direttore Generale
dott. Luca MARCHESI

16_36_3_AVV_COM BUDOIA_PAC SAUC_002

Comune di Budoia (PN)
Avviso di adozione e deposito Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata denominato "Sauc".

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 23.08.2016 di adozione del P.A.C. di iniziativa privata denominato "SAUC",
VISTO il comma 7 dell'art.7 del D.G.R. n.615 del 14.3.2008,

RENDE NOTO

CHE il suddetto Piano è stato depositato presso la Sede del Comune a libera visione, durante l'orario d'ufficio, per la durata di giorni trenta (30).
Entro detto periodo, chiunque può formulare osservazioni dirette al Sindaco e redatte per iscritto su carta legale.
Budoia, 23 agosto 2016

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA:
geom. Vanni Quaia

16_36_3_AVV_COM CAVAZZO CARNICO_DECR ESPR 1-16-E_003

Comune di Cavazzo Carnico (UD)
Decreto del Responsabile n. 1/16-E del 23.8.2016 - Lavori di sistemazione di alcune strade comunali in frazione Mena e Somplago - Estratto decreto di esproprio.

IL RESPONSABILE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'intervento di cui alle premesse è pronunciata a favore del Comune di Cavazzo Carnico, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, l'espropriazione degli immobili di seguito indicati:

1. fg. 38 mapp. 1170, 1172 e 1178 - Indennità € 1.287,00
   Kiraz Cem;
2. fg. 38 mapp. 1240 - Indennità € 132,00
   Barazzutti Paola;
3. fg. 38 mapp. 1242 - Indennità € 742,50
   Bressan Luigia e Bressan Vittorio;

Artt. 2-3-4 (omissis).

IL RESPONSABILE:
ing. Valentino Pillinini

16_36_3_AVV_COM PRECENICCO_PAC AL BORGO 1_007

Comune di Precenicco (UD)
Avviso di adozione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato "Al Borgo 1".

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 7 del D.P.R. 20/03/08 n. 086/Pres. e dell'art. 25 della L.R. 23/02/07 n. 5,

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Giunta comunale in seduta pubblica n. 50 del 26 agosto 2016, è stato adottato il piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato "Al Borgo 1".
- che il Piano di cui trattasi, completo degli elaborati e della deliberazione giuntale, verrà depositato presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno successivo di pubblicazione sul BUR;
- che, entro il periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare, presso l'Ufficio Protocollo del Comune, osservazioni al piano suddetto su carta resa legale; nel medesimo termine e con le stesse modalità i proprietari vincolati dagli stessi piani possono presentare opposizioni;
- che durante tutto il periodo di deposito, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso tramite l'affissione, negli spazi d'informazione al pubblico, di opportuni manifesti.

Precenicco, 29 agosto 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
E GESTIONE DEL TERRITORIO:
geom. Gabriele Dri

16_36_3_AVV_COM PRECENICCO_PAC RISTORANTE AL GALLO_009

Comune di Precenicco (UD)

Avviso di adozione del Piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato "Ristorante Al Gallo".

IL DIRIGENTE

ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 7 del D.P.R. 20/03/08 n. 086/Pres. e dell'art. 25 della L.R. 23/02/07 n. 5,

RENDE NOTO

- che con deliberazione di Giunta comunale in seduta pubblica n. 49 del 26 agosto 2016, è stato adottato il piano attuativo comunale di iniziativa privata denominato "Ristorante al Gallo";
- che il Piano di cui trattasi, completo degli elaborati e della deliberazione giuntale, verrà depositato presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno successivo di pubblicazione sul BUR;
- che, entro il periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare, presso l'Ufficio Protocollo del Comune, osservazioni al piano suddetto su carta resa legale; nel medesimo termine e con le stesse modalità i proprietari vincolati dagli stessi piani possono presentare opposizioni;
- che durante tutto il periodo di deposito, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso tramite l'affissione, negli spazi d'informazione al pubblico, di opportuni manifesti.

Precenicco, 29 agosto 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
E GESTIONE DEL TERRITORIO:
geom. Gabriele Dri

16_36_3_AVV_COM RAVASCLETTO_MODIFICA STATUTO COMUNALE_010

Comune di Ravascletto (UD)

Modifica statuto comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 9 del 22.06.2016, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 27/06/2016 al 12/07/2016, il Consiglio Comunale ha modificato lo Statuto Comunale come segue.
All'art. 19 i commi 1 e 2 sono stati sostituiti come segue:
1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco ed in ogni caso, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda 1/5 dei Consiglieri per la discussione di ordini del giorno che abbiano specifica attinenza con quanto previsto al precedente articolo 18;
2. La convocazione è effettuata con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio comunicato dai Consiglieri

all'atto dell'insediamento, a mezzo del messo comunale o di altro dipendente a ciò autorizzato (consegnato a mani delle persone legittimate a riceverlo o presso il domicilio eletto oppure in caso di assenza depositato nella cassetta delle lettere); può essere altresì eseguita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o fax o posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria, qualora l'interessato abbia dato comunicazione in tal senso. La trasmissione telematica equivale a tutti gli effetti alla consegna dell'avviso di convocazione del Consiglio.
Ravascletto, 29 agosto 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Edoardo Deotto

16_36_3_AVV_COM UDINE_PAC VIA CIVIDALE_004

Comune di Udine - Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente - Unità Organizzativa Gestione Urbanistica

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata in via Cividale.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. n. 5 del 23.02.2007 e s.m.i., del D.P.Reg. n. 86/2008 e s.m.i. e della L.R. 12/2008 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 d'ord. del 27.07.2016, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata in via Cividale - scheda norma C.37.
Udine, 22 agosto 2016

IL RESPONSABILE DELL'U. ORG.
GESTIONE URBANISTICA:
arch. Raffaele Shaurli

16_36_3_AVV_COM UDINE_PAC VIALE VENEZIA NORD_006

Comune di Udine - Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente - Unità Organizzativa Gestione Urbanistica

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata sito in viale Venezia Nord (Panorama) - Scheda norma H2.08.

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. n. 5 del 23.02.2007 e s.m.i., del D.P. Reg. n. 86/2008 e s.m.i. e della L.R. 12/2008 e s.m.i.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 d'ord. del 27.07.2016, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata relativo all'ambito di viale Venezia nord (Panorama) - Scheda norma H2.08 del P.R.G.C..
Udine, 22 agosto 2016

IL RESPONSABILE DELL'U. ORG.
GESTIONE URBANISTICA:
arch. Raffaele Shaurli

16_36_3_AVV_FVG STRADE_PROVV 1145-1148_005

Friuli Venezia Giulia Strade Spa - Trieste

Provvedimenti dal n. 1145 al n. 1148 del 26/08/2016; SR 352 “di Grado”. Lavori di costruzione di un’intersezione a rotatoria sulla strada regionale n. 352 di Grado al Km. 4+900 in località Crosada nei Comuni di Santa Maria la Longa e Pavia di Udine. Fissazione indennità e impegno di spesa a favore di ditte proprietarie con relative liquidazioni e pagamenti.

IL TITOLARE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DISPONE

di ordinare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 70 della L.R. 14/2002 ss.mm.ii. e art. 20 del D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii., il pagamento a favore delle ditte di seguito elencate e per gli immobili interessati, dell’importo complessivo di € 47.103,48 , così come risultante nei sottoscritti schemi a favore di:

1) MOBILCROSADA Srl. rappresentata da FASANO Paolo , propr. 1/1
p.c. 405 , (ex 135) area industriale, sup. espr.mq. 65
F.M. 1 C.C.Santa Maria La Longa
indennità a saldo = € 1.498,61
IVA 22% =€ 286,00

2a) FASANO Paolo propr. con 1/2
2b) FASANO Franco propr. con 1/2
p.c. 407,(ex 401) zona di viabilità, sup. espr.mq.683
F.M. 1 C.C.Santa Maria La Longa :
indennità a saldo = € 20.683,68

3) DORIGO Luciana, propr. ½
3b) MORETTI Angelo propr. con ½
F.M. 28 C.C.Pavia di Udine:
p.c. 1300 (ex 1269) A7 inedificabile, sup. espr. mq.524
F.M. 1 CC di Santa Maria La Longa
p.c. 410 Zona E4 -E6 agricola sup. espr. 51
indennità a saldo = € 24.565,03

4) MIANI Cristiana, propr. 1/1
RAMPAZZO Francesca usufruttuaria
p.c.416 (ex 19), E6 agricola, sup. espr. mq. 11
F.M. 1 C.C. Santa Maria La Longa
indennità a saldo = € 70,16;

(omissis)

IL TITOLARE DELL’UFFICIO ESPROPRIAZIONI
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.:
dott. ing. Luca Vittori

16_36_3_CNC_AZ SS2_SELEZIONE MEDICI TUTOR MEDICINA GENERALE_1_TESTO_008

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Bassa Friulana - Isontina” - Gorizia

Secondo avviso di selezione per medici tutor in medicina generale per lo svolgimento del tirocinio previsto dall’art. 26 del DL.vo 368/1999 nell’ambito del corso di formazione specifica in medicina generale.

(Approvato con decreto del Direttore generale 1 luglio 2016, n. 334)
L'art. 26 del D.L.vo 368/1999, punto D) prevede, nell'ambito del corso di formazione specifica in medicina generale, di durata triennale, effettuato nella regione Friuli Venezia Giulia c/o il Centro di Formazione Regionale per i Medici di Medicina Generale (di seguito: CEFORMED) un periodo di formazione dei medici tirocinanti cosi articolato:
• 12 mesi presso un ambulatorio di un medico di medicina generale (MMG),convenzionato con il servizio sanitario nazionale (SSN), comprendente attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare;
• 2 mesi presso un ambulatorio di un pediatra di libera scelta, convenzionato con il servizio sanitario nazionale (SSN), comprendente attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare.
Il comma 3 dell'art. 27 del D.Lvo 368/1999 prevede che i medici Tutor di cui all'art.26 siano MMG convenzionati con il SSN con un'anzianità di almeno 10 anni di convenzione sempre con il SSN e che possiedano la titolarità di un numero di assistiti pari almeno a 750.
Il comma 4 dell'art. 27 del D.Lvo n. 368/1999 prevede che i medici Tutor di cui sopra, durante il periodo di formazione di loro competenza, eseguano puntualmente la valutazione del livello di formazione conseguito nel periodo di frequenza dai rispettivi medici tirocinanti che gli sono stati affidati.
Ricorre la necessità di disporre di un numero adeguato di Tutor per poter programmare tutti gli affidamenti richiesti dai medici tirocinanti e costituire un Elenco Regionale e della necessità di provvedere alla verifica della disponibilità regionale di MMG e PLS che vogliano intraprendere l'attività di Tutor, comprensiva della partecipazione alla selezione anche di tutti i Tutor che abbiano già prestato la loro attività nella formazione specifica in medicina generale.
Con decreto del Direttore generale dell'AAS n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" con cui è stato approvato l'Avviso di selezione per medici tutor in medicina generale, che prevedeva i requisiti necessari nonché i fabbisogni massimi, suddivisi per area di competenza delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria ed il successivo Decreto n. 513 dd. 15/10/2015 che ha approvato l'elenco dei medici che avevano presentato richiesta, aventi i requisiti previsti ed ammessi ai corsi di formazione dedicati.

E' fatto salvo, pertanto, l'elenco dei tutor approvato con decreto del Direttore generale n. 513 dd. 15.10.2015, con la conseguenza che i medici inseriti in tale elenco non dovranno ripresentare istanza a seguito del nuovo avviso approvato con il presente provvedimento.

Il numero di potenziali tutor, a seguito del precedente Avviso, è risultato inferiore ai massimali previsti e, pertanto, si è ritenuto necessario procedere ad indire un nuovo avviso con la finalità di formare un elenco regionale ufficiale che soddisfi l'esigenza di coprire le disponibilità rimaste vacanti, come evidenziato nel seguente schema che soddisfi l'esigenza di coprire le disponibilità:

ASUITS - MMG: 10; PLS 2;
AAS n. 2 - Bassa Friulana-Isontina: MMG 7; PLS 3;
AAS n. 3 - Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli: MMG 10; PLS 2;
ASUIUD - MMG 10; PLS 9;
AAS n. 5 - Friuli Occidentale: MMG 11; PLS 1;

Requisito per la partecipazione all'avviso
Ai sensi del DPR 445 dd. 28/12/2000, il Medico di medicina generale e Pediatra di Libera Scelta dichiarano, sotto la propria responsabilità, e consapevoli delle sanzioni penali cui vanno incontro in caso di false dichiarazioni, di possedere i seguenti requisiti:
1) convenzione in atto con un' Azienda per l'Assistenza Sanitaria del FVG;
2) convenzionamento con il SSN da almeno 10 anni oppure da almeno 5 anni se si è
in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale;
3) numero di assistiti al momento della domanda: minimo 750;
4) attività esclusiva di medico di medicina generale;
5) disponibilità a frequentare lo specifico corso di formazione professionale oppure,
nel caso si sia già tutor, un corso di riqualificazione/aggiornamento di livello
avanzato e, in itinere, per tutti, di ulteriori specifici percorsi formativi eventualmente
organizzati dalla regione FVG, per il mantenimento della funzione;
Il MMG o PLS che presenta la domanda deve inoltre dichiarare:
• di aver preso visione del disposto del D.L.vo 196/03 (GU 174 dd.29/07/03 - Supplemento Ordinario n.123) e di autorizzare il trattamento dei dati personali e la comunicazione degli stessi alle sedi formative nel rispetto della normativa vigente per le attività relative all'ammissione e allo svolgimento del corso e per ogni altra finalità ad esso correlata;
Si precisa inoltre che:
• l'incompleta o errata segnalazione nella domanda in questione dei dati richiesti sarà considerata qua-

le requisito non posseduto.
Il CEFORMED, nel caso che il numero delle domande pervenute superi i fabbisogni massimi previsti per le aree delle AA.AA.SS come prima specificati, provvederà alla formazione di apposite graduatorie, secondo i seguenti criteri oggettivi:
1) Attività di Tutor e/o Formazione c/o CEFORMED o analoga Scuola di formazione per MMG (0,5 punti per tirocinante - massimo 15 punti);
2) Disporre di personale di segreteria (3 punti);
3) Disporre di personale infermieristico(4 punti);
4) Far parte di medicina di gruppo (8 punti), in rete (5 punti), in associazione (3 punti);
5) Organizzazione dell'accesso in studio prevalentemente su appuntamento (3 punti);
6) Sistema di gestione delle cartelle cliniche tramite p.c. collegati in rete con appositi programmi dedicati accreditati CICOM (2 punti);
7) Possesso diploma/attestato di formazione di medico di medicina generale, tipo CEFORMED o analoga di altre regioni (5 punti);
per un totale massimo di 40 punti.
In caso di parità di punteggio, farà fede la data di nascita e verrà privilegiato il medico che ha la minore età. In caso di ulteriore parità, faranno fede la data e l'ora di presentazione della domanda di ammissione.
In considerazione di quanto sopra espresso, si allega un fac-simile di domanda (in formato Word, utilizzabile - Allegato 2) che l'aspirante Tutor dovrà presentare debitamente compilata e firmata, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, sul BUR della regione FVG, del presente avviso approvato dal Direttore Generale dell'AAS n.2 Bassa Friulana-Isontina con decreto n. 334 dd. 1.7.2016, direttamente c/o la Segreteria del CEFORMED, oppure, a mezzo A.R. (farà fede il timbro postale purché arrivi entro 7 giorni dalla data di scadenza) pena l'esclusione dall'avviso, dai corsi e dal definitivo Elenco Regionale.
La partecipazione all'avviso, la frequenza di uno dei due corsi previsti, il successivo inserimento nell'Elenco Regionale dei Tutor, non comportano l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale, né con il CEFORMED, né con il Servizio Sanitario Nazionale.

CEFORMED
Centro Regionale di Formazione per
l'Area delle Cure Primarie del Friuli
Venezia Giulia c/o ospedale San Polo
Via Galvani, 1
34074 – **MONFALCONE** (GO)

Il/La sottoscritto/a
____(*Cognome e Nome)*
nato/a ______________________ (prov: ____) Stato __________ il ____________
codice fiscale ____
residente a ____
c.a.p.________città____(prov. ____)
in via/Piazza ________________________________ n. civico _______
e-mail (stampatello)____,
telefono_________________ cellulare _____________________fax________________,
CONVENZIONATO CON L'AZIENDA:_____________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a al SECONDO AVVISO DI SELEZIONE PER MEDICI TUTORI IN MEDICINA GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PREVISTO DALL'ART.26 DEL D.L.VO 368/99 NELL'AMBITO DEL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, come da apposito decreto del Direttore Generale dell'AAS n.2 Isontina n 334 del 01/07/2016.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1. di essere convenzionato con un' Azienda per l'Assistenza Sanitaria del FVG;

2. di essere convenzionato con il SSN da almeno 10 anni o da almeno 5 anni se si è in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale;

3. di avere almeno 750 (settecentocinquanta) assistiti al momento di presentazione della presente domanda;

4. di svolgere l'attività esclusiva di medico di medicina generale / pediatra di libera scelta;

5. di dare la totale disponibilità a frequentare lo specifico corso di formazione professionale previsto oppure, nel caso si sia già tutor, di dare la totale disponibilità a frequentare lo specifico corso di riqualificazione/aggiornamento di livello avanzato e, in itinere, per tutti, la totale disponibilità a frequentare ulteriori futuri specifici percorsi formativi eventualmente organizzati dalla regione FVG, per il mantenimento della funzione;

6. di AVERE / NON AVERE svolto attività di Tutor e/o Formazione c/o CEFORMED o analoga Scuola di formazione specifica per MMG (NB: CANCELLARE LA RISPOSTA NON CORRETTA) e, in caso affermativo, per il seguente numero di
tirocinanti:_______;

7. di DISPORRE / NON DISPORRE di personale di segreteria;

8. di DISPORRE / NON DISPORRE di personale infermieristico;

9. di FARE PARTE / NON FARE PARTE di medicina di gruppo;

10. di FARE PARTE / NON FARE PARTE di medicina in rete;

11. di FARE PARTE / NON FARE PARTE di medicina in associazione;

12. di ESSERE / NON ESSERE organizzati per l'accesso in studio prevalentemente su appuntamento;

13. di UTILIZZARE / NON UTILIZZARE un sistema di gestione delle cartelle cliniche tramite p.c. collegati in rete con appositi programmi dedicati accreditati CICOM;

14. di ESSERE / NON ESSERE in possesso del diploma/attestato di formazione di medico di medicina generale, tipo CEFORMED o analoga scuola di formazione di altre regioni;

15. di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui va incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi del DPR 445 dd. 28/12/00, e di essere a conoscenza che le Pubbliche Amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi;

16. di ACCETTARE tutte le disposizioni del presente avviso di selezione;

17. di eleggere, per ogni comunicazione, il proprio recapito al seguente indirizzo:

città____(prov____)

c.a.p.___________via/Piazza_____________________________________n._____

e-mail____

tel.____________________cell______________________fax__________________

impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;

18. di autorizzare il Centro Regionale di Formazione per l'Area delle Cure Primarie del Friuli Venezia Giulia (CEFORMED), con sede a Monfalcone (GO), ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali forniti per le sole finalità di gestione dell'avviso di selezione, la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) e sul sito Internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del citato CEFORMED, la pubblicazione dell'Elenco Regionale e delle eventuali graduatorie si rendessero necessarie, come meglio specificato nell'avviso di selezione.

Luogo e Data_______________________ Firma ________________________

NOTA BENE: alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia, in carta semplice, di un documento di identità in corso di validità.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod. IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali